



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 2 / N° 1 ~ Gennaio 2025

**Editoriale del presidente
di rete Nazionale Forense
l'amnistia e l'indulto,
non solo atti di clemenza,
ma veri e propri atti di giustizia
per restituire legalità
alla pena** pag 5

**Editoriale del
Direttore Scientifico
di Rete Nazionale Forense**


Il ritorno di Lombroso pag 9

Approfondimenti RNF pag 14
Approfondimenti Juranews pag 44

**Rassegna Massime
Corte di Cassazione Dic 2024 / Gen 2025**
Sezione civile pag 53
Sezione penale pag 102


JURANEWS

rivista realizzata da RNF
in collaborazione con
JURANEWS
quotidiano di informazione giuridica



JURANEWS

IL TUO QUOTIDIANO
DI INFORMAZIONE GIURIDICA

**Scopri l'offerta esclusiva
riservata a tutti gli iscritti
Rete Nazionale Forense**

Vai su: www.juranews.it



Tel.: 800.029.585 - 0835.256620

WhatsApp: 329.7570641

Mail: info@juranet.it



**RNF Magazine
è realizzato da
JURANEWS
in collaborazione con
Rete Nazionale Forense**

RNF

Presidente:

Avv. Angelo Ruberto

Comitato Scientifico

Direttore:

Avv. Prof. Francesco Mazza

Vice Direttore

Avv. Anna Realmuto

JURANEWS

Direttore Editoriale:

Dott.ssa Vincenza Ciannella

JURANEWS

è un prodotto Juranet

Juranet s.r.l. Socio Unico

Sede Legale

Via Carlo Poma n. 2 - 00195 Roma

Sede Operativa

Via G. saragat n. 12 - 75100 Matera



Editoriale del Presidente RNF

L'editoriale del Presidente: L'amnistia e l'indulto, non solo atti di clemenza, ma veri e propri atti di giustizia per restituire legalità alla pena



Avv. Angelo Ruberto
Presidente
Rete Nazionale Forense

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno richiama ai diritti fondamentali dei detenuti oggi calpestati dalle condizioni di sovraffollamento carcerario e di fronte a 90 suicidi in un anno: “Abbiamo il dovere di osservare la Costituzione che indica norme imprescindibili sulla detenzione in carcere.

Il sovraffollamento vi contrasta e rende inaccettabili anche le condizioni di lavoro del personale penitenziario. I detenuti devono potere respirare un'aria diversa da quella che li ha condotti alla illegalità e al crimine. Su questo sono impegnati generosi operatori, che meritano di essere sostenuti”.

L'amnistia e l'indulto dovrebbero essere al centro dei lavori dell'agenda politica relativa al funzionamento ed efficacia della giustizia penale, all'annoso problema del sovraffollamento delle carceri italiani ed alla durata eccessiva dei processi penali.

La situazione di invivibilità, al limite dello scoppio delle nostre carceri impongono un serio, responsabile e coraggioso intervento della politica svincolato da logiche di consenso elettorale.

La situazione degli Istituti carcerari italiani è talmente grave che in passato alcuni Tribunali di sorveglianza hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 147 del codice penale (Casi di rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena), per la parte in cui non prevede che si possa ordinare il differimento della pena carceraria anche nel caso di una prevedibile esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità.

Certamente quando si parla di provvedimenti di clemenza, non si può non tenere conto della sicurezza dei cittadini, esigenza legittimamente avvertita, ma è evidente che non può, e non deve, essere il carcere l'unico rimedio.

Oggi è più che mai necessario considerare l'amnistia e l'indulto non come atti di clemenza ma come veri e propri atti di giustizia, non una resa dello stato ma un'occasione di recupero sociale delle persone condannate, di vera attuazione del 2° comma dell'articolo 27 della costituzione:

“ le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato ”.

La necessità dell'adozione di entrambi i provvedimenti deriva dalle diverse caratteristiche dei due strumenti di clemenza.

L'indulto, a differenza dell'amnistia, impone di celebrare comunque il processo per accertare la colpevolezza o meno dell'imputato e, se del caso, applicare il condono, totale o parziale, della pena irrogata (e quindi – al contrario dell'amnistia che estingue il reato – non elimina la necessità del processo, ma annulla, o riduce, la pena inflitta)”. Infatti l'indulto è un provvedimento di clemenza a carattere generale che estingue in tutto od in parte la pena inflitta, ferma restando la condanna ed i relativi effetti penali (es: interdizioni, inabilitazioni ed incapacità). L'amnistia invece estingue il reato e, può essere propria od impropria a seconda che intervenga prima o dopo la sentenza di condanna.

L'adozione congiunta di tali provvedimenti oltre ad abbattere significativamente le presenze dei detenuti negli istituti penitenziari, determina anche un notevole abbattimento del carico di lavoro per la magistratura di sorveglianza, ma anche il carico di lavoro dei giudici della c.d. cognizione, in quanto il provvedimento di amnistia consentirebbe di smaltire velocemente numerosi processi per reati minori i c.d. "reati bagatellari", la maggior parte dei quali peraltro non riesce a superare lo scoglio della prescrizione, con la possibilità per i giudici di dedicarsi ai processi per reati più gravi e, con imputati in custodia cautelare, che finiscono spesso di scontare la pena prima che la stessa diventi definitiva!

Per la concessione dell'indulto e dell'amnistia nel 1992 sono cambiate le regole. Infatti, prima della modifica dell'art. 79 della costituzione, l'amnistia e l'indulto erano concessi dal Presidente della Repubblica con proprio decreto su legge di delegazione delle camere approvata con la maggioranza delle leggi ordinarie.

Ora, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale del 6 marzo 1992, n. 1, la competenza è passata alle camere che, per approvare la legge di concessione devono deliberare con la maggioranza dei 2/3 dei membri di ciascuna camera. Fino agli inizi degli anni 90, venivano adottati con cadenza quasi triennale provvedimenti di amnistia e indulto.

L'amnistia non viene concessa dal 1990, mentre l'indulto è stato concesso nel 2003, quello denominato "indultino" cioè la sospensione condizionale dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni e, nel 2006 l'indulto vero e proprio concesso per tutti reati commessi fino al 2 maggio 2006 e, nella misura di anni tre per le pene detentive ed euro 10.000, 00 per le pene pecuniarie.

Sicuramente la politica della repressione e dell'abbandono nel breve periodo sono sicuramente più vantaggiosi, ma la rieducazione ed il recupero sociale alla lunga danno maggiori frutti. La dignità dell'individuo, bene insopprimibile, va garantita anche all'interno delle istituzioni carcerarie e, data la consistenza attuale della popolazione carceraria, tale garanzia è una mera chimera!



**HAI BISOGNO DI UNA RICERCA
GIURISPRUDENZIALE?**


JURANEWS TI AIUTA!


Chiama il numero

➔ 0835 16 53 922

o scrivi un whatsapp al numero

➔ 329 7570641

 www.juranews.it

A golden statue of Lady Justice, the personification of the goddess of justice, stands on a wooden surface. She is blindfolded, holding a pair of scales in her raised right hand and a sword in her left hand. In the foreground, a wooden gavel lies horizontally, partially obscuring the base of the statue. The background is a soft, warm gradient of yellow and orange.

*Editoriale del
Direttore Scientifico RNF*

Il ritorno di Lombroso



*Prof. Avv. Francesca Mazza
direttore scientifico RNF*

In virtù dell'impegno di un vero e proprio pioniere della scienza Marco Ezechia Lombroso (detto Cesare), la cultura italiana si salda progressivamente a quella europea: un nuovo orientamento di pensiero prende infatti le mosse dagli studi da lui svolti soprattutto nell'ambiente intellettuale torinese della seconda metà del secolo XIX, dove il positivismo lasciò segni ed esiti tra i più duraturi.

Il medico veronese indagò minuziosamente, attraverso l'osservazione diretta nei manicomi e nelle carceri, le caratteristiche bio-psichiche dei delinquenti ponendo al centro dei suoi interessi le anomalie cerebrali che questi andavano manifestando nell'ambiente sociale in cui erano vissuti. Ma, proprio nel momento in cui l'avvento del positivismo spingeva gli scienziati a considerare in modo maggiormente adeguato il significato dell'impulso e dell'indole dei motivi a delinquere, nonché del carattere dei moventi, comincia anche a parlarsi dei risultati di queste nuove acquisizioni in diversi settori del sapere. Si tratta, in particolare, degli apporti delle ricerche biologiche e psicologiche, soprattutto con riferimento all'analisi del campo della coscienza e della morfologia dell'azione. Tali indagini, fondate con metodo galileiano sull'analisi, sulla osservazione e sulla sperimentazione, hanno quale fine la descrizione dei fatti mentali e delle loro leggi sulla base dell'assunto che ad ogni fenomeno psichico corrisponde un fenomeno fisico.

Nel quadro gnoseologico ed epistemologico imposto dal positivismo, in chiave antimetafisica ed antispiritualistica, e presentantesi come l'esaltazione romantica della scienza, considerata garanzia infallibile del destino dell'uomo, gli studi penalistici si orientano sempre più verso l'analisi delle cause delle condotte delittuose per individuarne soprattutto i fattori biopsicologici. Viene, pertanto, focalizzato lo sguardo sulla pericolosità del reo, nella dimensione della sua personalità, e sul versante della prevenzione si estendono le indagini sul sociale, in una visione che non si concentra soltanto sulla pena.

Appare opportuno sottolineare che sussiste un filo conduttore tra le ricerche positivistiche, che indagano sui meccanismi del pensiero, sugli stati emotivi e su quelli patologici della mente, e le neurotecnoscienze, che si svilupperanno nella seconda metà del Novecento e che ripercorrono, con sofisticate attrezzature ed arditi esperimenti, la strada intrapresa, proprio da Lombroso e dai suoi epigoni con strumenti e tecniche non raffinate e pertanto inadeguate. Le ricerche effettuate in tema di "tara ereditaria" e di "conformazione cranica" degli individui non sono altro rispettivamente che la attuale "predisposizione genetica" e le "aree cerebrali" studiate oggi dai neurotecnoscienziati. Anche e soprattutto da quelle ricerche è scaturita la necessità di investigare ex novo ogni atteggiamento psichico in relazione ai fenomeni del diritto, risalendo alla loro origine per il tramite del metodo della osservazione.

Inizialmente, le indagini svolte con grande scrupolo da Lombroso e la sua teoria del delinquente-nato andarono incontro a vivaci critiche: dai classici si opponeva, infatti, che l'idea che il soggetto autore di un fatto di reato fosse un essere anormale costituiva una generalizzazione del tutto arbitraria e si contrastava in specie l'opinione che riduce l'uomo ad un abulico

prodotto della sua organizzazione fisiologica e perciò non riesce a cogliere la caratteristica del suo libero agire. Così come dalla galassia positivista vennero sollevati alcuni dubbi ed avanzate perplessità sul trattamento (anche terapeutico) diretto ad agire sulle cause della delinquenza, diverso dalla pena tradizionalmente intesa.

Anche in terra francese è Gabriel Tarde, particolarmente interessato al tema della imputabilità e della funzione della pena, a porre una questione metodologica nello studio della criminalità e quindi del “tipo criminale”: il sociologo francese, in polemica con Émile Durkheim, espone la propria critica ne *La criminalité comparée*, pubblicata nel 1886, negando l’esistenza di “inclinazioni innate”, riconducibili ad una conformazione fisica e da considerare come nocive e pericolose in tutte le società. Tali inclinazioni o determinati tratti fisici sarebbero, invece, legati ad ogni professione così come a quella criminale, con la necessità, quindi, di dover spostare l’attenzione sul sociale, senza tuttavia dimenticare le stimate biologiche del tipo criminale.

Lo studio antropometrico del delinquente e l’approccio alla natura biologica e costituzionale del comportamento criminale segnano pertanto una direttrice significativa che troverà eco nelle sperimentazioni moderne. Con il trascorrere degli anni e con il procedere delle indagini scientifiche iniziate dai positivisti sul funzionamento dei meccanismi cerebrali, sembra oggi offrirsi al penalista, nel clima della Neurocentric Age, una lente nuova per osservare e definire normativamente, ad esempio, i vari aspetti che presenta l’elemento psicologico del reato, sulla cui stessa delineazione può avere un effetto determinante l’avvento delle neuroscienze cognitive che si avvalgono dell’ausilio di complesse tecniche di neuroimaging e di genetica comportamentale.

Queste tecniche hanno consentito di spiegare in chiave organica e biologica le molteplici operazioni della mente, nonché di indagare sulle interazioni mente-corpo e sulla coscienza, in una visione, dal profilo giuridico, collaborativa tra diritto penale e scienze empiriche, anche se esse non riescono a catturare le relazioni di causa ed effetto tra il cerebrale e la psicologia morale. Si è, così, investigato sempre più a fondo sul “cervello in azione”, sulla costituzione neuronica del cervello umano, ossia su di una macchina che comprende uno sconfinato numero di neuroni, ognuno fornito di capacità computanti polivalenti ed organizzati in tubuli formanti una unità complessa, a loro volta integrati in strati, in regioni, in insiemi.

I metodi e le tecnologie di cui usufruiscono i neuroscienziati, come la tomografia computerizzata (CT), la tomografia assiale computerizzata (TAC), la risonanza magnetica (MRI) e quella funzionale (fMRI), la tomografia ad emissione di positroni (PET e SPECT), l’elettroencefalogramma multicanale (EEG), la magnetoencefalografia (MEG), la spettroscopia ad infrarossi (NIRSI), la Brain Fingerprinting Technology (BTF), la Diffusion Tensor Imaging (DTI) ed il Quantum Resonance Magnetic Analysis (QRMA), permettono (anche attraverso un loro uso congiunto) di rilevare e di riprodurre graficamente l’attività cerebrale in termini anatomici e funzionali, e di esplorare il corpo umano. Viene, così, messo in evidenza lo stato funzionale e dinamico di equilibrio molecolare sia relativamente agli organi che agli oligoelementi, al fine anche di chiarire i fattori incidenti sulla adozione e sul momento deliberativo-decisionale delle condotte umane.

Queste nuove metodologie, a ben vedere, non sono altro che una versione avanzata di quelle che utilizzavano i criminologi positivisti, per cui atavismo, ereditarietà e follia-epilessia-elitismo diventano evolucionismo, genetica e neurobiologia del comportamento. I neuroscienziati del secondo Novecento con le loro tecniche di neurovisualizzazione, seguendo le antiche tracce dei pionieristici allievi di Lombroso, ritengono di aver dimostrato, attraverso l'analisi del funzionamento cerebrale e del cosiddetto potenziale di prontezza motoria, che il cervello umano "decide" prima che l'individuo stesso se ne possa rendere conto. Si è, così, inciso in modo considerevole sulla vexata quaestio del libero arbitrio e del determinismo, e sul problema se sia effettivamente il cervello l'organo responsabile del senso morale; ma si è anche osservato che l'intenzionalità cosciente è presente pure allorché il movimento, ossia l'azione, viene programmato, ma non effettivamente prodotto se non in un tempo successivo.

Le nuove acquisizioni in discorso, che hanno visto irrompere sulla scena della riflessione giuridica il soggetto in tutta la sua fisicità con la sua mente e con il suo corpo, pongono in ulteriore crisi la già travagliata esistenza della imputabilità, soprattutto nei rapporti con la colpevolezza, così da dare ulteriore vigore alle istanze riformistiche posto anche che la formula dell'art. 85 cod. pen., la quale si appella al soggetto "imputabile", costituirebbe un semplice omaggio formale alla tradizione, il cui valore è destinato però ad essere svuotato in concreto da altri ben più pregnanti principi normativi.

In questa dimensione, la disciplina contenuta nel codice penale vigente delle ipotesi tassative di non imputabilità (vizio di mente, sordomutismo, cronica intossicazione da alcool e da stupefacenti) e le presunzioni assolute di imputabilità per l'ubriaco o lo stupefatto volontario o colposo, determinano che la stessa capacità di intendere e di volere cessa di essere un presupposto indefettibile ai fini dell'applicazione della pena per palesarsi, invece, una semplice indicazione non vincolante, rivelatrice solo di una mera tendenza del sistema normativo a far coincidere la sanzione punitiva con determinate condizioni empiriche dell'agente: non può che prendersi atto della disciplina vigente in materia, frutto anch'essa di una mediazione fra opposte tendenze, che ha portato a ritenere come la locuzione "capacità d'intendere e di volere" stia ad indicare una precisa condizione di funzionamento non alterata delle facoltà psichiche, con specifico riferimento alla sfera intellettuale ed alla sfera volitiva del soggetto agente.

Un punto deve però rimanere ben saldo: il vettore di ricezione delle cognizioni neurotecnoscientifiche nel giudizio penale rimane rappresentato esclusivamente dalla figura della prova, in quanto "la neuroscientificità non può intaccare la struttura della probatio penale, ma semmai è in grado di corroborarne la portata dimostrativa, accreditandola con le conoscenze che da essa promanano, ergo dotandola di spessore (neuro) scientifico.

Ecco anche perché si è proposto, in una visione ispirata da prudenza, di dare sì ingresso a tale tipologia di indagini ed alla genetica comportamentale nel processo penale in aggiunta agli strumenti tradizionali per offrire al giudice un quadro sempre più completo ed esaustivo della situazione mentale dell'imputato. Tuttavia, se poi si osservano le regole che disciplinano lo svolgimento del processo penale non deve sussistere alcun timore in conseguenza dell'irrompere delle neurotecnoscienze nell'ambito di quel



processo, in quanto non si potrà mai determinare una sorta di espropriazione della valutazione della prova, che spetta sempre al giudice, per incanalare verso un anacronistico ritorno al criterio delle prove legali.

Al momento sono queste le acquisizioni delle neuroscienze, ma il fallibilismo epistemologico di Karl Raimund Popper, suggerisce una estrema prudenza poiché le nostre conoscenze sono e restano smentibili: nessuno, infatti, può presumere di essere in possesso di una verità razionale ed assoluta da imporre agli altri.



Approfondimenti RNF

Il potere di certificazione dell'autenticità della firma nella procura alle liti: limiti territoriali e nuove prospettive



Avv. Roberta Errico

Abstract:

L'art. 83, co. 3, cod. proc. civ. riconosce all'avvocato italiano il potere di certificare l'autenticità della firma nella procura alle liti, ma con un limite territoriale: tale potere è valido solo entro i confini nazionali. Quando la procura è sottoscritta all'estero, la certificazione deve rispettare sia la legge dello Stato straniero in cui è firmata, sia le norme sovranazionali applicabili. Tuttavia, se il sottoscrittore risiede all'estero, la procura autenticata in Italia si presume valida, salvo prova che la firma sia stata apposta al di fuori del territorio nazionale.

In un contesto sempre più digitalizzato, emergono nuove prospettive per armonizzare le norme esistenti sui limiti territoriali con l'evoluzione tecnologica. Nel presente contributo, dopo una descrizione generale dell'istituto, si esamineranno i principali orientamenti giurisprudenziali e i criteri interpretativi per bilanciare queste esigenze.

Premessa

Nel processo civile italiano la procura alle liti, regolata dall'art. 83 cod. proc. civ. può essere generale o speciale: la prima è conferita per un numero indefinito di controversie, la seconda è riferita ad una causa determinata.

Di norma, la procura deve essere conferita tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. Tuttavia, il co. 3 del medesimo articolo consente al difensore di autenticare la firma in calce o a margine dell'atto introduttivo di una fase processuale (la citazione, il ricorso, il controricorso, la comparsa di risposta o di intervento, il precetto, la domanda d'intervento nell'esecuzione, o la memoria di nomina di un nuovo difensore in aggiunta o in sostituzione di quello originario).

La norma specifica che la procura è considerata apposta "in calce" anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

Questo quadro normativo ha indotto le Sezioni Unite della Cassazione civile a ribadire che il principio di incorporazione - ossia dell'unità fisica tra procura a margine o in calce all'atto processuale (incluso il ricorso per cassazione) - è ravvisabile anche nel caso in cui la procura alle liti sia apposta in calce su foglio separato, ma materialmente congiunto, essendo stato legalizzato con la legge n. 141 del 1997, che ha inserito detta equivalenza nell'art. 83, co. 3 cod. proc. civ. (Cass. Civ., SS. UU., 9 dicembre 2022, n. 36057).

La natura giuridica dell'autentica di firma in procura

Con riferimento alla natura del potere di autentica riconosciuto all'avvocato dall'art. 83, co. 3, cod. proc. civ., la giurisprudenza è concorde nel ritenere che la dichiarazione della parte (cliente) con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale (Cass. Civ., 14 ottobre 2021, n. 28004). Partendo da questo assunto, l'avvocato che procede all'autentica della firma assume la qualifica di pubblico ufficiale, con la conseguenza che detta autentica non può essere contestata con un semplice disconoscimento prospettato dalla controparte (soggetto diverso dall'interessato – cliente sottoscrittore), ma previo esperimento di querela di falso.

Le Sezioni Unite della Cassazione Civile n. 2075 del 10 gennaio 2024, nel ribadire un orientamento risalente alla sentenza del 19 gennaio 1985, n. 144, evidenziano come “la certificazione da parte dell'avvocato della sottoscrizione del conferente la procura alle liti vada intesa non come autenticazione in senso proprio, quale quella effettuata secondo le previsioni dell'art. 2703 c.c. dal notaio o da un altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato, ma come “autenticazione minore” (o “vera di firma”).

Detta “autentica minore” - ha soltanto una funzione di attestare l'appartenenza della sottoscrizione a una determinata persona, senza che il difensore assuma su di sé, all'atto della autenticazione della firma, l'obbligo di identificazione del soggetto che rilascia il negozio unilaterale di procura.

In questo scenario argomentativo, le Sezioni Unite della Cassazione, seguite dalla giurisprudenza successiva, ritengono, ai fini della validità della certificazione ex art. 83, co. 3, cod. proc. civ. sia sufficiente che il difensore certifichi l'autografia della sottoscrizione della parte, e non anche che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza, come è invece richiesto dall'art. 2703 cod. civ. per l'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale.

La giurisprudenza sulla autentica differita

Facendo proprio detto principio, una recente sentenza della Cassazione Penale, 16 novembre 2023, n. 46394 si è spinta oltre. In particolare, in tale sentenza la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla configurabilità del reato di falso ex art. 481 cod. pen. nel caso di certificazione differita della procura, ha valorizzato la prassi tutt'altro che inusuale di scollamento temporale tra la sottoscrizione della procura e la sua autenticazione da parte del difensore. Nella parte motiva della sentenza si legge a tal riguardo come quella dell'autenticazione “differita” è prassi tutt'altro che inusuale e comunque non illecita, fermo restando, per l'appunto, che il professionista legale, nell'esercizio del suo potere attestativo, sia certo dell'identità del sottoscrittore.

Il principio di territorialità della certificazione delle firme

Resta, infine, da interrogarsi sugli sviluppi che la predetta giurisprudenza

potrebbe avere in ambito internazionale.

È indubbio che il potere di certificare l'autenticità della firma nella procura alle liti, riconosciuto dall'art. 83, co. 3, cod. proc. civ. all'avvocato, non si estende oltre i limiti del territorio nazionale (ex multis Cass. Civ., 13 gennaio 2011, n. 665: la sottoscrizione della procura speciale alle liti, se rilasciata all'estero, non può essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché tale potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale ma deve essere autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede).

Ciò tuttavia, non impedisce all'avvocato di autenticare ex art. 83, co. 3, cod. proc. civ. la firma di soggetto straniero ovvero residente all'estero.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione la circostanza che la parte sia residente all'estero non implica di per sé l'invalidità della procura speciale alle liti, che la parte medesima abbia rilasciato in calce o a margine del ricorso, pur senza l'indicazione del luogo di conferimento, atteso che, quando l'autentica della sottoscrizione sia stata effettuata da un difensore esercente in Italia, il rilascio del mandato e l'autentica della sottoscrizione del mandante devono presumersi avvenuti nel territorio dello Stato, in difetto di prova contraria da parte di chi ne contesti la validità. Ne consegue che, in difetto di prova dell'effettivo rilascio all'estero della procura - prova che incombe sulla parte che eccepisce l'invalidità - essa deve ritenersi pienamente valida (Cass. Civ., 24 aprile 2023, n. 10870; ma Cass. Civ., SS.UU. 16 novembre 1998 n. 11549 e anche nel caso in cui il soggetto sottoscrittore la procura alle liti fosse la società straniera, in persona del suo legale rappresentante, Cass. Civ., SS.UU., 28 febbraio 2007, n. 4634).

Sotto altro profilo, la mancanza dell'indicazione del luogo del conferimento non sembra possa giustificare l'invalidità della procura, attesa la presunzione di conferimento in Italia del mandato, desumibile dalla circostanza che il difensore certificante eserciti su territorio italiano.

Detta presunzione potrà certamente essere vinta da chi eccepisce il difetto di validità della procura mediante la prova contraria.

Ai fini della prova contraria, assumono rilievo vari elementi e circostanze che devono essere complessivamente valutate dal giudice al fine di supportare il suo convincimento del rilascio all'estero della procura (Cass. Civ., 30 giugno 2016, n. 13482). Tra tali elementi sono stati considerati rilevanti in modo cumulativo l'assenza di ogni indicazione del luogo e della data di rilascio della procura, la pacifica stabile residenza della parte in un paese straniero o la mancata dimostrazione del suo ingresso in Italia (attestato da carte di imbarco, prenotazione alberghiera in Bologna, trasferimento dall'aeroporto e ricevuta di pagamento), nonché il comportamento processuale della parte e, in particolare, la sua mancata risposta all'interrogatorio formale deferito dalla controparte sulla circostanza del luogo in cui la procura venne sottoscritta (Cass. Civ., 24 gennaio 2020, n. 1605; Cass. Civ., 23 ottobre 2018, n. 26828; Cass. Civ., 30 giugno 2016, n. 13482).

In definitiva, la nullità della procura alle liti con sottoscrizione autenticata dal difensore sussiste solo ove, sulla base degli elementi e circostanze fattuali dedotte dalla parte interessata all'eccezione, sia accertato che, al momento del suo rilascio, lo straniero era all'estero (Cass. Civ., 31 marzo

2020, n. 7616).

Dal punto di vista processuale, tuttavia, per contestare la validità della certificazione è necessario la proposizione della querela di falso.

Sotto altro profilo, anche nel caso di vizio di autenticazione fatta all'estero da un difensore italiano, la giurisprudenza ritiene esperibile il rimedio di cui all'art. 182 cod. proc. civ. previsto per le ipotesi di difetto di rappresentanza o di autorizzazione (Cass. Civ., 6 settembre 2018, n. 21689). Rimedio questo che, nell'attuale codice di rito, è adottato dal giudice in occasione delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis cod. proc. civ. precedenti alla fissazione della prima udienza.

Conclusioni e prospettive

L'evoluzione giurisprudenziale sopra riportata dà conto del principio di incorporazione della procura alle liti all'atto processuale al quale si riferisce, anche se resa su foglio separato e successivamente digitalizzata e del conseguente potere di certificazione dell'avvocato delle firme di tali procure.

Detto potere, pacificamente riconosciuto all'interno dello Stato italiano, attiene esclusivamente all'autentica della firma e non anche alla presenza del sottoscrittore.

In un successivo passaggio argomentativo, la giurisprudenziale penale è arrivata a riconoscere la legittimità della prassi di autenticazione differita.

Seguendo un simile approccio, finalizzato a scindere il momento della sottoscrizione da quello della autografia della firma, non sembra potersi escludere a priori un ulteriore sviluppo interpretativo nel caso di soggetti residenti all'estero.

Se è lecito procedere alla certificazione della firma a distanza si potrebbe prospettare la validità della procura alle liti, indipendentemente dal luogo in cui il soggetto sottoscrittore si trovi, ogni qual volta l'avvocato italiano, supportato dagli strumenti digitali esistenti, rispetti tutte le formalità sostanziali per accertare l'autenticità della firma del soggetto sottoscrittore, proceda all'autenticazione della firma presso il suo studio in Italia in conformità all'art. 83, co. 3, cod. proc. civ. e nel pieno rispetto del limite di territorialità di cui si è detto. Si tratta, tuttavia, di uno scenario al momento solo prospettico non supportato da un esplicito riconoscimento in giurisprudenza.

In conclusione, l'avvocato italiano può certificare la procura alle liti rilasciata da soggetto straniero ex art. 83, co.3, cod. proc. civ. a condizione che la sottoscrizione e l'autentica abbiano luogo in Italia. Gli sviluppi tecnologici potrebbero ridefinire i limiti operativi, garantendo maggiore flessibilità nel rispetto delle norme territoriali.

Estinzione immediata del sequestro preventivo in caso di sgravio



Avv. Mario Tocci
Avvocato Cassazionista del
Foro di Cosenza e Docente di
Diritto Amministrativo nelle
Università di Milano
"Statale" e Cagliari

Cassazione Penale - Sezione IV Sentenza n. 32811 del 21 agosto 2024

Sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta da:

Dott. CIAMPI Francesco Maria - Presidente

Dott. VIGNALE Lucia - Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. RICCI Anna Luisa Angela - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.A., nato a R il (omissis);

avverso l'ordinanza del 23/02/2024 del TRIB. LIBERTÀ di ROMA;

udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
sentite le conclusioni del PG GIULIO ROMANO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Udito il difensore Avvocato ARPINI ANTONELLA del foro di ROMA che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo

1. A.A. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma del 23 febbraio 2024, che, in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di precedente ordinanza dello stesso Tribunale, ha annullato il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con cui era stata disposta la revoca del sequestro preventivo emesso nei suoi confronti in relazione al reato di cui all'art. 2 D.Lgs. 74/2000 relativamente ai periodi di imposta 2015 e 2016.

La articolata vicenda cautelare oggetto dell'ordinanza del Tribunale del Riesame può essere così riassunta.

1.1. A.A. è indagato in qualità di legale rappresentante della Gedoil Srl per avere, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione annuale di detta imposta, relativamente all'anno 2015 elementi passivi fittizi per Euro 1.571.208,81, realizzando un'evasione complessiva di iva per Euro 367.224,14, tramite l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società cartiere; per avere, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione annuale

di detta imposta, relativamente all'anno 2016 elementi passivi fittizi per Euro 16.105.584,36 realizzando un'evasione complessiva di iva per Euro 3.543.228,63 tramite l'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da società cartiere.

1.2. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 16 maggio 2022, a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio del Gip Tribunale di Velletri pronunciata dal Tribunale del riesame in ordine a precedente sequestro preventivo, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del denaro esistente presso il patrimonio di Gedoil Srl nei limiti di Euro 3.910.452,77 o di altri beni societari frutto del reimpiego dei proventi dell'accertata evasione, nonché, in caso di incapacienza, finalizzato alla confisca per equivalente sempre nei limiti del tantum del profitto di altri beni del patrimonio dell'indagato A.A. Il sequestro preventivo aveva attinto materialmente beni nella disponibilità dell'indagato e della Gedoil Srl per complessivi Euro 1.515.892,44. A seguito di istanza proposta da A.A. il giudice per le indagini preliminari aveva revocato il sequestro preventivo sul rilievo della buona fede dell'indagato e in ragione del tempo trascorso dai fatti.

1.3. Con una prima ordinanza del 24 marzo 2023, il Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame ha accolto l'appello proposto dal pubblico ministero ex art. 322 bis cod. proc. pen. avverso il provvedimento di revoca del sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma e ripristinato il sequestro come originariamente disposto ritenendo sussistente il fumus commissi delicti e il periculum in mora.

1.4. La Corte di Cassazione, con sentenza del 10 ottobre 2023, aveva dichiarato inammissibile il ricorso della Gedoil Srl, per difetto di procura speciale e annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame, in accoglimento del ricorso di A.A., limitatamente alla sussistenza del periculum in mora rigettando il ricorso nel resto. In particolare la Corte di Cassazione ha rilevato che il Tribunale non aveva assolto all'onere di motivazione, che “dopo le sezioni unite Eliade non può ritenersi soddisfatto dal mero richiamo al periculum già ritenuto e comunque sussistente alla luce della incapacienza dei beni sequestrati dei beni sequestrati”.

La Corte di Cassazione ha dato atto, inoltre, che la difesa aveva depositato in data 25 settembre 2023 e 4 ottobre 2023, oltre alla sentenza della Corte di giustizia tributaria di annullamento dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2016 (quella di annullamento dell'avviso di accertamento dell'anno 2015 era già in atti), documenti tratti dall'area riservata dell'agenzia delle entrate che riepilogano la situazione debitoria della società e da cui risulterebbe lo sgravio. Si tratta di documenti - ha osservato la Corte - che, seppur successivi al provvedimento impugnato, tuttavia richiedono un accertamento di fatto che la Corte di legittimità non è in grado di compiere: in ragione dell'annullamento dell'ordinanza in accoglimento di parte del primo motivo di ricorso in punto un periculum in mora, la Corte ha demandato al giudice del rinvio la valutazione delle citate produzioni.

1.5. Il Tribunale del riesame, in sede di rinvio, si è soffermato sui punti indicati nella sentenza rescindente. In particolare:

- con riferimento alle produzioni documentali che la Corte aveva invitato a considerare, i giudici hanno osservato che non era documentata la definitività della sentenza della Corte di giustizia tributaria relativa

all'anno 2016 con la quale è stato accolto il ricorso della Gedoil avverso l'avviso di accertamento (omissis) con cui l'ufficio aveva rettificato la dichiarazione iva della società "ritenendo indetraibile l'imposta per Euro 3.542.780,34 ed intimandone il relativo pagamento, irrogando altresì sanzioni per Euro 3.958.627,50". Quanto alla documentazione allegata, il Tribunale ha ritenuto che gli sgravi non fossero stati provati, in quanto si trattava di stampe dal sito dell'agenzia delle entrate riscossioni - area riservata cittadini e imprese - della situazione debitoria della Gedoil Srl; in particolare le stampe erano relative all'avviso di accertamento n. (omissis) per Euro 148.521,51 e all'avviso di accertamento n. (omissis) per Euro 1.446.110,06: secondo il Tribunale i numeri e gli importi non corrispondevano a quelli degli avvisi di accertamento oggetto delle pronunce della giustizia tributaria, né tantomeno agli importi dell'evasione come quantificata in questo procedimento pari ad Euro 367.224,14 per l'anno 2015 ed Euro 3.453.228,63 per l'anno 2016;

- con riferimento al periculum in mora, i giudici hanno osservato che il provvedimento di ripristino del sequestro di cui all'ordinanza del Tribunale del riesame annullata è stato eseguito dal pubblico ministero ed in sede di esecuzione sono stati vincolati i seguenti beni: disponibilità finanziarie rinvenute su 10 rapporti bancari/finanziari per complessivi Euro 264.833,34, di cui 11.934,40 su conti correnti intestati alla società e la restante parte su rapporti intestati a A.A.; immobili per un valore attualizzato di Euro 798.644,92; partecipazioni societarie per un valore attualizzato di Euro 328.675,00; veicoli del valore di Euro 59.700, per un valore complessivo di Euro 1.451.803,26. Si tratta di valore inferiore a quello originario pari ad Euro 1.515.892,44. Ferma l'evidente incapienza, a fronte di un sequestro disposto per Euro 3.910.452,77 con una differenza pari a circa Euro 2.400.000, secondo i giudici ricorre l'esigenza anticipatori della confisca, di cui alla sentenza Sezione Unite Eliade. La Gedoil Srl, nonostante un patrimonio netto da bilancio al 31/12/2021 di Euro 299.685, ha risorse finanziarie oggettivamente modeste e, peraltro, significativamente ridottesi tra il dissequestro di cui al verbale dell'1 febbraio 2023 e il ripristino del sequestro, tre mesi dopo. La riduzione complessiva a seguito della temporanea revoca del sequestro delle disponibilità finanziarie apprese alla società e a A.A. è pari ad 82.588,28 Euro, senza che nulla sia stato dedotto sulla sorte di tali somme: tale contrazione, ragguardevole se si considera il breve tempo nel quale si è realizzata, palesa un chiaro concreto ed attuale pericolo di dispersione.

2. Il ricorso di A.A. è affidato a due motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla errata applicazione della normativa tributaria, alla illegittimità del sequestro per estinzione della pretesa erariale e alla conseguente insussistenza del profitto. Il ricorrente ricorda che non è possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria con sentenza anche non definitiva e di correlato provvedimento di sgravio da parte dell'amministrazione finanziaria: pertanto la prima obiezione mossa dal Tribunale relativa alla mancata prova della definitività della sentenza della Corte di giustizia tributaria è priva di pregio. Il Tribunale, inoltre, avrebbe totalmente travisato la documentazione prodotta

dalla difesa, ovvero gli estratti integrali dell’Agenzia delle Entrate da cui si evince l’avvenuto sgravio con riferimento non solo ad entrambe le annualità oggetto di contestazione, ma anche ad ogni altra partita debitoria, sia saldata che da saldare. La valorizzata discrasia tra i numeri dell’accertamento e quelli indicati dall’agente di riscossione, risultati sgravati è frutto - osserva il difensore - della mancata conoscenza della procedura in materia. Il documento prodotto è l’estratto degli eventuali debiti tributari rilasciato da Ader (Agenzia delle Entrate Riscossione) e riporta: la descrizione del titolo (nel caso di specie avviso di accertamento), l’ente creditore (nel caso di specie amministrazione finanziaria), la data di notifica del titolo, l’importo iniziale, nonché gli eventuali provvedimenti di sospensione sgravio e rateizzazione: ogni partita debitoria iscritta all’Ader ha il proprio numero di documento Ader per la cui cifra iniziale 697 (397 per l’Inps) indica la cosiddetta “presa in carico”, che, pertanto, non può corrispondere al numero dell’avviso di accertamento assegnato dall’Ente impositore (ovvero Amministrazione finanziaria).

La mancata corrispondenza degli importi è collegata, invece, invece, al fatto che l’Amministrazione finanziaria iscrive a ruolo, in caso di presentazione del ricorso, un terzo degli importi, come previsto dall’art. 15 D.P.R. 602/1973: gli importi iscritti a ruolo non potranno, dunque, corrispondere a quelli riportati nell’avviso di accertamento, essendo ridotti ad un terzo sia nella sorte che negli interessi. Negli avvisi di accertamento della Amministrazione finanziaria nella parte relativa alle avvertenze per il contribuente era precisato che in caso di presentazione del ricorso “il contribuente è intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all’obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte ed interessi come indicato nella tabella... ex art 29 comma 1 D.L. n. 78/2010 ed è poi precisato che a tali importi devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ex art. 20 D.P.R. n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo alla data di notifica fino alla data di versamento inclusa.

Inoltre il Tribunale, nel ritenere gli sgravi non provati, non aveva tenuto conto che in entrambe le sentenze della Corte di giustizia Tributaria di annullamento degli avvisi di accertamento relativi all’anno 2015 e all’anno 2016 erano riportate le date di notifica degli avvisi di accertamento impugnati, rispettivamente il 15 luglio 2021 per il 2015 e il 26 ottobre 2022 per il 2016.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del periculum in mora. Il difensore osserva che, in assenza del profitto, estinto per intervenuto sgravio da parte dell’amministrazione finanziaria, ogni considerazione in merito al periculum in mora appare superflua. Pur tuttavia, ricorda che la misura funge da garanzia di efficacia dell’eventuale successiva confisca in quanto anticipa il vincolo di indisponibilità sulla res, sicché il giudice della cautela deve esplicitare gli elementi rivelatori del rischio che l’atto espropriativo nelle more della definizione del giudizio divenga inattuabile. Il Tribunale si era limitato a valorizzare incapienza dei beni rispetto al presunto profitto, peraltro non più tale atteso l’avvenuto sgravio, senza addurre alcun elemento concreto per giustificare a distanza di quasi otto anni dai fatti il provvedimento ablatorio e non aveva, inoltre, tenuto conto che durante il lungo tempo trascorso, Gedoil non solo era rimasta amministrata dallo stes-

so soggetto, ma aveva anche acquisito un proprio impianto di distribuzione di carburanti, rendendo in tal modo più capiente il patrimonio societario; il Tribunale non aveva considerato che nel corso dei tre mesi nei quali A.A. era rientrato in possesso dei suoi beni non ne aveva disposto, consentendone così la nuova totale ablazione, eccezione fatta per i costi sostenuti per il ripristino dell'attività con conseguenti oneri verso dipendenti e fornitori.

3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato, quanto al primo assorbente motivo.

2. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, che agisce per il recupero delle somme evase, con la Conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all'ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della Commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di "sgravio" da parte dell'Amministrazione finanziaria (Sez. 3, n. 39187 del 02/07/2015, Lombardi Stronati, Rv. 264789, Sez. 3, n. 2299 del 06/12/2019, Costagliola, non mass.; Sez. 3, n. 36309 del 2019 del 13/06/2019, Recupero, non mass.; Sez. 3, n. 355 del 09/05/2018, P.M. in proc. Semini, non mass., Sez. 3, n. 3985 del 07/11/2018, Vellani, non mass.; Sez. 3, n. 28575 del 20/02/2019, Cesareo, non mass.; Sez. 3, n. 19994 del 17/04/2017, Bifulco, non mass.). Si è chiarito, in queste pronunce, che il profitto confiscabile è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, che rimane inalterato anche nella ipotesi di sospensione della esecutività della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria (Sez. 3, n. 9578 del 17/01/2013, Tanghetti, Rv. 254748). Ma diversamente dal caso della sospensione dell'esecutività della cartella esattoriale, che non fa venire meno la pretesa tributaria, laddove vi sia una pronuncia di annullamento con conseguente provvedimento di sgravio dell'Agenzia delle entrate, la situazione è tutt'affatto diversa. Come già chiarito da Sez. 3 n. 36309 del 13/06/2019, Recupero non mass., lo sgravio è qualcosa di completamente diverso dall'annullamento della cartella da parte di un giudice o dello stesso agente della riscossione, dal momento che esso proviene dall'ente impositore il quale, in tal modo, formalizza la cancellazione della propria pretesa. Il provvedimento di sgravio fiscale emesso dall'Agenzia delle Entrate ha, invero, natura di atto pubblico fidefacente, ed è costitutivo dell'effetto di estinzione del debito erariale (Sez. 5, n. 34912 del 07/03/2016, Machì, Rv. 267832). Lo sgravio rende privo di qualsiasi giustificazione "allo stato" (secondo la peculiare natura del giudizio cautelare, necessariamente *rebus sic stantibus*) il mantenimento del sequestro in assenza di qualsivoglia "attuale" pretesa erariale: a seguito non solo dell'annullamento degli avvisi di accertamento, ma anche del conseguente provvedimento di "sgravio" del debito tributario, non sussistono pretese erariali da salvaguardare e diventa, quindi, illegittimo il sequestro funzionale alla confisca per equivalente di

un profitto, in atto, inesistente (Sez. 3, n. 8226 del 28/10/2020, dep. 2021, Soave, Rv. 281586).

3. Dopo che la Corte di Cassazione, nella sentenza rescindente, aveva invitato il giudice del rinvio ad esaminare i documenti prodotti, tratti dall'Area riservata dell'Agenzia delle Entrate, il Tribunale, nel rilevare che detti documenti, non valevano a provare lo sgravio, non ha tenuto conto della normativa richiamata nel ricorso. Come osservato dal ricorrente, invero, non pare esservi dubbio che i provvedimenti di sgravio in atti si riferiscono proprio agli accertamenti dell'amministrazione finanziaria anno 2015 e anno 2016, stante la coincidenza delle date di notifica degli avvisi di accertamento impugnati, oggetto di sgravio, riportati nelle sentenze di annullamento della Commissione Tributaria. La mancata coincidenza dei numeri indicati negli atti di accertamento dell'amministrazione finanziaria e in quelli dell'agente di riscossione è conseguente al fatto che, a seguito della presa in carico del debito da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, viene assegnato un numero che è necessariamente diverso dal numero di accertamento assegnato dall'Ente impositore. La mancata coincidenza degli importi è conseguente al fatto che l'amministrazione finanziaria iscrive a ruolo un terzo delle imposte evase nonché un terzo degli interessi maturati ed inoltra la pratica all'Agenzie delle Entrate Riscossioni, che, con "avviso di presa in cardo" la annota nel cassetto fiscale del contribuente.

La documentazione prodotta vale a provare, dunque, l'avvenuto sgravio da parte dell'Amministrazione finanziaria del debito e del conseguente profitto cui si riferisce il reato tributario, in relazione al quale è stato disposto il sequestro. Con la conseguenza che l'apposizione del vincolo reale sui beni, in modo da garantire il recupero delle somme evase, non ha più ragione di essere, per essere venuta meno la pretesa dell'Ente impositore e con essa il profitto del reato contestato.

4. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e che quanto sequestrato al A.A. deve essere restituito all'avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la restituzione di quanto sequestrato al A.A. all'avente diritto.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2024.

Depositata in Cancelleria il 21 agosto 2024.

Commento

Se l'Amministrazione Finanziaria addiviene ad uno sgravio del carico afferente all'imposta sul valore aggiunto e sotteso ad una cartella esattoriale annullata giudizialmente, ancorché con sentenza non definitiva del giudice tributario, cade ipso facto il correlato sequestro preventivo preordinato alla confisca già disposto ex art. 321 c.p.p. a carico del contribuente imprenditore interessato, quale imputato nel processo penale parallelamente instauratosi a cagione della presunta evasione fiscale tramite utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

Ciò poiché, *rebus sic stantibus*, risulta cancellata la pretesa fiscale alla base delle esigenze cautelari sottostanti al sequestro medesimo.

Conseguentemente, non è più riscontrabile alcun illecito profitto da vincolare in vista della definitiva ablazione.

È quanto ha deciso la quarta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 32811/2024 del 21 agosto 2024.

Al cospetto della Suprema Regolatrice si era presentato il legale rappresentante di una società di capitali, accusato del reato di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000 circa i periodi d'imposta 2015 e 2016, onde impugnare il provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva annullato la statuizione del Giudice per le Indagini Preliminari di revoca del sequestro preventivo prodromico alla confisca di beni ritenuti costitutivi del profitto di siffatto asserito illecito penale pur in presenza di uno sgravio dell'Amministrazione Finanziaria conseguente ad una sentenza di annullamento della cartella esattoriale spiccata dall'agente della riscossione per l'esazione coattiva dei crediti pubblici in contestazione, reputando quantunque esistente la relativa situazione debitoria per via della non definitività di tale sentenza, e in considerazione della non coincidenza degli importi sgravati con quelli iscritti a ruolo.

Accogliendo il ricorso del contribuente, gli ermellini hanno rilevato che, in disparte ogni riflessione sulla definitività o meno della prodromica sentenza del giudice tributario, lo sgravio promanante dall'ente impositore riveste natura di atto pubblico fidefacente ed è costitutivo dell'effetto estintivo dell'afferente debito (come già chiarito dalle sentenze n. 34912/2016, della quinta sezione penale, e n. 8226/2021, della terza sezione penale).

Al di là della condivisibile qualificazione della natura giuridica, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di affermare che lo sgravio determina la cancellazione immediata di qualsivoglia pretesa dell'Erario circa le partite di riferimento, in virtù della sopravvenienza della nullificazione di qualsiasi profitto del contribuente riguardatone (cfr.: Cass. Pen., sez. III: 39187/2015; 19994/2017; 355/2018; 3985/2018; 2299/2019; 28575/2019; 36309/2019).

Non sussistono, quindi, in presenza di uno sgravio, profitti da vincolare a garanzia dello Stato (cfr.: Cass. Pen., sez. III, 8226/2010).

Sembra vieppiù trasparire dalle righe dell'apoftegma in commento che, al netto degli effetti dello sgravio, finanche la sentenza tributaria non definitiva di annullamento di un atto dell'Amministrazione Finanziaria elide il credito di questa verso il contribuente, rimanendone inalterata la pretesa nella sola ipotesi di mera sospensione dell'esecutività dell'atto latore ad opera del giudice del Fisco (cfr.: Cass. Pen., sez. III, 9578/2013).

Tanto, ad *abundantiam*, si verificherebbe, a parere di chi scrive, addirittura allorquando la sentenza tributaria medesima favorevole al contribuente venga sospesa dal giudice competente nelle more del gravame spieगतogli avverso.

Né tampoco rileva la discordanza degli importi sgravati rispetto a quelli considerati "evasi" e azionati, previa iscrizione a ruolo, mercé cartella esattoriale: essa, infatti, deriva dal fatto che l'Amministrazione Finanziaria, ex art. 15 del D.P.R. 602/1973, in pendenza di impugnativa del conferente atto di riscossione, esige in via provvisoria un terzo delle imposte azionate

e degli interessi maturati.

D'altronde, ad opinione dello scrivente, ogniqualvolta intervenga uno sgravio su una pretesa tributaria che abbia dato luogo ad una contestazione di illecito penale, si configura la non punibilità del reato stesso per impossibilità dell'evento dannoso, al lume dell'inesistenza dell'oggetto dell'ipotezizzata condotta criminosa ex art. 49 comma 2 c.p.p.: più semplicemente difettano i presupposti del reato de quo.

Infine, non v'è chi non veda la similitudine dell'orientamento ora in commento con quello secondo il quale (cfr.: Cass. Pen., 35175/2020) finanche la cosiddetta "rottamazione" delle cartelle di pagamento fa venire meno il profitto del reato contestato al contribuente, e, dunque, l'oggetto del sequestro preventivo, che deve essere di conseguenza revocato.

Ciò, evidentemente, secondo la Suprema Regolatrice, poiché il pagamento – quantunque senza interessi e sanzioni e sebbene dilazionato – del debito tributario iscritto a ruolo comporta l'estinzione integrale della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria.

Non basta, tuttavia, una manifestazione di volontà unilaterale, ma occorre che l'impegno sia frutto di un accordo, da manifestarsi nelle diverse forme previste dalla legge; cosicché la mera presentazione di un'istanza di "rottamazione" non produce all'uopo effetti fino al momento del suo accoglimento (cfr.: Cass. Pen., 25061/2019).

L'esenzione dall'imposta di registro dell'accordo di mediazione.

Il caso della conciliazione conclusa con contratto di compravendita e successivo definitivo stipulato fuori dalla procedura di mediazione



Avv. Mario Antonio Stoppa
Mediatore Civile e Avvocato

Con l'obiettivo di favorire la risoluzione delle controversie fuori dai tribunali, il legislatore italiano, nei primi due commi dell'art.17 del D.Lgs 28/2010, ha previsto una normativa fiscale di vantaggio per le parti che percorrono e concludono un accordo nelle procedure di mediazione.

Al comma 1, *“Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura”*, l'esenzione si applica agli atti, documenti e provvedimenti del procedimento di mediazione, ovvero compresi nell'ambito dell'attività di mediazione (ad esempio il bollo dovuto per il rilascio di una procura notarile a vendere in mediazione), tra cui l'istanza di mediazione, i documenti allegati, l'adesione alla mediazione, le eventuali memorie delle parti, «i provvedimenti» emanati dal mediatore e quindi la proposta di conciliazione, il verbale di conciliazione ed eventuali copie dello stesso, nonché la nomina e l'accettazione dell'incarico che l'Organismo di Conciliazione conferisce al mediatore (Corte di Giustizia Tributaria di 2° del Lazio, sent. n. 5745/2023).

Al comma 2, *“Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.”*

L'esenzione dell'imposta di registro prevista dal comma 2, è senza dubbio la previsione normativa di maggiore peso economico, giacché, tra le materia oggetto di mediazione rientrano le liti su diritti reali, successioni, divisioni immobiliari, usucapione, che si concludono con atti traslativi soggetti al pagamento dell'imposta di registro con importi variabili a seconda dell'aliquota prevista per l'atto stipulato.

Si tratta, a ben vedere, di un risparmio fiscale che può superare anche i diecimila euro, ragion per cui si comprende il motivo che spinge l'Agenzia delle Entrate ad effettuare controlli e a sollevare contestazioni ove manchino i presupposti di legge per l'applicazione dell'esenzione.

Dall'entrata in vigore della citata norma, tra le varie contestazioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate, due hanno riguardato:

- l'estensione, all'accordo, dell'esenzione prevista per il verbale di conciliazione;
- la distinzione, nell'applicazione dell'esenzione, tra i contratti ad effetti traslativi e ad effetti obbligatori conclusi in mediazione.

L'esenzione dell'imposta di registro applicata al verbale ed estesa all'accordo.

Nella prassi, quando le parti si conciliano, il mediatore redige il verbale di accordo nel quale dà atto della conciliazione e al quale allega il testo dell'accordo di mediazione firmato dalle parti.

Attraverso una interpretazione restrittiva della norma, in più occasioni, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l'esenzione prevista dal comma

2 (“*Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro...*”) andasse applicata al solo verbale e non anche all’accordo.

Così, se le parti davano atto di essersi conciliate senza riportare il testo dell’accordo nel verbale di conciliazione ma limitandosi ad allegarlo, per l’Agenzia delle Entrate, l’esenzione dall’imposta andava applicata al solo verbale e non anche all’accordo che assumeva di conseguenza carattere novativo rispetto a quello indicato nel verbale.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è stata cassata dalle varie Corti Tributarie che hanno riconosciuto l’esenzione prevista per il verbale di conciliazione anche per l’accordo di mediazione (“l’esenzione si applica a entrambi gli atti perché l’accordo allegato al verbale di conciliazione costituisce parte integrante dello stesso non avendo una sua autonomia giuridica e non stabilendo situazioni diverse da quelle definite nel verbale di conciliazione”, Corte di Giustizia Tributaria di 2° del Lazio (sent. n. 5745/2023).

Il caso dell’accordo di mediazione con impegno a vendere e del successivo contratto definitivo stipulato al di fuori della mediazione.

Un’altra questione oggetto di contestazione ha riguardato il caso dell’accordo di conciliazione concluso tra le parti con impegno a vendere un immobile entro una data successiva alla conclusione della procedura di mediazione.

Le parti, avvocati e notaio avevano ritenuto di applicare l’esenzione all’accordo di mediazione e al successivo contratto definitivo.

Per l’Agenzia delle Entrate, l’esenzione andava riconosciuta al solo accordo di mediazione avente ad oggetto l’impegno a vendere (ad effetti obbligatori) e non al successivo atto notarile traslativo, considerati gli effetti diversi.

In questo caso la Corte di Giustizia del Lazio ha dato ragione all’Agenzia delle Entrate, sostenendo che l’esenzione dall’imposta di registro è ammessa solo quando l’effetto traslativo avviene in mediazione.

Se le parti concludono un accordo immediatamente traslativo della proprietà del bene e si impegnano ad andare dal Notaio per i soli adempimenti relativi alla trascrizione, si applica l’esenzione, purché l’atto del notaio non abbia contenuto novativo.

Se si è in presenza di un atto ad effetti obbligatori, non è possibile considerare il successivo atto notarile come mera attuazione dell’accordo precedente, e, quindi, volto esclusivamente a consentire la pubblicità legale dell’avvenuto passaggio di proprietà e l’esenzione andrà applicata sull’accordo di mediazione e non anche sul successivo atto notarile.

Ciò, a maggior ragione quando tra l’accordo di mediazione e il successivo atto notarile le parti prendono l’impegno ad effettuare la dichiarazione di successione, ad avviare pratiche amministrative comunali, attendere l’esercizio di diritti di prelazione (Corte Giustizia Tributaria 2° LAZIO, sent. n. 4361/2024).

Sul tema, in evoluzione, va creandosi una prassi e una giurisprudenza tributaria (sebbene non unanime) ancora più restrittiva, che ritiene legittima l’esenzione alla duplice condizione che

- 1) l’effetto traslativo avvenga in mediazione e
- 2) l’intervento del notaio rogante avvenga all’interno della procedura di

mediazione e non al di fuori della stessa (Comm. Trib. di Parma, Sent. n.7/2023).

In conclusione, possiamo ritenere che la valutazione della convenienza fiscale può rappresentare uno dei motivi che orienta le parti a percorrere con più determinazione la mediazione civile rispetto al processo. Può accadere che in mediazione non si possa stipulare un contratto dagli effetti traslativi immediati ed è preferibile concludere un preliminare, tuttavia, le parti devono sempre essere informate delle conseguenze fiscali.

Come trattare i dati personali nell'amministrazione di sostegno: la cybersecurity riguarda anche l'amministratore?



Avv. Federica De Stefani

L'amministratore di sostegno, nell'esercizio delle proprie funzioni, così come risultanti dal decreto di nomina del Giudice Tutelare, tratta i dati personali dell'amministrato e pertanto è soggetto agli obblighi di tutela imposti dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

1- La figura dell'amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno è una figura introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 a tutela delle persone fragili, ossia persone "le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana" che quindi necessitano di "interventi di sostegno temporaneo o permanente".

La funzione, quindi, dell'ADS è quella di supportare le persone fragili, cercando di sostenere la capacità residua del singolo e valorizzando la centralità dell'individuo stesso e il principio di autodeterminazione.

In tal senso il Codice civile, all'art. 404, prevede che tale misura possa essere disposta nei confronti di una persona "che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi".

Secondo il dettato normativo ci sono due requisiti, uno soggettivo e uno oggettivo, legati da un nesso di causalità, che devono coesistere affinché la misura possa essere accordata e possa essere nominato un ADS: è necessario che la persona sia affetta da una infermità o da una menomazione (requisito soggettivo) e che tale situazione fisica o psichica impedisca al soggetto, anche temporaneamente, di provvedere ai propri interessi.

L'amministratore di sostegno viene nominato con un decreto emesso dal Giudice Tutelare.

Il decreto di nomina è il cuore dell'amministrazione di sostegno in quanto in esso sono contenute le specifiche attribuzioni che vengono fatte a favore dell'ADS e, pertanto, con esso vengono da un lato perimetrati i poteri dell'amministratore e dall'altro viene riconosciuta e garantita la residua capacità dell'amministrato.

In questo contesto, quindi, emergeranno anche i dati personali dell'amministrato che l'amministratore tratterà in ragione della propria nomina.

2- I dati personali: tipologia e obblighi

Come anticipato la tipologia di poteri spettanti all'ADS dipende direttamente dal decreto di nomina il quale ha lo specifico compito di modulare l'amministrazione in base alle specifiche esigenze della persona fragile.

Le tipologie di dati che possono essere trattati dall'amministratore sono sia dati comuni, sia dati ex art 9 GDPR, come ad esempio dati relativi allo stato di salute o dati attinenti alla situazione economico e finanziaria dell'amministrato.

Il primo punto sul quale indagare è quello relativo agli obblighi che incombono in capo all'ADS con riferimento ai dati personali dell'amministrato.

La base giuridica del trattamento è da rinvenire nel provvedimento di nomina emesso dal Giudice Tutelare, per cui, nel perimetro dei poteri affidati all'ADS dal decreto in parola, l'amministratore è dotato di una valida base giuridica.

Il problema si potrebbe porre nell'ipotesi in cui l'ADS eccedesse i limiti del proprio incarico: in questo caso non avrebbe alcun titolo per trattare i dati dell'amministrato e quindi, ogni eventuale trattamento attuato in violazione del decreto di nomina si configurerebbe come illecito tout court.

È importante precisare che il rapporto che si viene a creare a seguito della nomina dell'ADS riguarda unicamente due soggetti: l'amministratore e la persona fragile. Nessun altro soggetto, se non in virtù di un espresso provvedimento in tal senso del Giudice Tutelare, deve essere relazionato dall'ADS in merito notizie attinenti all'amministrazione. Si tratta, in altre parole, di un rapporto "esclusivo" tra amministratore e amministrato.

Questo comporta alcune importanti conseguenze.

Il diritto di informazione dell'amministrato

L'ADS ha il dovere di informare l'amministrato del motivo della propria presenza, delle caratteristiche del suo incarico e delle attività che dovrà svolgere, così come dovrà altresì spiegare perché tratterà i dati dell'amministrato, per quali finalità e con quali modalità.

Se da un lato l'amministrato ha il diritto di essere informato dei trattamenti cui vengono sottoposti i propri dati e, dall'altro, l'ADS ha il dovere di rendere queste informazioni alla persona fragile, in questo contesto il vero problema che si pone è quello delle modalità con le quali tali informazioni devono (o possono) essere rese.

Si deve infatti considerare che l'amministrato può avere diverse tipologie e diversi gradi di fragilità, ognuno di per sé diverso dall'altro, e richiedenti, per tale motivo, l'adozione di misure specifiche a seconda del soggetto fragile considerato.

L'ADS, quindi, dovendo rendere l'informativa ai sensi dell'art. 13 GDPR, dovrà adottare quelle misure che, già indicate nell'art. 12, dovrebbero permettere all'interessato di comprendere tipologia e modalità di trattamenti cui vengono sottoposti i propri dati. Se già è difficile riuscire a garantire questo aspetto in una situazione di normalità, il compito dell'amministratore è ancora più arduo quando il proprio amministrato è affetto da limitazioni della sfera intellettuale che rendono difficile la comprensione o il ricordo di quanto ascoltato o letto, si pensi, per esempio, ai malati di Alzheimer.

Anche in questi casi, tuttavia, persiste in capo all'amministratore l'obbligo di informare il proprio amministrato, non potendosi desumere una esenzione in via generale e astratta sulla base della sola patologia, indipendentemente dall'analisi della situazione reale e contingente in cui si trova l'amministrato.

La tutela dei dati personali e il diritto all'informazione dei terzi

Come anticipato i doveri dell'ADS sono unicamente nei confronti dell'amministrato (oltre, ovviamente che nei confronti del Giudice Tutelare). La giurisprudenza intervenuta sul punto ha sancito che l'accesso ai dati del

beneficiario deve essere riservato solo all'amministratore di sostegno e al solo fine dell'esercizio della funzione pubblicistica a lui assegnata, mentre ne è vietata la divulgazione a terzi (ex plurimis Tribunale di Massa – 15 aprile 2021).

Ci si deve chiedere, a tal proposito, se i familiari dell'amministrato possano rientrare nella categoria dei "terzi". La risposta non può che essere positiva se si considera che l'accesso ai dati del soggetto fragile è riservato esclusivamente all'ADS, con conseguente esclusione di tutti gli altri soggetti, che addirittura vengono estromessi dal fascicolo della procedura dopo la nomina dell'amministratore (in tal senso si veda Tribunale di Genova, sez. IV, 4 maggio 2022) e che qualora una persona beneficiaria non fosse sottoposta ad amministrazione di sostegno nessuno potrebbe accedere ai dati riguardanti le sue spese, i suoi redditi, la gestione della sua vita personale senza il di lei consenso, aspetto che quindi dovrà essere valutato nel caso specifico e indagato dal Giudice Tutelare.

Si pensi, ad esempio, a trattamenti sanitari urgenti e non rinviabili.

In questo caso l'ADS ha il dovere di informare i parenti sulle condizioni dell'amministrato? Secondo quanto appena evidenziato, salva l'ipotesi di una volontà espressa in tal senso dall'amministrato, l'ADS non può rivelare notizie che attengono allo stato di salute dello stesso a soggetti terzi, parenti compresi. Laddove però si tratti di situazioni particolari che prevedono cure eccezionali, ricoveri presso strutture ospedaliere o interventi chirurgici l'amministrazione può informare del trasferimento presso la struttura, ma non potrà scendere nel dettaglio. Laddove ci dovesse essere un contrasto tra quanto deciso dall'ADS e i familiari, questi ultimi dovranno rivolgersi direttamente al Giudice Tutelare affinché, indagate anche le volontà dell'amministrato, magari presenti in specifiche DAT, possa decidere nell'interesse della persona fragile.

3- La protezione dei dati personali

Trattando i dati personali dell'amministrato l'ADS è tenuto ad adottare tutte le misure idonee per garantire il massimo livello di protezione possibile. Valgono, quindi, anche con riferimento all'amministrazione tutte le norme di cybersecurity che devono essere rispettate per la protezione dei dati personali, comprese quelle relative alla scelta degli strumenti da poter utilizzare.

Qui di seguito una breve lista di best practice che l'ADS dovrebbe rispettare

Documenti e WhatsApp

I documenti, in particolare documenti di identità, certificati medici, certificati catastali, documenti bancari, credenziali di accesso a vari servizi non possono essere inviati attraverso le app di messaggistica istantanea, nemmeno se fotografati. L'ADS dovrebbe indicare tale regola anche ai familiari dell'amministrato e all'amministrato stesso, ponendo come condizione della ricevibilità del documento in questione l'invio o la consegna con altri mezzi.

Scanner

Non andrebbero utilizzate app gratuite che consentono la scannerizzazione dei documenti dell'amministrato. L'ADS è tenuto a valutare la tipologia di trattamenti di dati personali effettuati da queste app e le misure adottate dalle stesse. I documenti scannerizzati dove, come e per quanto tempo vengono conservati? L'app lo indica?

Cloud

La scelta di salvare i dati dell'amministrato in cloud è sempre legata alle garanzie fornite dal cloud stesso. L'ADS ha il dovere di analizzare i servizi utilizzati sia con riferimento alla tipologia di servizio, sia per quanto attiene alle misure adottate per la protezione dei dati salvati in quello specifico cloud. È necessario utilizzare il cloud? È necessario utilizzare quello specifico cloud? È stata effettuata una comparazione con altri servizi? La scelta si è basata solo sul costo del servizio o anche sulle caratteristiche tecniche?

Home banking

Inutile dire che la protezione delle credenziali di accesso per l'home banking dell'amministrato deve essere totale. Nessuna condivisione, quindi, delle credenziali, nemmeno con i collaboratori dello studio. Nessun appunto delle credenziali stesse in note del cellulare, foglietti, agende et similia. Recupero delle credenziali con una mail dedicata e non destinata ad un uso promiscuo.

Password

Infine le password, argomento super inflazionato, ma che porta con sé, sempre, criticità pericolosissime per la reale protezione dei dati. No a password che riportino riferimenti personali, nomi, soprannomi, date e ricorrenze. L'ADS dovrà utilizzare password lunghe, almeno 12 caratteri, alternando lettere, maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Le soluzioni per attuare correttamente e concretamente queste indicazioni sono solamente due: l'adozione di un password manager o l'utilizzo del metodo "password phrases", entrambi caratterizzati da pregi e difetti che, quindi, andranno valutati dall'ADS per il singolo caso specifico.

Conclusione

L'attività dell'amministratore di sostegno, al pari di qualunque altra attività che preveda trattamenti di dati personali, deve conformarsi alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, siano esse dettate dal GDPR o da altre normative di settore.

L'ADS, quindi, dovrà valutare i trattamenti che realizza in ragione della nomina e, sulla base di quelli, adeguare le relative operazioni, sia con riguardo alle modalità di realizzazione dei trattamenti, sia con riferimento agli strumenti impiegati.

Il Danno Parentale – Breve panoramica alla luce delle ultime sentenze della Cassazione



Avv. Carmen Reina

Il danno parentale è una categoria di danno non patrimoniale che si configura quando un individuo subisce la perdita o la compromissione di un rapporto affettivo e relazionale con un familiare, a causa di un evento lesivo provocato da un fatto illecito (ad esempio un incidente stradale, un errore medico, o un omicidio colposo).

Caratteristiche del danno parentale

Origine: Il danno parentale deriva dalla lesione dell'interesse alla vita familiare, alla condivisione affettiva e al sostegno morale tra parenti stretti.

Soggetti coinvolti: Di solito colpisce i congiunti della persona deceduta o gravemente lesa, come coniugi, figli, genitori, fratelli o nonni, ma può estendersi a relazioni affettive consolidate.

Natura: È un danno non patrimoniale, quindi non quantificabile in termini di perdita economica ma risarcibile per il pregiudizio morale, affettivo e relazionale subito.

Tipologie di Danno Parentale

Danno da perdita del rapporto affettivo

Si verifica in caso di decesso di un familiare a causa di un fatto illecito. Comprende:

La sofferenza morale per la perdita.

Il vuoto affettivo e relazionale causato dall'assenza della persona amata.

Danno da lesione del rapporto affettivo

Si verifica quando un familiare subisce una grave menomazione fisica o psichica che compromette la qualità della relazione familiare. Ad esempio:

Un genitore che diventa permanentemente invalido.

Un figlio che subisce danni cerebrali gravi.

Il Risarcimento del Danno Parentale

Per ottenere il risarcimento, è necessario dimostrare:

Il legame affettivo con la persona deceduta o lesa (generalmente tramite documentazione dello stato di famiglia o prove della relazione affettiva).

L'evento dannoso e la sua connessione causale con il danno subito (ad esempio, un incidente stradale causato da un terzo).

Il pregiudizio subito, che può includere:

Sofferenza psicologica.

Sconvolgimento della vita familiare.

Perdita della figura di riferimento.

Criteri di Quantificazione

La quantificazione del danno parentale segue criteri personalizzati, basati su:

La gravità dell'evento (morte o lesione grave).

La vicinanza affettiva tra il richiedente e la vittima.

Le linee guida o tabelle risarcitorie utilizzate dai tribunali (ad esempio, le Tabelle di Milano, che sono spesso un riferimento per i risarcimenti).

Prova del Danno

La prova del danno parentale può essere fornita attraverso:

Relazioni psicologiche o mediche che dimostrino l'impatto emotivo e psicologico.

Testimonianze di amici, parenti o conoscenti.

Documentazione della vita familiare prima e dopo l'evento.

Giurisprudenza e Orientamenti

La giurisprudenza italiana ha costantemente riconosciuto il danno parentale come una forma autonoma di danno non patrimoniale, ma ha anche posto l'accento sulla necessità di personalizzare il risarcimento. In particolare:

La Corte di Cassazione ha affermato che il danno parentale non è legato a mere formule automatiche, ma deve essere valutato caso per caso.

La perdita di un familiare o la compromissione del rapporto affettivo è considerata una lesione di diritti inviolabili della persona, garantiti dalla Costituzione (articoli 2 e 29).

Evoluzione Giurisprudenziale Recente

Negli ultimi anni, la giurisprudenza ha ulteriormente delineato i criteri per il riconoscimento e la quantificazione del danno parentale.

1. Riconoscimento del Danno Parentale

La Corte di Cassazione, in una sentenza del 30 settembre 2022 (Cass. Civ., Sez. III, n. 25541/2022), ha ribadito che il danno da perdita del rapporto parentale non può essere presunto automaticamente (in re ipsa) dalla sola esistenza del legame di parentela. È necessario fornire una prova concreta del pregiudizio subito, che può essere ottenuta anche attraverso presunzioni semplici e massime di comune esperienza.

2. Prova del Danno e Convivenza

La Suprema Corte ha chiarito che la mancanza di convivenza con la vittima non preclude il riconoscimento del danno parentale. In una sentenza del 29 settembre 2023, n. 27658, la Cassazione ha affermato che il difetto di convivenza non costituisce un elemento preclusivo della prova del danno, sottolineando l'importanza di valutare caso per caso il complesso degli indici probatori relativi a ciascun rapporto parentale.

3. Personalizzazione del Risarcimento

La giurisprudenza ha enfatizzato la necessità di una personalizzazione del risarcimento del danno parentale, tenendo conto delle specifiche circostanze del caso concreto, come la qualità e l'intensità del legame affettivo, l'età delle parti coinvolte e l'effettiva sofferenza patita (Ordinanza del 21 ottobre 2024 -Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 27142/2024). Questo approccio mira a

garantire un risarcimento equo e adeguato al pregiudizio subito.

La Corte ha chiarito che la mancanza di convivenza con la vittima non preclude automaticamente il riconoscimento del danno parentale. In una sentenza del 29 settembre 2023 (Cass. Civ., Sez. III, n. 27658/2023), è stato affermato che, sebbene la convivenza possa costituire un elemento probatorio utile, non è un requisito indispensabile per dimostrare l'esistenza di rapporti di affetto e solidarietà tra il defunto e i suoi familiari. Pertanto, anche in assenza di convivenza, è possibile riconoscere il danno parentale, purché venga adeguatamente dimostrata l'esistenza di un legame affettivo significativo.

4. Tabelle Risarcitorie

Per uniformare la quantificazione del danno parentale, molti tribunali italiani utilizzano le Tabelle di Milano, che forniscono parametri orientativi per il risarcimento. Tuttavia, la giurisprudenza sottolinea che tali tabelle devono essere applicate con flessibilità, adattandole alle peculiarità del caso concreto per evitare automatismi che potrebbero condurre a risarcimenti inadeguati.

Alcuni indici grafologici per valutare la genuinità del testamento olografo



Dott.ssa Romina Casella

Il testamento olografo è una particolare tipologia di testamento in cui il testatore redige di proprio pugno le sue ultime volontà, riportandole integralmente per iscritto, accompagnandole con la data completa e la sua firma, come previsto dalla legge. Per il grafologo peritale, le informazioni sul de cuius sono fondamentali: età, stato di salute, livello culturale e professione, tra le altre, costituiscono elementi essenziali per comprendere a fondo il contesto in cui è stato redatto il testamento e, conseguentemente, per esprimere un giudizio accurato.

Uno degli aspetti principali da considerare è l'età del de cuius. La scrittura evolve con il tempo, subendo inevitabilmente modificazioni nel corso della vita. La grafia di una persona giovane è caratterizzata da maggiore fluidità ed elasticità rispetto a quella di un anziano, in cui prevalgono indurimenti nei tratti grafici, riduzioni delle spinte espansive, tremori naturali e frammentazioni. Questi cambiamenti, tipici dell'invecchiamento, riflettono una progressiva perdita di coordinazione motoria e di stabilità pressoria, aggravate in molti casi da condizioni patologiche specifiche.

Lo stato di salute del de cuius è un altro elemento cruciale. Alcune patologie, come il morbo di Parkinson, influenzano significativamente la scrittura, generando micrografia, riduzione delle ampiezze e tremori specifici. Tuttavia, è importante ricordare che gli effetti delle malattie possono variare da persona a persona, e una conoscenza dettagliata delle condizioni cliniche del testatore può aiutare il grafologo a distinguere tra fenomenologie naturali e segni di artificiosità.

Anche il livello culturale e la professione del de cuius giocano un ruolo significativo. La capacità espressiva e le modalità di scrittura di una persona sono strettamente correlate al suo bagaglio culturale e alle influenze della sua attività lavorativa. Questi elementi possono determinare specifici condizionamenti grafici che non devono essere sottovalutati, ma anzi contestualizzati nell'analisi.

Un esempio interessante riguarda le situazioni in cui il testatore ha subito un infortunio o ha utilizzato una mano non abituale per scrivere il testamento. In questi casi, la scrittura può apparire insicura o irregolare, suscitando dubbi sulla sua autenticità. Tuttavia, tali peculiarità non devono essere interpretate immediatamente come artificiali, ma vanno analizzate alla luce delle circostanze oggettive.

Un aspetto centrale nell'analisi del testamento olografo è la valutazione della spontaneità della scrittura. La scrittura spontanea si caratterizza per coerenza e fluidità, mentre una grafia artificiosa presenta elementi di forzatura, come variazioni nelle ampiezze, nella velocità e nella pressione. Gli elementi di contraddizione intrinseca, come incoerenze stilistiche o variazioni improvvise nel tratto, sono segnali importanti che possono indicare la falsificazione del documento.

Tra i segnali più evidenti di artificiosità, emergono le cosiddette variazioni di ruolo, spesso legate a parole o locuzioni non comuni nella scrittura abituale del testatore. Ad esempio, termini come "nomino erede" o "usufrutto" possono essere riprodotti in modo incoerente rispetto al resto del testo,

suggerendo che siano stati inventati ex novo dall'imitatore.

Anche gli aspetti formali, come l'impaginazione, la lunghezza del testo e il modo di andare a capo, forniscono indizi preziosi. Testamenti eccessivamente sintetici o, al contrario, insolitamente lunghi possono rappresentare un campanello d'allarme. Inoltre, variazioni grafiche legate al tipo di carta, inchiostro o strumento di scrittura devono essere considerate nel contesto delle condizioni oggettive e soggettive del testatore.

Un elemento fondamentale nell'analisi è lo studio della qualità del tratto grafico. Intensità, ampiezza e velocità devono essere coerenti tra loro, riflettendo il ritmo scrittorio individuale. Quando tali caratteristiche non si accordano, emergono segnali di artificiosità. Per esempio, nel morbo di Parkinson, il movimento grafico appare frammentato e caratterizzato da piccoli scatti, ma se queste peculiarità sono accompagnate da una pressione anomala o da tratti incoerenti, si potrebbe ipotizzare un tentativo di imitazione.

Infine, la naturalezza della scrittura rappresenta un aspetto imprescindibile. Una grafia autentica riflette la natura temperamentale del soggetto, anche se condizionata dall'esperienza di vita e dalle circostanze contingenti. Al contrario, una grafia artificiosa manca di quella coerenza dinamica e ritmica che è propria di ogni scrittura genuina.

In conclusione, l'analisi del testamento olografo richiede al grafologo una conoscenza approfondita delle variabili che influenzano la scrittura e un approccio critico nella valutazione di tutti gli elementi presenti. Solo attraverso un'indagine accurata e contestualizzata è possibile distinguere tra autenticità e falsificazione, garantendo la salvaguardia del valore legale del documento e l'equità della sua corretta interpretazione.

La tutela dei diritti fondamentali nei procedimenti di estradizione: il caso Abedini e il bilanciamento tra obblighi internazionali e sovranità nazionale



Avv. Leonardo Lucente

Il caso di Alireza Abedini, oltre ad avere rilevanti implicazioni politiche e morali, si presta a un'analisi approfondita sotto il profilo giuridico, mettendo in evidenza aspetti specifici legati alla tutela dei diritti fondamentali, all'applicazione delle norme interne e internazionali, e al bilanciamento tra obblighi di cooperazione e sovranità statale. Il procedimento di estradizione rappresenta uno degli ambiti più complessi del diritto internazionale, proprio per la necessità di armonizzare norme provenienti da fonti diverse, spesso in conflitto tra loro.

Uno dei principali limiti giuridici all'extradizione è rappresentato dalla tutela dei diritti fondamentali, sancita sia a livello costituzionale che internazionale. L'articolo 26 della Costituzione italiana stabilisce che l'extradizione non può essere concessa per reati politici e richiede che essa avvenga nel rispetto delle convenzioni internazionali. Questo principio costituzionale si riflette in numerose disposizioni del Codice di Procedura Penale, tra cui l'articolo 698, che vieta l'extradizione quando esiste il rischio che la persona estradata subisca trattamenti inumani o degradanti.

In questo contesto, la Corte Costituzionale italiana ha svolto un ruolo cruciale nel chiarire i limiti alla cooperazione internazionale in materia di estradizione. Con la sentenza n. 223/1996, la Corte ha affermato che l'Italia non può procedere all'extradizione di una persona se ciò comporta una violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani. Questa pronuncia si inserisce in un più ampio orientamento giurisprudenziale che pone la tutela della dignità umana al centro del sistema giuridico italiano.

Sul piano internazionale, l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) stabilisce che nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. Questo principio è stato interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in modo rigoroso, imponendo agli Stati membri l'obbligo di valutare attentamente ogni richiesta di estradizione alla luce delle condizioni del Paese richiedente. Nel caso *Soering c. Regno Unito* (1989), la Corte ha stabilito che il rischio di esposizione a trattamenti inumani o degradanti costituisce una violazione dell'articolo 3 della CEDU, anche se tali trattamenti sono commessi da uno Stato terzo. Questo principio è stato successivamente confermato in numerosi altri casi, tra cui *Chahal c. Regno Unito* (1996) e *Othman (Abu Qatada) c. Regno Unito* (2012).

Un altro importante limite giuridico all'extradizione è rappresentato dal principio di specialità, sancito dall'articolo 705 del Codice di Procedura Penale. Questo principio garantisce che la persona estradata possa essere giudicata solo per i reati indicati nella richiesta di estradizione, evitando che il Paese richiedente possa ampliare unilateralmente le accuse o modificare la natura delle imputazioni. Il principio di specialità è riconosciuto anche a livello internazionale, essendo previsto in numerosi trattati bilaterali e multilaterali sull'extradizione. La giurisprudenza italiana ha sottolineato l'importanza di questo principio come garanzia fondamentale per l'equità del

processo. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 56417/2018, ha chiarito che il rispetto del principio di specialità è un requisito imprescindibile per la concessione dell'extradizione, poiché mira a proteggere la persona estradata da eventuali abusi o da modifiche arbitrarie delle accuse. Nel caso di Abedini, esiste il rischio concreto che, una volta estradato negli Stati Uniti, egli possa essere perseguito per reati non contemplati nella richiesta iniziale, soprattutto considerando il contesto geopolitico e la natura delle accuse. L'articolo 26 della Costituzione italiana vieta espressamente l'extradizione per reati politici, un principio che trova applicazione anche nell'articolo 705 c.p.p. La nozione di reato politico è stata oggetto di approfondita analisi giurisprudenziale, sia a livello nazionale che internazionale. La Corte di Cassazione italiana ha stabilito che un reato può essere considerato politico quando è diretto a modificare l'ordine politico, sociale o economico di uno Stato, oppure quando è strettamente legato a un contesto di conflitto politico. Nel caso di Abedini, le accuse di violazione delle sanzioni economiche contro l'Iran potrebbero essere considerate reati politici, soprattutto se si tiene conto del contesto geopolitico in cui si inseriscono. Le sanzioni economiche, infatti, non sono semplicemente strumenti di regolazione economica, ma rappresentano anche una forma di pressione politica volta a modificare il comportamento di uno Stato. La difesa di Abedini potrebbe sostenere che le presunte violazioni delle sanzioni siano intrinsecamente collegate al conflitto politico tra Stati Uniti e Iran, rendendo quindi inapplicabile l'extradizione.

Un aspetto centrale del dibattito giuridico riguarda il rapporto tra la giurisprudenza costituzionale italiana e le decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 348/2007, ha affermato che le norme della CEDU hanno un valore intermedio tra la Costituzione e le leggi ordinarie, fungendo da parametro di legittimità per la legislazione nazionale. Questo principio implica che ogni decisione in materia di estradizione deve essere conforme non solo alla Costituzione italiana, ma anche alle norme e ai principi sanciti dalla CEDU. Nel caso di Abedini, la Corte EDU potrebbe svolgere un ruolo decisivo, qualora venisse presentato un ricorso contro una decisione di estradizione. La giurisprudenza della Corte, come dimostrano i casi Soering e Chahal, offre una protezione particolarmente forte contro i rischi di trattamenti inumani o degradanti, imponendo agli Stati l'obbligo di verificare con attenzione le condizioni del Paese richiedente.

Il caso Abedini evidenzia la complessità dei procedimenti di estradizione e la necessità di bilanciare gli obblighi internazionali con il rispetto dei diritti fondamentali. Attraverso un'attenta applicazione dei principi costituzionali e internazionali, l'Italia ha l'opportunità di riaffermare il proprio ruolo come garante della dignità umana e della giustizia, contribuendo allo sviluppo di un sistema di estradizione equo e rispettoso dei valori fondamentali. Questo caso rappresenta un banco di prova per l'intero sistema giuridico, offrendo l'occasione di ribadire l'importanza di una cooperazione internazionale che non comprometta mai i diritti della persona.

Nuova causa di estinzione del giudizio, una giustizia per ricchi



Avv. Francesca D'Alessandro

Nel tentativo vano di ridurre il contenzioso, il legislatore ha adottato una serie di provvedimenti legislativi che, di fatto, si pongono in evidente contrapposizione con il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione, violando il diritto di ogni cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. È di tutta evidenza che, già con la legge 28/2010, modificata e ampliata con la riforma Cartabia, aver condizionato l'azione giudiziaria alla preliminare proposta di un tentativo di mediazione, ha significato, per i cittadini, ulteriori esborsi che si sommano a quelli già previsti per l'accesso al giudizio.

Dopo la riforma Cartabia, i costi della mediazione si sono quadruplicati e sono aumentate le materie sottoposte alla condizione di procedibilità del tentativo obbligatorio di mediazione. Come detto, la manovra finalizzata a scoraggiare i cittadini al ricorso a giudizio ha avuto un ulteriore colpo a seguito dell'approvazione del disegno di legge di bilancio 2025, il quale ha previsto l'inserimento di una nuova causa di estinzione del giudizio mediante l'introduzione dell'art. 307 bis c.p.c.

Nel dettaglio, ai sensi del nuovo art. 307 bis c.p.c., il giudice è tenuto a pronunciare l'estinzione del giudizio qualora rilevi un omesso o insufficiente versamento del contributo unificato.

Tale ultima disposizione comporterebbe una contrazione del diritto di azione a tutela dei propri diritti e interessi che si porrebbe in evidente contraddizione con il dettato costituzionale.

Secondo una visione d'insieme, appare sempre più chiaro l'obiettivo cui mira il legislatore: riduzione dei tempi della giustizia attraverso una contrazione dei giudizi.

Tuttavia, non si potrà non condannare tale scelta posto che se da un lato i provvedimenti citati hanno fortemente condizionato l'accesso alla giustizia, dall'altro, nessun beneficio si è riscontrato sotto il profilo della celerità dei giudizi.

Si consideri, a titolo esemplificativo, che la magistratura, non essendo prevista alcuna sanzione, impiega diversi mesi e in qualche caso anche anni per emettere provvedimenti a seguito di trattazione cartolare, provvedimenti che prima della riforma venivano adottati all'esito dell'udienza in presenza.

La conseguenza delle scelte legislative ha comportato una gravissima violazione del diritto di difesa, nessun beneficio sotto il profilo della ragionevole durata del processo e, soprattutto, ha determinato, sotto l'aspetto più squisitamente sociale, una prevaricazione dei forti rispetto ai più deboli che, non potendo più avere accesso alla giustizia, si troveranno nella condizione di dover necessariamente soccombere.

La questione, che appare chiara agli operatori del diritto, non è sicuramente sfuggita al legislatore il quale, se da una parte si è preoccupato di adottare provvedimenti tanto lesivi del diritto di difesa, dall'altra neppure ha considerato la necessità di mitigare gli effetti attraverso una modifica della legge che consente ai meno abbienti di accedere al patrocinio a carico dello Stato.

Tale modifica potrebbe prevedere accessi scaglionati almeno all'esenzio-



ne dal versamento del contributo unificato. Auspicando una revisione dei provvedimenti legislativi che tenga conto delle effettive esigenze della giustizia, RNF ritiene di dover stigmatizzare negativamente il nuovo art. 307 bis c.p.c. perché si pone in netta contrapposizione con il diritto prevalente di tutela dei diritti.



JURANEWS



SINTESE

MASSIME



AI



Scopri

JURANEWS AI

consulta le sentenze, chiedi all'intelligenza artificiale
di generare la massima e/o la sintesi della sentenza



Approfondimenti JURANEWS

Provvedimenti tributari:

Il divieto di integrazione della motivazione in sede processuale



JURANEWS

A cura del Comitato scientifico
JURANEWS

Il novellato art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (modificato dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219) prevede che

«Gli atti dell'amministrazione finanziaria, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono motivati, a pena di annullabilità, indicando specificamente i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, che non è già stato portato a conoscenza dell'interessato lo stesso è allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indica espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati.

l-bis. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.»

La disposizione normativa recepisce il principio di matrice giurisprudenziale secondo cui

«le ragioni poste a fondamento dell'atto impositivo non possono essere mutate nella successiva sede contenziosa provocata dall'impugnativa del contribuente, e ciò a presidio del diritto di difesa di quest'ultimo, giacché una tale modifica o estensione della motivazione violerebbero l'art. 7, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212» (Cass. civ., sez. trib., 11 gennaio 2024, n. 1126)

poiché

«D'altro canto, proprio in ragione del fatto che i motivi del ricorso sono già contenuti nel reclamo e non sono successivamente modificabili – salva, naturalmente, l'integrazione «resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti a opera delle altre parti o per ordine della commissione» (art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992) – deve escludersi che l'amministrazione finanziaria possa avanzare una pretesa che, ancorché inferiore rispetto a quella iniziale, sia diversamente motivata o fondata su nuovi presupposti. Tale interpretazione costituzionalmente adeguata dei poteri dell'amministrazione finanziaria esclude, evidentemente, che l'indicata impossibilità di modificare i motivi di doglianza contenuti nel reclamo possa ledere il diritto di difesa del ricorrente» (Corte cost., 16 aprile 2014, n. 98).

E invero,

«L'obbligo di motivazione dell'atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l'opportunità di esperire l'impugnazione giudiziale e sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l'an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al mede-

simo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa [non assumendo rilevanza] la circostanza che la contribuente abbia comunque potuto difendersi efficacemente in giudizio, non potendo operarsi una lettura riduttiva del ruolo della motivazione che, pur letta in funzione del diritto di difesa, finisce per legittimare un inammissibile giudizio ex post sulla sufficienza della stessa, argomentata dalla difesa comunque svolta dal contribuente, piuttosto che un giudizio ex ante argomentato sulla rispondenza degli elementi enunciati nella motivazione a consentire ex se l'esercizio effettivo del diritto di difesa.» (Cass. civ., sez. V, 31 luglio 2020, n. 16480, ord.).

Mutuando dalla giurisprudenza amministrativa la Corte di cassazione infatti ha ribadito come per

«insegnamento tradizionale e consolidato [...] la motivazione deve precedere e non seguire il provvedimento, a tutela oltre che del buon andamento e dell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario degli stessi principi di parità delle parti e giusto processo [...] e di pienezza della tutela secondo il diritto europeo [...] i quali convergono nella centralità della motivazione quale presidio del diritto costituzionale di difesa.» (Cass. civ., sez. trib., 18 ottobre 2021, n. 28560).

Si è ribadito pertanto

«il divieto di una motivazione “postuma” del provvedimento impugnato, situazione che si verifica quando l'Amministrazione finanziaria colma ex post, e cioè in giudizio, le lacune dell'atto impositivo caratterizzato da un'insufficiente esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda, avendo affermato che “tali elementi conoscitivi devono essere forniti all'interessato non solo tempestivamente con l'inserimento ad origine nel provvedimento impositivo, ma anche con quel grado di determinatezza ed intellegibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del proprio diritto di difesa”» (Cass. civ., sez. trib., 7 aprile 2022, n. 11284, ord.).

Di recente, la Corte di cassazione ha evidenziato come

«la preclusione ad una postuma e tardiva integrazione – con valore sanante – di una motivazione carente o insufficiente non impedisce all'amministrazione finanziaria di controdedurre alle censure del contribuente in sede processuale per difendere la motivazione ab origine adeguata anche con la prospettazione ad abundantiam di nuovi argomenti o la produzione di nuovi documenti, che non erano stati enunciati, riprodotti o menzionati nell'atto di accertamento, ma che, comunque, assumono rilevanza processuale sul piano della delimitazione del thema decidendum e del thema probandum». (Cass. civ., sez. trib., 18 luglio 2024, n. 19840, ord).

In altre parole, la Corte ha ritenuto, invero ammissibile la produzione in giudizio di documenti da parte dell'amministrazione non aventi valenza integrativa della motivazione, e, pertanto, non diretta a colmare un vuoto che costituirebbe un vizio del provvedimento, ma soltanto a supportare sul piano probatorio la difesa della sua legittimità da parte dell'amministrazione finanziaria.

Inoltre, al Corte ha distinto tra divieto di integrazione in giudizio della motivazione e illustrazione o dimostrazione dei fondamenti di un atto tri-

butario

«che - pur contenendo una succinta esposizione dei motivi (sufficiente a consentire l'esercizio del diritto di difesa) - non li indichi espressamente, [giacché ...] un conto è l'invalidità (insanabile nel corso del giudizio) di un provvedimento del tutto immotivato, un altro è l'insufficienza (o carenza) della motivazione dell'atto - che, pur omettendo di esplicitare tutti i suoi presupposti, contenga sufficienti elementi per rendere edotto il destinatario della sua ragione ultima e assicurargli il diritto di difesa (soprattutto quando le ragioni sottese all'emissione dell'atto gravato siano desumibili dagli atti inerenti la fase infraprocedimentale nei cui confronti, quindi, la motivazione postuma si atteggia a semplice specificazione o chiarimento) – alla quale può porsi rimedio nel contraddittorio processuale» (Cass. civ., sez. trib., 18 ottobre 2021, n. 28560 ord.).

Il divieto di integrazione della motivazione in sede giudiziale e la possibilità, invece, di consentirne una dettagliata illustrazione si rinvolge anche al giudice con riferimento all'utilizzo dei poteri istruttori previsti dall'art. 7 del d.lgs. n. 546 del 1992 (Corte cost., 27 marzo 2007, n. 109).

Diversa, invece, è l'ipotesi in cui la motivazione del provvedimento impugnato venga successivamente adottata dall'amministrazione finanziaria, anche in corso di giudizio, con l'adozione di un nuovo atto sostitutivo e o integrativo del precedente che implica l'esame dei casi e dei tempi e della disciplina relativa ad ogni specifico atto.

Calogero Commandatore - Primo Referendario TAR Sicilia

Legittimità dell'esclusione di un operatore economico da una gara pubblica

Consiglio di Stato - Sezione VII - Sentenza n. 9783 del 6 dicembre 2024

Massima: *“Qualora il sopralluogo di cui all’art. 79, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, richiesto a pena di esclusione dalla procedura di gara, sia stato effettuato ma in maniera irregolare, è illegittima l’esclusione dell’operatore economico senza che sia stato azionato il soccorso istruttorio, non trattandosi della sanatoria di una carenza sostanziale dell’offerta ma di ratificare un adempimento ante offerta già compiuto”.* (massima non ufficiale)

Con la sentenza che si annota, il Consiglio di Stato si pronuncia sulla legittimità della esclusione di un operatore economico da una gara pubblica nel caso in cui la formulazione dell’offerta debba essere preceduta, per previsione del capitolato d’oneri, da un sopralluogo dei luoghi ed esso sia effettuato in maniera irregolare.

Per giurisprudenza consolidata, il sopralluogo, consentendo una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi nonché una migliore valutazione degli interventi da effettuare, è funzionale alla formulazione di un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto (Cons. Stato, Sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1037).

Proprio in ragione della funzione del sopralluogo, è stato anche ritenuto che un simile obbligo è da considerarsi superfluo e sproporzionato allorché sia imposto ad un concorrente che sia gestore uscente del servizio, il quale si trova già nelle condizioni soggettive ideali per conoscere in modo pieno le caratteristiche dei luoghi in cui svolgere la prestazione oggetto della procedura di gara (Cons. Stato, Sez. III, 12 ottobre 2020, n. 6033).

La stessa giurisprudenza ha dubitato della correttezza della previsione del sopralluogo, a pena di esclusione dalla partecipazione alla gara, nella vigenza del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la formulazione dell’art. 79, comma 2, che fa sì riferimento alle ipotesi in cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara”, ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati “possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”, senza, dunque, farne derivare effetti espulsivi automatici in caso di mancato compimento.

Inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha segnalato, in una simile interpretazione, il possibile contrasto con i principi di massima partecipazione alle gare e divieto di aggravio del procedimento ogni qualvolta, per le peculiarità del contratto da affidare, la inosservanza dell’obbligo di sopralluogo in alcun modo impedisca il perseguimento dei risultati verso cui è diretta l’azione amministrativa, né il suo adempimento possa dirsi funzionale a garantire il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 29 maggio 2019, n. 3581).

Tale opzione ermeneutica è coerente con il principio dell’accesso al mercato previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 secondo cui

“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità”,

il quale costituisce criterio primario per l’applicazione e l’interpretazione delle altre disposizioni del vigente codice degli appalti.

Per le predette considerazioni, allora, il disciplinare di gara deve essere inteso in senso restrittivo, come comportante l’esclusione nella sola ipotesi di mancato sopralluogo: qualora il sopralluogo sia stato effettuato ma in maniera irregolare, è illegittima l’esclusione dell’operatore economico senza che sia stato azionato il soccorso istruttorio, non trattandosi della sanatoria di una carenza sostanziale dell’offerta ma di ratificare un adempimento ante offerta già compiuto.

Manuela Bucca - Referendario TAR Sicilia - Catania

Coubicazione degli impianti di comunicazione elettronica

TAR Campania - Salerno - Sezione I - Sentenza n. 2428 del 10 dicembre 2024

Massima: *“La coubicazione degli impianti di comunicazione elettronica si configura come uno strumento eccezionale, potendo essere imposta solo in casi specifici e risultando assoggettata a precisi vincoli procedurali, alla garanzia del contraddittorio e alla dimostrazione della necessarietà da parte del soggetto pubblico con riferimento ai presupposti delineati ex art. 50, sicché non solo l’amministrazione procedente è tenuta a indicare le ragioni, quali la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della pubblica sicurezza, da cui discenderebbe la necessità della coubicazione ma l’istante non è neppure onerato dal dimostrare l’impossibilità di coubicazione”.* (massima non ufficiale)

Con la decisione in commento il TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, ha ribadito importanti principi in tema di localizzazione degli impianti necessari per l’erogazione del servizio di comunicazioni elettroniche.

Nello specifico, l’istanza della ricorrente, volta all’installazione di un’infrastruttura costituita da un palo poligonale metallico essenziale per fornire il proprio servizio, è stata respinta, tra l’altro, perché l’istante non avrebbe dimostrato l’impossibilità di coubicazione.

Ai sensi dell’art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 259/2003

«Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l’espropriazione o per l’uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l’opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici».

Tanto presso, il Collegio ha evidenziato che la coubicazione

«si configura come uno strumento eccezionale, potendo essere imposta solo in casi specifici e risultando assoggettata a precisi vincoli procedurali, alla garanzia del contraddittorio e alla dimostrazione della necessarietà da parte del soggetto pubblico con riferimento ai presupposti delineati ex art. 50 “al fine di tutelare l’ambiente, la salute pub-

blica e la pubblica sicurezza e di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale”».

Ne consegue che non solo l'amministrazione procedente è tenuta a indicare le ragioni, quali la tutela dell'ambiente, della salute pubblica e della pubblica sicurezza, da cui discenderebbe la necessità della coubicazione ma l'istante non è neppure onerato dal dimostrare l'impossibilità di coubicazione.

Luca Pavia - Referendario TAR Piemonte

Il diritto all'oblio oncologico

Legge 7 dicembre 2023, n. 193

1.- Premessa

Tra i diritti della personalità, stanno assumendo crescente rilievo i c.d. diritti di nuova emersione, ossia quei diritti estranei all'impianto originario del Codice civile del 1942 ma elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel corso degli anni, così rispondendo alle esigenze nate nella società contemporanea.

Tra i diritti di nuova emersione, riveste particolare interesse il diritto all'oblio, che richiama la pretesa dell'individuo di essere dimenticato e di rimuovere i legami con vicende aventi in passato caratteri di attualità e rilevanza pubblica.

Il diritto all'oblio oncologico costituisce una subspecie del diritto all'oblio ed è declinabile come il diritto delle persone guarite da un tumore di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica.

La questione appare di non poco conto, se si considera che, per lungo tempo, le persone che, pur avendo superato la malattia, erano costrette a dichiarare la patologia pregressa ogniqualvolta dovessero richiedere un mutuo, stipulare una polizza assicurativa, essere assunti sul lavoro o avviare le pratiche per l'adozione di un bambino, solo per citare i casi più eclatanti.

Tale situazione comportava necessariamente una pesante discriminazione ai danni di una moltitudine di individui che, pur essendo clinicamente guariti, si trovavano così a essere considerati "socialmente malati".

Dopo molti anni di inerzia, è stata finalmente approvata la legge 7 dicembre 2023, n. 193, rubricata "diritto delle persone guarite da un tumore di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica", che è stata accolta come un grande traguardo per l'Italia, che può così beneficiare di una delle norme più all'avanguardia per la tutela degli ex malati oncologici.

2.- La legge 7 dicembre 2023, n. 193

Come sopra accennato, il 7 dicembre 2023 stata approvata la legge n. 193, entrata in vigore il successivo 2 gennaio 2024, che ha dettato importantissimi principi in tema di diritto all'oblio oncologico.

La finalità della legge è quella indicata nell'art. 1, comma 1, ossia l'esclusione di

«qualsiasi forma di pregiudizio o disparità di trattamento, la presente legge reca disposizioni in materia di parità di trattamento, non discriminazione e garanzia del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 final, del 3 febbraio 2021, nonché dell'articolo 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto

1955, n. 84».

Dopo aver sancito il principio di parità di trattamento tra gli individui, la legge passa a definire il diritto di oblio oncologico in termini di «diritto delle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini in merito alla propria pregressa condizione patologica, nei casi di cui alla presente legge» (art. 1, comma 2).

Gli ambiti applicativi della legge in esame sono sostanzialmente tre, ossia:

- i) l'accesso ai servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi;
- ii) l'adozione di minori di età e
- iii) l'accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale.

Con riferimento al primo ambito, l'art. 2, comma 1, prescrive che

«Ai fini della stipulazione o del rinnovo di contratti relativi a servizi bancari, finanziari, di investimento e assicurativi nonché nell'ambito della stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati, quando, al momento della stipulazione del contratto o successivamente, le informazioni sono suscettibili di influenzarne condizioni e termini, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente concernenti patologie oncologiche da cui la stessa sia stata precedentemente affetta e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Le informazioni di cui al presente comma non possono essere acquisite neanche da fonti diverse dal contraente e, qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali».

La norma precisa, poi, che, anche laddove le suddette informazioni fossero già in possesso della banca, dell'istituto di credito, dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario finanziario o assicurativo, esse non possano essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del cliente una volta decorso il termine di cui all'art. 2, comma 1. Allo stesso modo, è espressamente fatto divieto a banche, istituti di credito, imprese di assicurazioni e intermediari finanziari o assicurativi di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo per la stipulazione dei relativi contratti.

Altro ambito oggetto di importanti innovazioni è, poi, quello relativo all'adozione di minori di età.

L'art. 3, comma 1, ha, infatti, modificato l'art. 22, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, aggiungendo dopo il primo periodo che

«Le indagini di cui al primo periodo concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi più di dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero più di cinque anni se la patologia è insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età».

Infine, con riferimento all'accesso al lavoro, l'art. 4 ha previsto che

«Ai fini dell'accesso alle procedure concorsuali e selettive, pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l'accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute dei candidati, è fatto divieto di richiedere informazioni relative allo stato di salute dei candidati medesimi concernenti patologie oncologiche da cui essi siano stati precedentemente affetti e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età».

L'art. 5, infine, prevede che, nelle more dell'emanazione delle modalità di attuazione delle disposizioni della legge in esame, *«i contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti in corso per l'adozione, nazionale e internazionale, nonché i concorsi banditi dopo la medesima data di entrata in vigore della presente legge devono conformarsi ai principi ivi introdotti, a pena di nullità delle singole clausole contrattuali o della parte degli atti amministrativi, anche endoprocedimentali, da essi difforni. La nullità opera soltanto a vantaggio della persona fisica contraente ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento».*

3.- I decreti attuativi

Alla data odierna sono stati pubblicati tre dei quattro decreti attuativi previsti dalla legge 193/2023.

Nello specifico, con il primo decreto del 22 marzo 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2024, è stata approvata la tabella delle patologie per le quali è previsto un termine ridotto per il maturarsi dell'oblio oncologico rispetto al limite previsto dagli artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. a).

In particolare, i tumori per i quali opera la deroga al termine decennale (o quinquennale se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età) sono le seguenti:

Colon-retto

stadio I: 1 anno dalla fine del trattamento, per qualsiasi età;

Stadio II-III: 7 anni dalla fine del trattamento per chi ha più di 21 anni;

Melanoma: 6 anni dalla fine del trattamento, per chi ha più di 21 anni

Mammella: Stadio I-II, 1 anno dalla fine del trattamento, qualsiasi età;

Utero-collo

6 anni dalla fine del trattamento, per chi ha più di 21 anni;

5 anni dalla fine del trattamento, per qualsiasi età;

Testicolo: 1 anno dalla fine del trattamento, per qualsiasi età;

Tiroide: 1 anno dalla fine del trattamento, per donne con diagnosi inferiore a 55 anni – uomini con diagnosi inferiore a 45 anni, esclusi i tumori anaplastici per entrambi i sessi;

Linfomi di Hodgkin: 5 anni dalla fine del trattamento, per età inferiori a 45 anni;

Leucemie: 5 anni dalla fine del trattamento, per quelle acute (linfoblastiche e mieloide), per qualsiasi età.

Con il secondo decreto attuativo, approvato il 5 luglio 2024 e pubblicato sulla G.U. del 30 luglio 2024, sono state dettate le modalità operative per ottenere la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di oblio oncologico.

Infine, in data 9 agosto 2024 è stato approvato il decreto attuativo in materia di certificato di oblio oncologico in relazione alle adozioni.

Nello specifico, il decreto, all'art. 1, comma 1, stabilisce che i soggetti che presentano domanda di adozione, se sono stati pazienti oncologici e se è decorso il termine previsto dall'art. 22 della legge 184/1983 come novellato dalla legge 193/2023, forniscono all'azienda sanitaria che svolge le indagini demandate dal tribunale a seguito della domanda di adozione il certificato di oblio oncologico, ossia una certificazione che attesta il diritto a non far menzione della loro pregressa malattia tumorale in quanto non più rilevante.

Avv. Elisa Brino

Certificazione Covid e privacy: la deroga all'obbligo di informazione

Corte di Giustizia - Sezione Terza - Sentenza (causa C169/23) del 28 novembre /2024

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sull'interpretazione della deroga all'obbligo del titolare del trattamento di fornire informazioni all'interessato, previsto dall'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 2016/679 (GDPR).

Con sentenza 28 novembre 2024, causa C-169/23, la Corte di Giustizia è intervenuta sulla domanda di pronuncia pregiudiziale riguardante l'interpretazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 5, lettera c), dell'articolo 32 nonché dell'articolo 77, paragrafo 1, del GDPR. La domanda che è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (autorità nazionale ungherese incaricata della protezione dei dati e della libertà di informazione e UC in merito all'esistenza di un obbligo di informazione riguardante il trattamento dei dati personali in capo al Budapest Főváros Kormányhivatala (Ufficio governativo di Budapest-Capitale), incaricato di rilasciare certificati di immunità alle persone vaccinate contro il COVID-19 o che avevano contratto tale malattia.

Nella sentenza in esame la Corte affronta il tema della deroga all'obbligo di informare l'interessato riguardo al trattamento dei suoi dati, stabilendo che la deroga si applica non solo ai dati ottenuti da fonti esterne all'interessato, ma anche a quelli generati dal titolare del trattamento nell'ambito delle sue attività. Questa interpretazione è stata giustificata dal principio di protezione dei diritti fondamentali, garantendo che gli interessati abbiano comunque una conoscenza sufficiente del trattamento dei propri dati.

Le questioni pregiudiziali sottoposte all'esame della Corte sono le seguenti:

«1) Se l'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del [GDPR] – in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 1, e il considerando 62 del medesimo regolamento – debba essere interpretato nel senso che la deroga prevista da detta disposizione non si applica ai dati generati dal titolare del trattamento nell'ambito del proprio procedimento, bensì unicamente ai dati che il titolare del trattamento abbia espressamente ottenuto presso un altro soggetto.

2) Nel caso in cui l'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del GDPR trovi applicazione anche riguardo ai dati generati dal titolare del trattamento nell'ambito del proprio procedimento, se il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, sancito dall'articolo 77, paragrafo 1, di detto regolamento, debba essere interpretato nel senso che una persona fisica, la quale faccia valere una violazione dell'obbligo di fornire informazioni, può chiedere, nell'esercitare il proprio diritto di proporre reclamo, di verificare se, ai sensi del summenzionato articolo 14, paragrafo 5, lettera c), il diritto dello Stato membro preveda misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del GDPR debba essere interpretato nel senso

che le “misure appropriate” previste da detta disposizione comportano l’obbligo del legislatore nazionale di dare attuazione (con disposizioni di legge) alle misure relative alla sicurezza dei dati previste all’articolo 32 del medesimo regolamento».

Sulla prima questione

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede se l’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del GDPR debba essere interpretato nel senso che la deroga all’obbligo di informazione dell’interessato da parte del titolare del trattamento, prevista da tale disposizione, riguarda unicamente i dati personali che il titolare del trattamento ha ottenuto presso una persona diversa dall’interessato o se essa riguarda altresì i dati personali generati dallo stesso titolare del trattamento nell’ambito dell’esercizio dei propri compiti. Al fine di rispondere alla questione, la Corte ha sottolineato che l’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, del GDPR stabilisce le informazioni che il titolare del trattamento è tenuto a fornire all’interessato, ai sensi dell’articolo 4, punto 1, di detto regolamento, qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso quest’ultimo.

L’articolo 14, paragrafo 5, del medesimo regolamento prevede talune deroghe a tale obbligo. Tra tali deroghe, la lettera c) di tale paragrafo 5 prevede che detto obbligo non si applica se e nella misura in cui l’ottenimento o la comunicazione delle informazioni sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato.

Al fine di stabilire se tale deroga comprenda i dati personali generati dal titolare del trattamento stesso, nell’ambito dell’esercizio dei propri compiti, a partire da dati ottenuti presso una persona diversa dall’interessato, occorre, in applicazione di una giurisprudenza costante, tener conto non soltanto del tenore letterale della disposizione che la prevede, ma anche del contesto di tale disposizione e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 12 gennaio 2023, *Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság*, C132/21, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

In primo luogo, occorre determinare, alla luce della formulazione dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del GDPR, l’oggetto dell’«ottenimento o [della] comunicazione» a cui fa riferimento tale disposizione.

Sotto un primo profilo, esiste infatti una divergenza tra le diverse versioni linguistiche di questa disposizione. La versione in lingua francese della medesima disposizione fa riferimento all’ottenimento o alla comunicazione delle «informations» (informazioni), mentre, anzitutto, le versioni nelle lingue ungherese («adat»), estone («isikuandmed»), croata («podataka»), lituana («duomenų»), neerlandese («gegevens»), portoghese («dados»), rumena («datelor») nonché svedese («uppgifter») fanno riferimento all’ottenimento o alla comunicazione dei «dati», poi, la versione in lingua finlandese contiene un termine («tietojen») che può riferirsi sia ai «dati» che alle «informazioni» e, infine, le versioni in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, greca, inglese, italiana, lettone, maltese, polacca, slovacca e slovena non menzionano l’oggetto dell’ottenimento o della comunicazio-

ne.

Orbene, secondo una giurisprudenza parimenti costante, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell'Unione non può essere l'unico elemento a sostegno dell'interpretazione di questa disposizione né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell'Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell'Unione. In caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell'Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell'economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenza del 21 marzo 2024, Cobult, C76/23, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).

Per quanto riguarda l'economia generale del GDPR, occorre leggere l'articolo 14, paragrafo 5, di tale regolamento alla luce dei considerando 61 e 62 di quest'ultimo, i quali fanno riferimento, da un lato, ai «dati [personali] ottenuti (...) [e ai] dati personali (...) comunicati», nonché alla «registrazione o [alla] comunicazione dei dati personali (...) previste per legge» e, dall'altro, alle «informazioni (...) fornite» o «da fornire». L'interpretazione secondo la quale «l'ottenimento o la comunicazione», ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del GDPR, riguardano i dati personali è inoltre confermata dall'ampia portata della nozione di «trattamento», ai sensi dell'articolo 4, punto 2, del GDPR, che comprende qualsiasi operazione applicata a dati personali [v., in tal senso, sentenza del 5 ottobre 2023, Ministerstvo zdravotníctví (Applicazione mobile COVID-19), C659/22, punto 27 e giurisprudenza ivi citata].

Per quanto riguarda la finalità della normativa di cui fa parte l'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del GDPR, la Corte ha osservato che la ratio legis di tale deroga risiede nel fatto che l'obbligo di informazione dell'interessato imposto dall'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, di tale regolamento non è giustificato quando un'altra disposizione del diritto dell'Unione o del diritto di uno Stato membro impone al titolare del trattamento, in modo sufficientemente completo e vincolante, di fornire a tale persona informazioni relative all'ottenimento o alla comunicazione dei dati personali. Infatti, nell'ipotesi di cui a tale articolo 14, paragrafo 5, lettera c), gli interessati devono avere una conoscenza sufficiente delle modalità e delle finalità dell'ottenimento o della comunicazione di tali dati.

Di conseguenza la Corte ha osservato che alla luce della formulazione dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del GDPR in tutte le sue versioni linguistiche, che tale disposizione debba essere intesa nel senso che essa si riferisce all'ottenimento o alla comunicazione dei dati personali.

Sotto un secondo profilo, occorre constatare che la formulazione dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del GDPR non limita la deroga da esso prevista ai soli dati personali ottenuti dal titolare del trattamento presso una persona diversa dall'interessato, né esclude i dati che sono stati generati dal titolare del trattamento stesso, nell'ambito dell'esercizio dei propri compiti, a partire da tali dati.

Ne consegue che i dati personali che sono stati oggetto di un «ottenimento», ai sensi di detta disposizione, da parte del titolare del trattamento sono tutti quelli che quest'ultimo ottiene presso una persona diversa dall'interessato e quelli che esso stesso ha generato, nell'ambito dell'esercizio dei

propri compiti, a partire da dati ottenuti presso una persona diversa dall'interessato.

In secondo luogo, la Corte ha osservato che l'ambito di applicazione *ratione materiae* dell'articolo 14 del GDPR è definito in modo negativo rispetto all'articolo 13 di tale regolamento. Come risulta dal titolo stesso di tali disposizioni, detto articolo 13 verte sulle informazioni da fornire quando i dati personali sono raccolti presso l'interessato, mentre l'articolo 14 riguarda quelle che devono essere fornite quando i dati personali non sono stati ottenuti presso l'interessato. Tenuto conto di tale dicotomia, tutti i casi nei quali i dati non sono ottenuti presso l'interessato rientrano nell'ambito di applicazione materiale di detto articolo 14.

Pertanto, dal combinato disposto degli articoli 13 e 14 del GDPR risulta che tanto i dati personali ottenuti dal titolare del trattamento presso una persona diversa dall'interessato quanto i dati generati dal titolare del trattamento stesso, i quali, per loro natura, neppure sono stati ottenuti presso l'interessato, rientrano nell'ambito di applicazione di tale articolo 14. Ne consegue che la deroga prevista da detto articolo 14, paragrafo 5, lettera c), riguarda queste due categorie di dati.

In terzo luogo, la Corte ha interpretato l'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del GDPR ritenendo che in un senso conforme all'obiettivo perseguito da tale regolamento, che consiste in particolare, come risulta dal suo articolo 1, letto alla luce dei considerando 1 e 10, nel garantire un elevato livello di tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare del loro diritto alla vita privata, con riguardo al trattamento dei dati personali, sancito dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16, paragrafo 1, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2024, IAB Europe, C604/22, EU:C:2024:214, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).

A tal riguardo, dal considerando 63 del GDPR risulta che il legislatore dell'Unione ha voluto che un interessato, ai sensi di tale regolamento, disponga del diritto di accedere ai dati personali raccolti che lo riguardano per essere consapevole del trattamento e verificarne la liceità.

Pertanto, il titolare del trattamento può essere dispensato dal suo obbligo di informazione che gli incombe normalmente nei confronti dell'interessato a condizione che quest'ultimo sia in grado di esercitare un controllo sui propri dati personali e di esercitare i diritti conferitigli dal GDPR.

Conformemente all'obiettivo perseguito da tale regolamento, la deroga all'obbligo di informazione dell'interessato, prevista all'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del GDPR, richiede, da un lato, che l'ottenimento o la comunicazione dei dati personali da parte del titolare del trattamento siano espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dal diritto dello Stato membro cui tale titolare del trattamento è soggetto. Dall'altro lato, tale diritto deve prevedere misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato.

Ne consegue che, per essere pienamente conforme all'obiettivo perseguito dal GDPR, l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento è soggetta al rispetto scrupoloso delle condizioni previste da tale disposizione, ossia, in particolare, all'esistenza di un livello di protezione dell'interessato almeno equivalente a quello garantito dall'articolo

14, paragrafi da 1 a 4, di detto regolamento.

Sulla seconda e terza questione

Con le questioni seconda e terza, che la Corte ha esaminato congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), e l'articolo 77, paragrafo 1, del GDPR debbano essere interpretati nel senso che, nell'ambito di un procedimento di reclamo, l'autorità di controllo è competente a verificare se il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento preveda misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato, ai fini dell'applicazione della deroga di cui a tale articolo 14, paragrafo 5, lettera c), e, in caso affermativo, se tale verifica riguardi anche l'adeguatezza delle misure che il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto, in forza dell'articolo 32 di tale regolamento, al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali.

In primo luogo, la Corte ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, del GDPR, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi tale regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo.

Per quanto riguarda la competenza delle autorità di controllo, l'articolo 55, paragrafo 1, di detto regolamento prevede che ogni autorità di controllo è competente, nel territorio del rispettivo Stato membro, a eseguire i compiti assegnati e a esercitare i poteri a essa conferiti a norma del medesimo regolamento.

Quanto a tali compiti, l'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del GDPR dispone che sul proprio territorio ogni autorità di controllo sorveglia e assicura l'applicazione di tale regolamento.

Il GDPR non contiene alcuna disposizione idonea a sottrarre taluni aspetti dell'applicazione della deroga prevista all'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento alla competenza di tali autorità di controllo.

In forza di tale disposizione, il titolare del trattamento è dispensato dal fornire all'interessato le informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, del GDPR se e nella misura in cui, da un lato, l'ottenimento o la comunicazione dei dati personali sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e, dall'altro, tale diritto prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato.

Pertanto, un reclamo ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, del GDPR può essere fondato su una violazione dell'obbligo di informazione da parte del titolare del trattamento, vertente sul mancato rispetto delle condizioni di applicazione della deroga prevista all'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento.

Per quanto riguarda la prima condizione, ricordata al punto 61 della presente sentenza, l'autorità di controllo a cui viene presentato tale reclamo può essere indotta a verificare se il diritto dell'Unione o il diritto nazionale preveda che il titolare del trattamento debba ottenere o comunicare dati personali.

Per quanto riguarda la seconda condizione, la Corte ha constatato che la portata dell'espressione «misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato» non è precisata nel GDPR. Ciò premesso, le disposizioni del diritto dell'Unione o del diritto dello Stato membro che prevedono

siffatte misure e alle quali è soggetto il titolare del trattamento devono garantire, come osservato al punto 54 della presente sentenza, un livello di protezione dell'interessato riguardo al trattamento dei suoi dati personali almeno equivalente a quello previsto all'articolo 14, paragrafi da 1 a 4, di tale regolamento. Pertanto, tali disposizioni devono essere tali da consentire all'interessato di esercitare un controllo sui suoi dati personali e di esercitare i diritti conferitigli dal GDPR.

A tal fine, occorre in particolare che dette disposizioni indichino, in modo chiaro e prevedibile, la fonte a partire dalla quale l'interessato otterrà informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Nel contesto della trasmissione dei dati personali tra organismi di uno Stato membro e della generazione di tali dati da parte di un titolare del trattamento a partire dai dati raccolti presso una persona diversa dall'interessato, la Corte ha rilevato che, in caso di reclamo da parte di quest'ultimo, spetterà all'autorità di controllo verificare, in particolare, se il diritto nazionale o dell'Unione pertinente definisca con sufficiente precisione i diversi tipi di dati personali da ottenere o da comunicare, nonché i dati personali che egli deve generare nell'ambito dell'esercizio dei suoi compiti e se tale diritto prevede in che modo l'interessato abbia effettivamente accesso alle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, del GDPR.

Come sottolineato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, la verifica, da parte di un'autorità di controllo, della questione se siano soddisfatte tutte le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del GDPR non rientra tuttavia in un esame della validità delle disposizioni pertinenti del diritto nazionale. Tale autorità si pronuncia unicamente sulla questione se, in un determinato caso, il titolare del trattamento abbia o meno il diritto di invocare la deroga prevista da tale disposizione nei confronti dell'interessato.

Per quanto riguarda l'esito di una siffatta verifica, la Corte ha ricordato che, in forza dell'articolo 78 di tale regolamento, se, in un determinato caso, l'autorità di controllo decide che il reclamo dell'interessato non è fondato, quest'ultimo deve disporre, nel suo Stato membro, del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo avverso tale decisione di rigetto.

Per contro, qualora tale autorità ritenga che il reclamo sia fondato e che le condizioni per l'applicazione della deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), di detto regolamento non siano soddisfatte, essa ordina al titolare del trattamento di fornire all'interessato le informazioni, conformemente all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, del medesimo regolamento.

In secondo luogo, per quanto riguarda la questione se tale verifica debba riguardare anche l'adeguatezza, alla luce dell'articolo 32 del GDPR, delle misure che il titolare del trattamento è tenuto ad attuare per garantire la sicurezza del trattamento, occorre sottolineare che l'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento prevede una deroga unicamente all'obbligo di informazione previsto all'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, di detto regolamento, senza prevedere una deroga agli obblighi contenuti in altre disposizioni del medesimo regolamento, tra cui l'articolo 32 di quest'ultimo.

Tale articolo 32 impone al titolare del trattamento e all'eventuale responsabile del trattamento di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato del trattamento dei dati

personali. L'adeguatezza di tali misure deve essere valutata in concreto, tenendo conto dei rischi connessi al trattamento di cui trattasi e valutando se la natura, il contenuto e l'attuazione di tali misure siano adeguati a tali rischi (v., in tal senso, sentenze del 14 dicembre 2023, Natsionalna agentzia za prihodite, C340/21, punti 42, 46 e 47, nonché del 25 gennaio 2024, MediaMarktSaturn, C687/21, punti 37 e 38).

Alla luce dei rispettivi termini di queste due disposizioni, la Corte ha rilevato che gli obblighi sanciti all'articolo 32 del GDPR, che devono essere rispettati in ogni caso e indipendentemente dall'esistenza o meno di un obbligo di informazione ai sensi dell'articolo 14 di tale regolamento, sono diversi per natura e portata rispetto all'obbligo di informazione previsto da tale articolo 14.

Pertanto, in caso di reclamo ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, del GDPR, per il motivo che il titolare del trattamento ha invocato, erroneamente, la deroga di cui all'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), di tale regolamento, l'oggetto delle verifiche che l'autorità di controllo deve effettuare è circoscritto dall'ambito di applicazione del solo articolo 14 di detto regolamento, dato che il rispetto dell'articolo 32 di quest'ultimo non fa parte di tali verifiche.

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, la Corte ha dichiarato quanto segue:

- 1) L'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che la deroga all'obbligo di informazione dell'interessato da parte del titolare del trattamento, prevista da tale disposizione, riguarda indistintamente tutti i dati personali che il titolare del trattamento non ha raccolto direttamente presso l'interessato, indipendentemente dal fatto che tali dati siano stati ottenuti dal titolare del trattamento presso una persona diversa dall'interessato o che siano stati generati dal titolare del trattamento stesso, nell'ambito dell'esercizio dei suoi compiti.
- 2) L'articolo 14, paragrafo 5, lettera c), e l'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che nell'ambito di un procedimento di reclamo, l'autorità di controllo è competente a verificare se il diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento preveda misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato, ai fini dell'applicazione della deroga di cui a tale articolo 14, paragrafo 5, lettera c). Tale verifica non verte tuttavia sull'adeguatezza delle misure che il titolare del trattamento è tenuto a mettere in atto, in forza dell'articolo 32 di tale regolamento, al fine di garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali.

FAIRPLAY Privacy



*Rassegna Massime
Corte di Cassazione
Dicembre 2024 - Gennaio 2025*

Dalla Corte di Cassazione: massime delle sentenze più rilevanti Dicembre 2024 - Gennaio 2025 Sezione Civile



La violazione del principio del c.d. minimo costituzionale

Sezione Tributaria – Sentenza n. 940 del 15 gennaio 2025

La violazione del principio del c.d. minimo costituzionale è individuabile nei soli casi - che si tramutano in vizio di nullità della sentenza per difetto del requisito di cui all'articolo 132, comma 2, num. 4), c.p.c., e, nel processo tributario, all'art. 36, comma 2, num. 4), d.lgs. n. 546/1992 - di «mancanza assoluta di motivi sotto il profilo materiale e grafico», di «motivazione apparente», di «contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili» e di «motivazione perplessa od incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza della mera «insufficienza» o «contraddittorietà» della motivazione.

Lo ius superveniens

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 936 del 15 gennaio 2025

Lo ius superveniens si applica anche ai casi in cui la sentenza penale dibattimentale di assoluzione sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 87 del 2024, purché, alla data di entrata in vigore del medesimo, sia ancora pendente il giudizio di cassazione contro la sentenza tributaria d'appello che ha condannato il contribuente in relazione ai medesimi fatti, rilevanti penalmente, dai quali egli sia stato irrevocabilmente assolto, in esito a giudizio dibattimentale, con una delle formule di merito previste dal codice di rito penale (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso).

La classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 896 del 14 gennaio 2025

In tema di classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, i provvedimenti di variazione adottati d'ufficio dall'INPS non hanno efficacia retroattiva e producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, ancorché dipendano dall'omessa comunicazione dei mutamenti intervenuti nell'attività, non essendo tale ipotesi equiparabile a quella delle inesatte dichiarazioni rese dal datore di lavoro al momento dell'inquadramento iniziale.

Le agevolazioni tributarie previste in favore delle associazioni non lucrative

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 889 del 14 gennaio 2025

Le agevolazioni tributarie previste in favore delle associazioni non lucrative, quali le associazioni sportive dilettantistiche, dipendono non solo dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma anche dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrin-

seco e neutrale, dell'affiliazione al CONI, essendo invece rilevante che le associazioni interessate si conformino alle clausole relative al rapporto associativo, che devono essere inserite nell'atto costitutivo o nello statuto.

I vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 884 del 14 gennaio 2025

I vizi dell'attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a garanzia dell'eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo, con conseguente onere per l'impugnante di indicare il danno effettivamente arrecatogli dall'invocata nullità processuale.

Omessa o apparente motivazione della sentenza

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 883 del 14 gennaio 2025

Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorché il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

La registrazione della sentenza o del lodo arbitrale e i criteri di tassazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 838 del 13 gennaio 2025

Quando l'atto da registrare sia una sentenza o un lodo arbitrale, per stabilire i presupposti ed i criteri di tassazione, occorre - in conformità al disposto degli artt. 20 del D.P.R. 26 aprile 1985 n. 131 e 8, della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1985 n. 131 - far riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla pronuncia stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei, né di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si sia formato il giudicato.

La fideiussione

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 835 del 13 gennaio 2025

In tema di fideiussione essendo il diritto del terzo creditore assoggettato alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, pur non richiedendosi la tempestiva escussione del debitore principale, deve ritenersi comunque indispensabile, ad impedire l'estinzione della garanzia, che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore.

Liquidazione delle spese processuali e esercizio del poter discrezionale del giudice

Sezione Prima Civile - Ordinanza n. 831 del 13 gennaio 2025

In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del

2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorché il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso.

Comunicazione al debitore e tempistiche per l'efficacia del sequestro conservativo secondo l'art. 675 c.p.c.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 825 del 13 gennaio 2025

Il creditore non ha l'onere di far precedere l'esecuzione del sequestro conservativo dalla comunicazione, al debitore, del provvedimento che lo autorizza, non essendo tale comunicazione prescritta dall'art. 675 cod. proc. civ., che pone l'esigenza che il sequestro, a pena di inefficacia, sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento è stato emesso o è stato depositato in cancelleria (a seconda che sia stato pronunciato con ordinanza o con decreto), e non da quella di una comunicazione non prevista, né necessaria per l'esecuzione del sequestro, che, per i beni immobili, si compie solo mediante la trascrizione del provvedimento.

La prova della qualità di erede

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 817 del 13 gennaio 2025

In relazione alla prova della qualità di erede, tale onere non è assolto con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ.

La confessione

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 807 del 13 gennaio 2025

In tema di prova civile, l'indagine volta a stabilire se una dichiarazione della parte costituisca o meno confessione, cioè ammissione di fatti sfavorevoli al dichiarante e favorevoli all'altra parte, si risolve in un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se fondato su di una motivazione immune da vizi logici.

L'annullamento con sentenza passata in giudicato dell'avviso societario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 640 del 10 gennaio 2025

L'annullamento, con sentenza passata in giudicato dell'avviso societario per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, avendo carattere pregiudicante, determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento notificato al singolo socio, che ipotizzi la percezione di maggiori utili societari; viceversa, tale carattere pregiudicante non si rinviene nelle ipotesi di annullamento per vizi del procedimento le quali danno luogo ad un giudicato formale, e non sostanziale, difettando una pronuncia che revochi in dubbio l'accertamento sulla pretesa erariale.

Le immissioni acustiche

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 631 del 10 gennaio 2025

In tema di immissioni acustiche, viene in rilievo l'art. 844 c.c., che detta una regola concepita per risolvere i conflitti di interesse tra usi diversi di unità immobiliari contigue qualora le immissioni superino la normale tollerabilità e che, solo in caso di svolgimento di attività produttive, consente l'elevazione della soglia di tollerabilità, sempre che non venga in gioco il diritto fondamentale alla salute, da considerarsi valore comunque prevalente rispetto a qualsiasi esigenza della produzione, in quanto funzionale al diritto ad una normale qualità della vita (Cass. Sez. 1, n. 14180/2016; in senso conforme, Cass. Sez. 2, n. 35856/2017).

L'omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro

Sezione Lavoro – Sentenza n. 603 del 10 gennaio 2025

In caso di omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro, esclusa per l'assicurato un'azione di condanna dell'ente previdenziale alla regolarizzazione della sua posizione contributiva (anche nell'ipotesi in cui l'ente previdenziale, che sia stato messo a conoscenza dell'inadempimento contributivo prima della decorrenza del termine di prescrizione, non si sia tempestivamente attivato per l'adempimento nei confronti del datore di lavoro obbligato), residua unicamente in suo favore la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia all'INPS ex art. 13 della legge n. 1338/1962 ed il rimedio risarcitorio di cui all'art. 2116, co. 2, c.c. nei confronti del datore di lavoro.

Il leasing traslativo

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 588 del 10 gennaio 2025

Nel leasing traslativo in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo, restituita la cosa, ha diritto alla restituzione delle rate riscosse, fatto salvo il diritto del concedente di trattenere un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno. Mentre l'equo compenso comprende la remunerazione del godimento del bene ed il deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità come nuovo ed al logoramento per l'uso, ma non il mancato guadagno da parte del concedente, il risarcimento del danno può derivare da un deterioramento anormale della cosa dovuto all'utilizzatore.

L'effetto vincolante del giudicato esterno in materia tributaria

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 578 del 10 gennaio 2025

In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, con la conseguenza che lo stesso è escluso nelle fattispecie "tendenzialmente permanenti", in quanto suscettibili di variazione annuale.

La rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962

Sezione Lavoro – Sentenza n. 453 del 9 gennaio 2025

Con riguardo alla rendita vitalizia ex art. 13 della L. n. 1338/1962, va ribadito che qualora il lavoratore agisca giudizialmente per ottenerne la costituzione, la preventiva presentazione della domanda amministrativa non è condizione di proponibilità della domanda giudiziale, poiché la rendita non integra una prestazione previdenziale, rappresentando la sua costituzione soltanto un “congegno”, ossia un modo per rimediare all’inadempimento datoriale dell’obbligazione contributiva e ai danni che ne siano potuti derivare al lavoratore.

Le spese deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), t.u.i.r.

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 449 del 9 gennaio 2025

Le spese deducibili ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b), t.u.i.r. perché sostenute dal contribuente per l’assistenza specifica di persona afflitta da grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104/1992, sono le spese necessarie all’assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza.

Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 444 del 9 gennaio 2025

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, il vizio dell’avviso di accertamento derivante dall’inosservanza del termine dilatorio per il contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, non è rilevabile d’ufficio e dev’essere contestato dal contribuente nel ricorso introduttivo, riguardando la violazione di una norma posta a difesa del diritto dello stesso contribuente al pieno dispiegarsi del contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria.

Riscossione di un’imposta e decadenza

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 336 dell’8 gennaio 2025

Il diritto alla riscossione di un’imposta, azionato mediante emissione di cartella di pagamento e fondato su un accertamento divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato, non è assoggettato ai termini di decadenza di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente ratione temporis; inoltre, opera il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2953 c.c. per l’actio iudicati.

L’obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari di una società in accomandita semplice

Sezione Tributaria Civile – Ordinanza n. 334 dell’8 gennaio 2025

La sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale nei confronti degli organi societari di una società in accomandita semplice determina il raddoppio dei termini per l’accertamento, previsto dall’art. 43, comma 3,

d.P.R. n. 600 del 1973, vigente *ratione temporis*, anche del reddito imputato “per trasparenza” ai soci accomandanti.

Il riscontro della discontinuità dell’insolvenza

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 333 dell’8 gennaio 2025

Il riscontro della discontinuità dell’insolvenza ovvero dell’identità della crisi sottesa alle procedure concorsuali susseguitesì si risolve senza dubbio in un giudizio “di fatto”, devoluto al giudice “del merito”, incensurabile in cassazione se non inficiato da errori di diritto ovvero da “anomalie motivazionali” rilevanti nel segno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite.

Il difetto di specifica contestazione dei conteggi

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 318 dell’8 gennaio 2025

Il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell’attore - contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l’esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell’an *debeatur*, poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il *thema decidendum* ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda.

La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 316 dell’8 gennaio 2025

La delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ex all’art. 42, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, è una delega di firma e non di funzioni: ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione né del nominativo del soggetto delegato, né della durata della delega, che pertanto può avvenire mediante ordini di servizio che individuino l’impiegato legittimato alla firma mediante l’indicazione della qualifica rivestita, idonea a consentire, “*ex post*”, la verifica del potere in capo al soggetto che ha materialmente sottoscritto l’atto.

I redditi costituiti da proventi di attività illecita

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 307 dell’8 gennaio 2025

In tema di ripresa a tassazione, ai fini dell’IRPEF, di redditi costituiti da proventi di attività illecita, per l’individuazione del periodo d’imposta al quale imputare tali redditi deve farsi riferimento al momento in cui viene acquisita la disponibilità dei detti proventi, coincidente con la realizzazione del presupposto impositivo fissato dall’art. 1 del D.P.R. n. 917 del 1986.

L’anno di competenza in cui effettuare la deduzione della perdita

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 303 dell’8 gennaio 2025

L'anno di competenza in cui effettuare la deduzione della perdita deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, materializzandosi in tale momento gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità; diversamente opinando, si rimetterebbe all'arbitrio del contribuente la scelta del periodo d'imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile e oggettivo per determinare il reddito d'impresa.

L'efficacia del piano regolatore o di sue varianti

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 302 dell'8 gennaio 2025

L'efficacia del piano regolatore o di sue varianti decorre dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di approvazione sul bollettino ufficiale regionale, ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 10 comma 6 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (cfr. Cons. Stato, 2487/2014; Cass. 5892/2008; Cass.4533/2003), salva diversa previsione legislativa regionale, nella specie non individuata, né indicata.

Lavoratore autonomo e IRAP

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 299 dell'8 gennaio 2025

In merito al caso del lavoratore autonomo che presti la sua attività a favore di un terzo già dotato di una propria struttura organizzativa, opera principio generale secondo cui, ai fini della realizzazione del presupposto dell'IRAP, non basta il semplice utilizzo della detta struttura, ma è altresì necessario che questa sia "autonoma", cioè faccia capo al lavoratore medesimo tanto sotto il profilo operativo quanto sotto quello gestionale.

La detrazione degli interessi passivi sui mutui

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 298 dell'8 gennaio 2025

Ai fini dell'applicabilità della norma in tema di detrazione degli interessi passivi sui mutui contenuta nell'art. 15, comma 1, lettera b), ottavo periodo, del TUIR, occorre che nell'immobile acquistato dal mutuatario siano svolti lavori di ristrutturazione edilizia per i quali è richiesto il rilascio della concessione edilizia (ora permesso di costruire) o un atto equivalente, quale la SCIA.

La nullità del licenziamento intimato in violazione del periodo di comportamento

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 183 del 7 gennaio 2025

La nullità del licenziamento intimato in violazione del periodo di comportamento ex art. 2110, comma 2, c.c., anche per le imprese sotto soglia dimensionale, non può determinare l'applicabilità del primo comma dell'art. 18 St lav., quale ipotesi di nullità prevista dalla legge, bensì il regime sanzionatorio speciale previsto dal comma 7 della disposizione novellata, che a sua volta rinvia al comma 4, il quale prevede il limite delle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e non la corresponsione delle sessantaquattro mensilità maturate dal recesso sino all'effettiva reintegra.

Licenziamento disciplinare

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 172 del 7 gennaio 2025

Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa e siano stati contestati al dipendente diversi episodi rilevanti sul piano disciplinare, ciascuno di essi autonomamente considerato costituisce base idonea per giustificare la sanzione; non è dunque il datore di lavoro a dover provare di aver licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì la parte che ne ha interesse, ossia il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro.

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c.

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 151 del 6 gennaio 2025

La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poichè in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c..

L'onere di fornire la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 135 del 5 gennaio 2025

Grava sul debitore l'onere di fornire la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità ex art. 1, comma 2, L.Fall. (Cass. 29809/2023, 35381/2022, 21188/2021, 6991/2019, 33091/2018), mentre compete ai giudici di merito valutare l'attendibilità dei bilanci, delle scritture contabili e di ogni altro documento a tal fine prodotto (Cass. 19351/2023, 10220/2022, 21188/2021, 30541/2018, 25870/2011), essendo la valutazione del materiale probatorio attività riservata in via esclusiva al giudice di merito, che nel suo esercizio non è tenuto ad esprimersi analiticamente su ciascun elemento, né a confutare ogni singola deduzione delle parti (Cass. 42/2009, 11511/2014, 16467/2017).

La validità dell'accordo sul compenso professionale

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 131 del 5 gennaio 2025

Ai fini della validità dell'accordo sul compenso professionale, alla proposta di una parte, avente forma solenne, deve corrispondere un'accettazione conforme anche nella forma. Il requisito della forma scritta non è integrato da un mero comportamento adesivo o attuativo (o anche dalla predisposizione della bozza di accordo), non accompagnato da una manifestazione di volontà negoziale resa palese nelle forme imposte per legge a pena di nullità.

L'azione di retratto

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 59 del 3 gennaio 2025

L'azione di retratto deve essere indirizzata solo nei confronti dell'acquirente, senza che possa individuarsi alcun litisconsorzio necessario con gli alienanti, e ciò in ragione dello stesso *modus operandi* del retratto che, in caso di accoglimento della domanda, determina il subentro del retrattante nello stesso contratto concluso con il retrattato.

L'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 58 del 3 gennaio 2025

L'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata comporta l'improcedibilità del ricorso ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e tale sanzione non contrasta con gli artt. 24 e 111 Cost. e 6 CEDU, trattandosi di un adempimento preliminare, tutt'altro che oneroso e complesso, che non mette in discussione il diritto alla difesa ed al giusto processo, essendo finalizzato a verificare, nell'interesse pubblico, il passaggio in giudicato della decisione di merito ed a selezionare la procedura più adeguata alla definizione della controversia.

Mutuo fondiario e limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, TUB

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 25 del 2 gennaio 2025

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità previsto dall'art. 38, comma 2, TUB, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere.

Condono fiscale e scelta del contribuente: effetti sulla controversia e sul rimborso del credito d'imposta

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 7 del 2 gennaio 2025

Il condono fiscale pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti che non si intersecano fra loro: o coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo, ove del caso, i rimborsi in relazione a somme indebitamente pagate o pagate in eccedenza a titolo di imposta, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza la possibilità di riflessi o interferenze con quanto già corrisposto, o con quanto dovuto, sulla linea del procedimento fiscale ordinario. Con la conseguenza che l'adesione del contribuente alle sanatorie fiscali previste dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 15, è ostativa al rimborso del credito

d'imposta asseritamente spettante e che, pertanto, l'Amministrazione deve disconoscere i crediti esposti nella dichiarazione relativa ad una annualità d'imposta oggetto di definizione agevolata.

La decorrenza automatica degli interessi moratori senza la costituzione in mora del debitore

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 57 del 2 gennaio 2025

La disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. 231/2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 cod. civ., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro.

Gli atti ed i documenti prodotti prima e dopo la costituzione in giudizio

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 50 del 2 gennaio 2025

Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., gli atti ed i documenti prodotti prima della costituzione in giudizio devono essere elencati nell'indice del fascicolo e sottoscritti dal cancelliere, mentre quelli prodotti dopo la costituzione vanno depositati in cancelleria con la comunicazione del loro elenco alle altre parti (oppure, se esibiti in udienza, devono essere elencati nel relativo verbale, sottoscritto, del pari, dal cancelliere), con la conseguenza che l'inosservanza di tali adempimenti, rendendo irrituale la compiuta produzione, preclude alla parte la possibilità di utilizzarli come fonte di prova ed al giudice di merito di esaminarli, sempreché la controparte, legittimata a far valere le irregolarità, non abbia, pur avendone preso conoscenza, accettato, anche implicitamente, il deposito della documentazione, dal momento che ove non sussista alcuna tempestiva opposizione alla produzione irrituale (da effettuarsi nella prima istanza o difesa successive all'atto o alla notizia di esso), non è dato apprezzare la violazione del principio del contraddittorio, che le anzidette norme sono dirette ad assicurare (Cass. n. 14661/2019, 5671/2010 e, da ultimo, Cass. 2772/2024).

Gli intervenienti in giudizio e le domande autonome

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 40 del 2 gennaio 2025

Agli intervenienti in giudizio non sono precluse domande autonome, anche se nuove, poiché essi comunque accettano la causa nello stato processuale in cui essa si trova al momento dell'intervento, così sono soltanto soggetti alle preclusioni istruttorie che si siano eventualmente già verificate, e, di conseguenza, non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare.

Atto terapeutico necessario e correttamente eseguito e conseguenze dannose per il paziente

Sezione Terza Civile - Ordinanza n. 38 del 2 gennaio 2025

In presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, dal quale siano tuttavia derivate conseguenze dannose per la salute, ove tale intervento non sia stato preceduto da un'adeguata informazione del paziente circa i possibili effetti pregiudizievoli non imprevedibili, il medico può essere chiamato a risarcire il danno alla salute solo se il paziente dimostri, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione di una prova

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 33 del 2 gennaio 2025

Il vizio di motivazione per omessa ammissione di una prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. n. 18072 del 2024), con la conseguenza che "la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa" (Cass. 19150/2016, 16812/2018; cfr. Cass. 15733/2022).

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 3 del 1° gennaio 2025

La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.

Il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 35173 del 31 dicembre 2024

Il termine di 48 ore per la convalida del secondo trattenimento disposto dal Questore ex art. 6, comma 3, del d.lgs n.142/2015 non decorre dalla manifestazione di volontà del ricorrente di richiedere la protezione internazionale, ma dall'adozione del suddetto provvedimento restrittivo.

La stabile accoglienza di minori stranieri non accompagnati da parte strutture residenziali

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 35000 del 30 dicembre 2024

In caso di stabile accoglienza di minori stranieri non accompagnati da parte strutture residenziali e, più in generale, di soggetti bisognevoli di prestazioni assistenziali fruibili solo in detta forma, ai fini dell'attribuzione dei relativi obblighi di spesa, deve, in difetto di altre fonti di regolamentazione primaria, darsi applicazione secondo l'interpretazione dell'art. 6, comma 4, l. 8 novembre 2000, n. 328 risultante dalla giurisprudenza di legittimità, al criterio della residenza effettiva – e quindi della dimora e del domicilio – indentificandosi in essa il luogo più prossimo ai bisogni della persona e quello più idoneo a consentire di valutare le modalità della sua presa in carico, sicché il Comune obbligato va quindi individuato in quello nel cui territorio è ubicata la struttura residenziale di accoglienza.

L'inadempimento dell'appaltatore di opere pubbliche e la dichiarazione di rescissione del contratto da parte dell'ente appaltante

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 34984 del 30 dicembre 2024

L'inadempimento dell'appaltatore di opere pubbliche legittima la dichiarazione di rescissione del contratto da parte dell'ente appaltante, ai sensi dell'art. 340 della legge n. 2248/1865, All. F., chiariscono che tale istituto costituisce espressione di un potere di autotutela esercitato in via autoritativa dalla pubblica amministrazione e per questo soggetto ad una specifica sequenza procedimentale amministrativa (regolata dagli artt. 26 ss. del R.D. n. 350/1985) diretta ad accertarne i presupposti ad emanare i susseguenti provvedimenti; essi precedenti, tuttavia, non individuano affatto tali presupposti unicamente e necessariamente nella mancata o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto.

La prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c.

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 34965 del 30 dicembre 2024

La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.

L'identificazione dell'errore ai fini della denuncia per Cassazione

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 34964 del 30 dicembre 2024

Per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicito si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente

considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo.

Vincolo della solidarietà e morte di un debitore in solido

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 34949 del 30 dicembre 2024

Nel caso di morte di un debitore in solido, il vincolo della solidarietà non cessa tra gli eredi e gli altri condebitori, ma riceve una limitazione nei confronti dei singoli eredi, nel senso che ciascuno di essi rimane obbligato solidalmente con gli altri condebitori originari soltanto fino a concorrenza della propria quota ereditaria (Cass. Sez. L, Sentenza n. 13291/1999); più di recente, nello stesso solco, si è evidenziato che il coerede, il quale sia stato convenuto in giudizio per il pagamento di un debito ereditario, è tenuto ad eccepire la propria qualità di obbligato pro quota, in virtù dell'esistenza di altri coeredi, mentre, laddove tale qualità sia sopravvenuta all'inizio di un processo originariamente introdotto nei confronti del de cuius, tra i coeredi si instaura una condizione di litisconsorzio necessario processuale, applicandosi conseguentemente la regola di cui all'art. 754 c.c., secondo la quale ciascuno di essi risponde, nei confronti del creditore, nei limiti della propria quota ereditaria (Cass. Sez. 3, n. 3391/2023).

Il vizio di omessa pronuncia

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 34946 del 30 dicembre 2024

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia.

Il contratto autonomo di garanzia

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 34876 del 29 dicembre 2024

In tema di contratto autonomo di garanzia è costante l'orientamento per cui l'assunzione da parte del garante dell'impegno a tenere indenne l'Amministrazione comporta la rinuncia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale, con i soli limiti dell'esecuzione fraudolenta o abusiva – a fronte della quale il garante può opporre la cd. “exceptio doli” – e del caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa.

Ammissione di crediti al passivo fallimentare

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 34870 del 29 dicembre 2024

In tema di ammissione di crediti al passivo fallimentare, che il disposto dell'ultimo comma dell'art. 101 l. fall., relativo alle domande cd. “ultratardivae”, va interpretato nel senso che il creditore è chiamato non solo a dimo-

strare la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale sua attivazione, ma anche la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediante e il compimento dell'atto, dovendo escludersi che, venuto meno l'impedimento, la richiesta di ammissione possa comunque essere presentata entro lo stesso termine, di dodici mesi, del quale sia stata allegata l'impossibilità di osservanza, essendo invece necessaria l'attivazione del creditore in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della ragionevole durata del processo.

L'ammissione al voto sulla proposta di concordato

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 34869 del 29 dicembre 2024

Il giudice delegato, ai fini dell'ammissione al voto sulla proposta di concordato, ha il dovere non solo di accertare (sia pur provvisoriamente) l'esistenza e l'ammontare del diritto di credito, determinandone il valore, ai sensi dell'art. 59 l. fall., anche quando esso abbia ad oggetto una prestazione diversa dal denaro (come quella assunta dal promittente alienante col contratto preliminare, di stipulare il definitivo), ma anche di verificare se, e in che misura, il creditore del proponente possa far valere tale diritto in concorso con ("nei confronti de") gli altri creditori; identica verifica spetterà poi, in sede di omologazione, al tribunale chiamato a pronunciare d'ufficio, anche in mancanza di opposizione, sulla regolarità delle dichiarazioni di voto espresse dai creditori ammessi e sui relativi risultati.

Spese processuali

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 34832 del 29 dicembre 2024

In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.

Votazione nel concordato preventivo: Principio di diritto

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 34807 del 29 novembre 2024

In tema di votazione nel concordato preventivo, l'esclusione dal voto della società controllante prevista dall'art. 177, quarto comma, l. fall. non si applica al caso in cui la società controllante, al momento in cui eserciti il diritto di voto, sia stata assoggettata a procedura concorsuale, posto che il conflitto di interessi che caratterizza tale disposizione opera nel caso in cui l'interesse del votante sia funzionale a contrastare l'interesse comune dei creditori, che è quello della massimizzazione del sacrificio patrimoniale del debitore, proprio del socio della società debitrice; detto contrastante interesse non sussiste in caso di procedura concorsuale (nella specie, falli-

mento), il cui interesse è quello del miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali, che concorre con quello degli altri creditori ammessi al voto.

Il principio della prevenzione ex art. 875 cod. civ.

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 34793 del 28 dicembre 2024

Il principio della prevenzione, previsto dall'art. 875 cod. civ., si applica anche nell'ipotesi in cui il regolamento edilizio locale preveda una distanza tra fabbricati maggiore di quella prevista dall'art. 873 cod. civ. e tuttavia non imponga una distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che la portata integrativa della disposizione regolamentare si estende all'intero impianto codicistico, inclusivo del meccanismo della prevenzione, sicché il preveniente conserva la facoltà di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni e il prevenuto la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza ai sensi degli artt. 874, 875 e 877 cod. civ.

La riproposizione delle istanze istruttorie rigettate in sede di precisazione delle conclusioni

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 34788 del 28 dicembre 2024

Le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l'impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione.

L'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ.

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 34778 del 28 dicembre 2024

L'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, secondo comma, cod. civ., con cui si esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di questa Corte, se sorretta da sufficiente motivazione.

Il patto di c.d. manleva

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 34771 del 28 dicembre 2024

Il patto di c.d. manleva, contratto atipico, dal quale scaturisce l'obbligo del mallevadore di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale, riconosce al manlevato (nel caso di specie, con riguardo agli oneri sopportati in relazione ed a causa dell'atto di trasferimento), un diritto di rivalsa, sicché: a) solo al verificarsi dell'evento portatore di conseguenze patrimoniali

negative, oggetto di manleva, sorge il diritto di rivalsa del manlevato; b) solo l'esborso sostenuto per l'adempimento del debito, non il debito in sé considerato, esclusivamente proprio del garantito, gli consente di azionare il patto.

La formazione dello stato passivo fallimentare

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 34747 del 28 dicembre 2024

Nella formazione dello stato passivo fallimentare (ferma l'immediata impugnabilità del decreto di ammissione del credito con riserva, adottato ai sensi dell'articolo 96 l.fall., tanto da parte del creditore che abbia chiesto l'ammissione pura e semplice, quanto del curatore e degli altri creditori), il decreto con il quale il giudice delegato ha sciolto la riserva a norma dell'art. 113-bis della stessa legge è assoggettato all'impugnazione mediante l'opposizione allo stato passivo di cui all'art. 98 l.fall. tutte le volte in cui tale provvedimento decide questioni non coperte dall'iniziale ammissione con riserva.

Gli atti soggetti a definizione agevolata

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 34575 del 27 dicembre 2024

Sono suscettibili di definizione agevolata esclusivamente gli atti, propriamente impositivi od anche riscossivi, mediante i quali l'Amministrazione eserciti la - o, come nel caso di impugnazione di un atto riscossivo fondante su un atto impositivo presupposto di cui si assume il difetto di notifica, comunicati per la prima volta l'avvenuto esercizio della - pretesa impositiva.

Usucapione e beni acquisiti dallo Stato: effetti retroattivi e comunicazione ai privati secondo l'art. 1, comma 260, l. n. 296/2006

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 34572 del 27 dicembre 2024

Con l'art. 1, comma 260, l. n. 296/2006 il legislatore ha previsto per i beni acquisiti dallo Stato ex art. 586 c.c. una particolare forma di comunicazione a carico dei privati interessati a far valere un possesso ad usucapionem. Poiché secondo le regole generali, l'effetto retroattivo della legge trova i suoi limiti nei diritti quesiti, qualora tale possesso, pur intrapreso, non sia ancora maturato, la norma si applica senz'altro e determina un vizio sopravvenuto del periodo utile all'usucapione, indipendentemente dal fatto che il possesso sia iniziato in modo visibile e non occulto e senza che valga il principio di tassatività, di cui al combinato disposto degli artt. 1165 c.c. e 2943 c.c., che non riguarda una previsione ex lege.

Onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento e valutazione delle prove

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 34564 del 27 dicembre 2024

L'onere della prova del carattere ritorsivo del licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva,

la prova del carattere ritorsivo del recesso (Cass. n. 23583/2019) e che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 34555 del 27 dicembre 2024

Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità: infatti, esso ha la funzione di verificare la legittimità di una legge nazionale rispetto al diritto dell'Unione Europea e se la normativa interna sia pienamente rispettosa dei diritti fondamentali della persona, quali risultanti dall'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Strasburgo e recepiti dal Trattato sull'Unione Europea; sicché il giudice, effettuato tale riscontro, non è obbligato a disporre il rinvio solo perché proveniente da istanza di parte.

Omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 34551 del 27 dicembre 2024

In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS anziché con l'INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare l'attività di lavoro espletata dai propri dipendenti, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione.

Rimborso spese di accesso: natura e distinzione dalle indennità di trasferta secondo il TUIR

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 34535 del 27 dicembre 2024

Il «rimborso spese di accesso» alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000, deve ritenersi ontologicamente diverso dalle indennità percepite per le trasferte di cui all'art. 51, comma 5, t.u.i.r., le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro, né rientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio di onnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall'art. 51 comma 2.

Reddito fondiario

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 34533 del 27 dicembre 2024

In tema di reddito fondiario, la scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta all'obbligo fiscale di registrazione, potendo la data certa dell'accordo di riduzione del canone desumersi anche da altri mezzi di prova.

Tassazione e IVA: rilevanza della natura del creditore nelle pronunce giudiziali

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 34504 del 27 dicembre 2024

È decisiva ai fini della tassazione la natura del creditore (ovvero della banca o società finanziaria), in quanto, se quest'ultimo ha la qualità di soggetto iva e se l'adempimento reclamato è riconducibile nell'ambito di una fattispecie che potenzialmente implichi l'insorgenza dell'obbligo di pagare l'iva, il provvedimento giudiziale in oggetto assume la consistenza di condanna ad un pagamento sottoposto all'IVA.

Alloggi di edilizia residenziale pubblica e riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario

Sezioni Unite Civili – Ordinanza n. 34502 del 26 dicembre 2024

Nella materia degli alloggi di edilizia residenziale pubblica il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo ed ordinario trova il suo criterio distintivo nell'essere la controversia relativa alla fase antecedente o successiva al provvedimento di assegnazione dell'alloggio, che segna il momento a partire dal quale l'operare della pubblica amministrazione non è più riconducibile all'esercizio di pubblici poteri, ma ricade invece nell'ambito di un rapporto paritetico.

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 34496 del 26 dicembre 2024

L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Nullità della sentenza per difetto di motivazione: violazione dell'art. 132 c.p.c. e “minimo costituzionale”

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 34484 del 26 dicembre 2024

La violazione del disposto di cui all'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.,

che determina la nullità della sentenza per difetto di uno dei suoi contenuti essenziali, è rinvenibile nei soli casi in cui la sentenza sia del tutto priva dell'esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi e così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost. In particolare, la motivazione può qualificarsi apparente quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, lasciando così all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Presunzioni fiscali e diritto di difesa: limiti costituzionali della norma ex art. 12, comma 2, d.l. n. 78/2009

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 34474 del 26 dicembre 2024

La pretesa natura procedimentale della norma di cui all'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 che pone, in favore del fisco, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro normativo previgente, oltre a porsi in contrasto con il tradizionale criterio della sedes materiae, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e dunque di diritto sostanziale e non già nel codice di rito, porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente non avrebbe, ad esempio, avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizione di sfavore, pregiudicandone l'effettivo espletamento del diritto di difesa, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.

Ne bis in idem: preclusione alla duplicazione di azioni sul medesimo oggetto tra le stesse parti

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 34467 del 26 dicembre 2024

Il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata già decisa; detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c., e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo che nasce dall'indebita reiterazione di una controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta.

Indennizzo del danno da emotrasfusioni

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 34465 del 26 dicembre 2024

In tema di indennizzo del danno da emotrasfusioni, l'esistenza di una soglia minima di indennizzabilità, costituita dalla presenza di una patologia causalmente ascrivibile ad una emotrasfusione, dalla quale sia derivato un danno irreversibile inquadabile, per equivalente e non in via strettamente tabellare, in una delle infermità classificate nelle categorie previste dalla tabella B, annessa al T.U. approvato con d.P.R. n. 915 del 1978, come sostituita dalla tabella A allegata al d.P.R. n. 834 del 1981, comporta che, ai fini

della decorrenza del termine decadenziale di cui all'art. 3, comma 1, della l. n. 210 del 1992, è decisiva la consapevolezza, da parte di chi richiede l'indennizzo, del superamento di tale soglia.

La revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cod. proc. civ.

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 34463 del 26 dicembre 2024

L'ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 cod. proc. civ. presuppone che un documento preesistente alla decisione impugnata - che la parte non abbia potuto produrre a suo tempo per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario - sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione; essa, viceversa, non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formato dopo la decisione (Cass. n. 20587/2015). Ciò si desume dall'uso dell'espressione «sono stati trovati» contenuta nel citato n. 3, alla quale fa riscontro il termine «recupero» adottato nei successivi artt. 396 e 398 cod. proc. civ., Pertanto, è del tutto irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione (Cass. n. 3362/2015).

Accertamento dell'imposta sui redditi e determinazione sintetica del reddito annuale complessivo

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 34460 del 26 dicembre 2024

In materia di accertamento dell'imposta sui redditi, ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo la previsione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 la sottoscrizione di un atto pubblico (nella specie, una compravendita) contenente la dichiarazione di pagamento di una somma di denaro da parte del contribuente, può costituire elemento sulla cui base determinare induttivamente il reddito da quello posseduto, in base all'applicazione di presunzioni semplici, che l'ufficio finanziario è legittimato ad applicare per l'accertamento sintetico, risalendo dal fatto noto e quello ignoto, senza che possa ravvisarsi, nella disposizione che consente l'esercizio di tale potere, una violazione del principio costituzionale della capacità contributiva, di cui all'art. 53 Cost., essendo sempre consentita al contribuente la prova contraria in ordine al fatto che manca del tutto una disponibilità patrimoniale, essendo questa meramente apparente, per avere, l'atto stipulato, in ragione della sua natura simulata, una causa gratuita anziché quella onerosa apparente.

La violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 34457 del 26 dicembre 2024

Al fine di far valere in sede di legittimità la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., il ricorrente non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e

quella accolta nella sentenza impugnata.

Contestazioni alla consulenza tecnica d'ufficio: limiti e modalità di presentazione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 34451 del 26 dicembre 2024

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.

L'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 34450 del 25 dicembre 2024

L'interversione idonea a trasformare la detenzione in possesso non può avvenire mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in un uno o più atti esterni, sebbene non riconducibili a tipi determinati, dai quali sia consentito desumere la modificata relazione di fatto con la cosa detenuta in opposizione al possessore, e può anche realizzarsi mediante il compimento di attività materiali in grado di manifestare inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il possesso esclusivamente nomine proprio, purché il mutamento del titolo non derivi da causa proveniente da un terzo e purché l'opposizione risulti inconfondibilmente rivolta contro il possessore e cioè contro colui per conto del quale la cosa era detenuta, in guisa da rendere esteriormente riconoscibile all'avente diritto che il detentore ha cessato di possedere nomine alieno e che intende sostituire al preesistente proposito di subordinare il proprio potere a quello altrui, l'animus di vantare per sé il diritto esercitato, convertendo così in possesso la detenzione, anche soltanto precaria, precedentemente esercitata.

Accertamento fiscale: il giudice tributario e la quantificazione della pretesa tributaria

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 34448 del 25 dicembre 2024

Il giudice tributario, nell'ambito di un processo a cognizione piena diretto ad una decisione sostitutiva tendente all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, quando ravvisi l'infondatezza parziale della pretesa dell'Amministrazione, non deve, né può, limitarsi ad annullare "in toto" l'atto impositivo, ma deve accertare e quantificare entro i limiti posti dal "petitum" delle parti l'entità della pretesa fiscale, dandone un contenuto quantitativo diverso da quello sostenuto dai contendenti, avvalendosi degli ordinari poteri di indagine e di valutazione dei fatti e delle prove consentiti dagli artt. 115 e 116 c.p.c. in tal modo determinando l'ammontare effettivo delle imposte e delle sanzioni dovute dal contribuente, senza che ciò violi il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e senza che ciò costituisca attività amministrativa di nuovo accertamento, rappresentando

invece soltanto l'esercizio dei poteri di controllo, di valutazione e di determinazione del "quantum" della pretesa tributaria.

La rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

Sezione Seconda Civile - Ordinanza n. 34446 del 25 dicembre 2024

L'istituto della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. trova applicazione anche riguardo al termine per l'impugnazione (v. Cass. 19384/2023) a condizione che la richiesta di rimessione in termine sia tempestiva e sia corredata da una adeguata dimostrazione dell'assolutezza dell'impedimento.

Giudizio possessorio e giudicato nel giudizio petitorio per usucapione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 34442 del 25 dicembre 2024

Nel giudizio possessorio, l'accoglimento della domanda prescinde dall'accertamento della legittimità del possesso, perché è finalizzato a dare tutela ad una mera situazione di fatto avente i caratteri esteriori della proprietà o di un altro diritto reale. Ne consegue che il giudicato formatosi sulla domanda possessoria è privo di efficacia nel giudizio petitorio avente ad oggetto l'accertamento dell'avvenuto acquisto del predetto diritto per usucapione, in quanto il possesso utile ad usucapire deve avere requisiti che non vengono in rilievo nei giudizi possessori.

Sospensione dei termini per impugnare nelle liti fiscali e sua cumulabilità con altre sospensioni

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 34438 del 25 dicembre 2024

In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, la sospensione dei termini per impugnare, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersene, e si cumula con quella dei termini processuali per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma non con la sospensione feriale, che resta interamente assorbita dalla sospensione prevista nell'ambito dei procedimenti di definizione agevolata, in ragione della natura eccezionale di quest'ultima.

Il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 34425 del 25 dicembre 2024

Il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, d.lgs. cit., è autonomo rispetto a quello penale, e diversi ne sono i presupposti, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio.

La competenza per attrazione

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 34424 del 25 dicembre 2024

In tema di "competenza per attrazione", il disposto dell'art. 38 disp. att. c.c.

reca una disciplina attributiva della competenza in ordine ai procedimenti ablativi, limitativi o ripristinatori della responsabilità, che deroga alla competenza ordinaria del Tribunale per i minorenni e opera fino a quando il giudizio instaurato davanti al Tribunale ordinario, previsto dalla menzionata norma, sia ancora pendente davanti al Giudice di merito anche in grado di appello, ma non anche quando sia proposto ricorso per cassazione, tenuto conto della natura e delle caratteristiche di tale mezzo di impugnazione.

La competenza territoriale in materia di amministrazione di sostegno

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 34423 del 25 dicembre 2024

In tema di amministrazione di sostegno, la competenza territoriale si radica con riferimento alla dimora abituale del beneficiario, e non alla sua residenza, in considerazione della necessità che egli interloquisca con il giudice tutelare, il quale deve tener conto, nella maniera più efficace e diretta, dei suoi bisogni e richieste, anche successivamente alla nomina dell'Amministratore, precisando che, in tal caso, non opera neppure il principio della perpetuatio iurisdictionis, trattandosi di giurisdizione volontaria, e non contenziosa, potendo rilevare, in ordine alla competenza, sopravvenienze correlate a modifiche della dimora abituale del soggetto amministrato.

Valutazione della prova: poteri e discrezionalità del giudice di merito

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 34275 del 24 dicembre 2024

In tema di prova, spetta in via esclusiva al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni.

L'occupazione del patrimonio indisponibile di comuni e province e l'obbligazione tributaria

Sezione Tributaria – Sentenza n. 34267 del 24 dicembre 2024

L'occupazione del patrimonio indisponibile di comuni e province fa sorgere l'obbligazione tributaria solo se l'apprensione della cosa (duratura o temporanea) risulti di tipo reversibile, lasciando ripristinabile l'uso collettivo a seguito della cessazione del godimento individuale del detto bene e della rimozione delle eventuali attrezzature predisposte per il suo esercizio. Inoltre, una volta terminato l'uso privatistico del suolo, se esso risulterà facilmente ripristinabile all'uso collettivo cui era originariamente predestinato, tale occupazione sarà soggetta a Tosap.

Diritto del lavoratore alla corresponsione delle ultime tre mensilità dal Fondo speciale: distinzione tra credito previdenziale e retributivo

Sezione Lavoro – Sentenza n. 34292 del 24 dicembre 2024

Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione delle ultime tre mensilità di retribuzione dallo speciale Fondo di cui all'art. 2, l. n. 297/1982, si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di una procedura esecutiva.

Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 34288 del 24 dicembre 2024

In tema di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, se il provvedimento si arresta alla fase dell'inammissibilità della proposta non si ha decisione su diritti contrapposti, e dunque non si è in presenza di un provvedimento avente il connotato di decisorietà necessario ai fini del ricorso straordinario di cui all'art. 111 Cost.; invece, se il provvedimento riguarda il reclamo sul diniego di omologazione, ovvero sull'avvenuta omologazione, allora la situazione muta radicalmente, perché quel provvedimento integra una decisione su diritti soggettivi contrapposti resa nel contraddittorio, e diviene come tale suscettibile di tendenziale stabilizzazione equipollente a un giudicato cd. allo stato degli atti.

La diffida accertativa

Sezione Lavoro - Sentenza n. 34283 del 24 dicembre 2024

La diffida accertativa è istituto disciplinato dall'art. 12, d.lgs. n. 124/2004, il quale, nel testo vigente *ratione temporis* e rimasto immutato, nella parte che qui rileva, anche dopo le modifiche introdotte dall'art. 12-bis, d.l. n. 76/2020 (conv. con l. n. 120/2020), prevede che, qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro “diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti” e che, se nei trenta giorni successivi il datore di lavoro non promuove apposito tentativo di conciliazione e questo non si conclude con un accordo, il provvedimento di diffida acquista “efficacia di titolo esecutivo”.

Costituzione di servitù di parcheggio: requisiti e compatibilità con l'art. 1027 c.c.

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 34407 del 24 dicembre 2024

In tema di servitù, l'art. 1027 c.c. non preclude la costituzione, mediante convenzione, di servitù di parcheggio di un veicolo sul fondo altrui purché, in base all'esame del titolo e ad una verifica in concreto della situazione di fatto, tale facoltà risulti attribuita come vantaggio in favore di altro fondo per la sua migliore utilizzazione e sussistano i requisiti del diritto reale tra cui, in particolare, la localizzazione.

Opposizioni alla stima dell'indennità di occupazione ed espropriazione: autonomia e effetti della cosa giudicata

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 34399 del 24 dicembre 2024

In tema di espropriazione per pubblica utilità, è stato recentemente ribadito (Cass., sez. 1, 25 luglio 2018, n° 19758) che le opposizioni alla stima dell'indennità di occupazione e quelle all'indennità di espropriazione contengono domande distinte ed autonome, avuto riguardo alle diversità delle relative *causae petendi*, costituite l'una dalla privazione del godimento del bene occupato e l'altra dall'ablazione di quello espropriato. Di conseguenza, in relazione ai rapporti tra i detti giudizi può assumere efficacia di cosa giudicata esclusivamente la qualificazione giuridica del terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sull'indennità di occupazione legittima, ma non l'accertamento del suo valore di mercato, tanto per l'evidenziata autonomia dei rapporti, quanto per la diversità dei periodi considerati (per tutte: Cass., sez. 1, 14 ottobre 2019, n° 25859).

La qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica

Sezione Tributaria – Sentenza n. 34382 del 24 dicembre 2024

La qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica - al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione - esprime univocamente l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro.

Abuso degli strumenti giuridici per risparmio fiscale: il contribuente non può trarre vantaggi indebiti senza giustificazioni economiche valide

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 34374 del 24 dicembre 2024

Il contribuente non può trarre indebiti vantaggi fiscali dall'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un risparmio fiscale, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustificano l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quel risparmio.

Indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione: istanza di rimborso e possibilità di impugnazione del silenzio-rifiuto

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 34332 del 24 dicembre 2024

Sia in materia di imposte dirette che di Iva, l'indicazione nella dichiarazione, secondo le modalità di legge, di un credito d'imposta costituisce in concreto istanza di rimborso, sicché il corrispondente diritto alla restituzione può essere esercitato dal contribuente una volta decorso inutilmente il termine di novanta giorni per la formazione del silenzio-rifiuto, impugnabile ex art. 19, comma 1, d.lgs. n. 546/1992.

La motivazione «per relationem» della sentenza pronunciata in sede di gravame

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 34033 del 23 dicembre 2024

La motivazione «per relationem» della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima allorché il giudice d'appello, facendo propri gli argomenti del primo giudice, esprima, sia pure in modo conciso, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo appagante ed esaustivo; all'inverso, deve essere cassata la sentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta di ritenere che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice di appello sia pervenuto attraverso la disamina e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive addotte (sulla motivazione «per relationem», tra le tantissime, Cass. n. 19161/2023; Cass. n. 15757/2020; Cass. n. 20883/2019; Cass. n. 28139/2018; Cass. n. 24452/2018; Cass. n. 22022/2017; Cass. n. 9068/2015).

Ordine pubblico internazionale e diritto internazionale privato: limiti all'ingresso di norme straniere incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 34017 del 23 dicembre 2024

Agli effetti del diritto internazionale privato, l'ordine pubblico che impedisce l'ingresso nell'ordinamento italiano della norma straniera che vi contrasti si identifica con l'«ordine pubblico internazionale», da intendersi come complesso dei principi fondamentali - incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell'interpretazione fornite dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria in quell'opera di sintesi e ricomposizione che dà forma al diritto vivente -, caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, così da operare quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori.

L'utilizzo dei crediti Iva trimestrali in compensazione orizzontale

Sezione Tributaria – Sentenza n. 34001 del 23 dicembre 2024

L'utilizzo dei crediti Iva trimestrali in compensazione orizzontale soggiace al limite annuale di cui all'art. 34 della legge n. 388/2000 - e successivi innalzamenti di soglia - mentre tale limite non opera nel caso di rimborsi infrannuali disposti dagli Uffici. Diversamente per i contribuenti in possesso dei requisiti indicati dal secondo comma dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, l'art. 8, comma 3 del comma 3, d.P.R. n. 542/1999, prevede un limite di compensabilità infrannuale avuto riguardo al trimestre di riferimento.

Appello limitato alla prescrizione: esclusione del giudicato interno sulla spettanza del diritto in caso di questione involgente la qualificazione del diritto

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 33950 del 22 dicembre 2024

La proposizione dell'appello in ordine alla sola statuizione sulla prescrizione non determina la formazione del giudicato interno sulla spettanza del diritto, in astratto riconosciuta in primo grado, se l'esame della questione sulla prescrizione non sia limitato all'identificazione del "dies a quo" o all'esistenza di cause interruttrive, ma involga la qualificazione del diritto stesso.

Il fondo di garanzia

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 33947 del 22 dicembre 2024

Il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente dal rapporto previdenziale sorto con l'Inps, distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r. L'autonomia del rapporto previdenziale rispetto al rapporto di lavoro determina l'impugnabilità all'Inps degli accordi sindacali conclusi ai sensi dell'art.47, co.5 l. n.428/90. Essi riguardano il solo rapporto trilatero tra lavoratore, cedente/affittante e cessionario/affittuario dell'azienda, non il rapporto previdenziale tra lavoratore e Inps.

L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 33938 del 22 dicembre 2024

L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata giudice di merito, sicché il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti, non solo deve trascrivere in ricorso, in omaggio al principio di autosufficienza, le clausole negoziali e fare esplicito riferimento alle regole legale interpretazione ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni del giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche o insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente a quella accolta nella sentenza impugnata.

L'errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 33937 del 22 dicembre 2024

In tema di sindacato di legittimità, l'errore percettivo del giudice di merito su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, può essere fatto valere, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (e nei ristretti limiti di tale disposizione) qualora l'errore consista

nell'omesso esame del predetto fatto (e non anche quando si traduca nella mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che non ricorra l'ipotesi della cd. "doppia conforme" ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c..

Contratto di finanziamento e contratto collegato: onere della prova per l'eccezione di inadempimento del soggetto finanziato

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 33933 del 22 dicembre 2024

Nel caso in cui il soggetto finanziato – nel vigore dell'art. 125, comma 4 d. lgs. n. 385/1993 precedente la novella del d. lgs. n. 206/2005 - formuli eccezione di inadempimento del contratto di finanziamento conseguente all'inadempimento del contratto collegato ex lege, avente ad oggetto la fornitura di beni e servizi cui accede il finanziamento, egli ha l'onere di provare i fatti impeditivi dedotti con la suddetta eccezione.

La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 33897 del 22 dicembre 2024

La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale.

Le retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente

Sezione Lavoro – Sentenza n. 33885 del 22 dicembre 2024

In caso di retribuzioni erogate indebitamente al lavoratore dipendente il datore di lavoro ha diritto a ripetere soltanto quanto quest'ultimo abbia effettivamente percepito e non già importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente. La fattispecie ricade nel raggio di applicazione dell'art. 38, comma 1, del d.P.R. n. 602/1973, secondo cui il diritto al rimborso fiscale nei confronti dell'amministrazione finanziaria spetta in via principale a colui che ha eseguito il versamento non solo nelle ipotesi di errore materiale e di duplicazione ma anche in quelle di inesistenza totale o parziale dell'obbligo.

Indennizzo per i beni confiscati all'estero

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 33884 del 22 dicembre 2024

In tema di indennizzo per i beni confiscati all'estero, di cui alla l. n. 16 del 1980, ove la somma riconosciuta in sede amministrativa venga successivamente maggiorata a seguito di azione giudiziaria intentata dall'interessato, i relativi interessi moratori decorrono dalla data della domanda introduttiva del processo, alla quale retroagiscono gli effetti della sentenza che conferisce alla suddetta somma i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità.

L'interruzione della prescrizione decennale

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 33875 del 22 dicembre 2024

Ai fini dell'interruzione della prescrizione decennale è necessaria la costituzione in mora dell'amministrazione, ai cui fini è indispensabile una specifica richiesta, che può essere avanzata anche prima dell'emanazione dei decreti ministeriali conclusivi del procedimento di liquidazione e, in mancanza, deve essere ricondotta alla proposizione della domanda giudiziale, non essendo invece idonea a tal fine la domanda amministrativa di concessione dell'indennizzo, alla quale può attribuirsi solo la valenza di impulso del procedimento amministrativo di liquidazione, fino alla conclusione del quale, peraltro, non vi è certezza in ordine all'esistenza ed all'ammontare del debito.

La compensazione delle spese processuali

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 33870 del 22 dicembre 2024

In tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione.

L'accertamento della responsabilità aggravata

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 33858 del 21 dicembre 2024

L'accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, rientra nei compiti esclusivi del giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Le sanzioni doganali

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 33839 del 21 dicembre 2024

In tema di sanzioni doganali, a fronte della sufficienza della colpa quale coefficiente di ascrizione soggettiva dell'illecito all'autore, colpa che può consistere anche in mera negligenza e che si presume, la prova contraria che il predetto è chiamato ad offrire per esimersi da responsabilità consiste nella dimostrazione del difetto assoluto di colpa, in funzione dell'adozione, secondo i canoni della diligenza professionale qualificata, di tutti gli accertamenti necessari – previe, se del caso, opportune verifiche anche sostanziali, pur nei limiti della ragionevolezza – per evitare di commettere (o comunque di cadere nell'illecito).

Le accise sul gasolio per autotrazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 33836 del 21 dicembre 2024

In tema di accise sul gasolio per autotrazione, l'art. 24 ter del d.lgs. n. 504 del 1995, nell'applicare un'aliquota ridotta al gasolio commerciale utilizzato per i soli servizi di trasporto regolare di passeggeri e non per quelli

di trasporto occasionale, è compatibile con il diritto dell'Unione, poiché la riduzione del numero dei beneficiari di tale agevolazione può incitare a limitare il consumo di carburante nell'ambito dell'attività di trasporto che non ne beneficia, contribuendo così agli obiettivi di politica ambientale incoraggiati dalla Direttiva 2003/96/CE.

La consegna e riconsegna di merci in conto lavorazione

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 33833 del 21 dicembre 2024

Sebbene la consegna e riconsegna di merci in conto lavorazione costituiscono operazioni in sé adeguatamente documentate dai documenti di trasporto, ragion per cui i relativi beni non devono essere inventariati (ossia, propriamente, inseriti nell'inventario di magazzino), non per ciò solo, tuttavia, essi sfuggono ad alcuna rendicontazione, dovendo invece essere dettagliati in apposita annotazione di bilancio, previo specifico rilievo mediante scrittura ausiliaria nel registro di magazzino, ai sensi degli artt. 2214, comma 2, cod. civ. e 14, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in guisa da giustificare la confluenza del mastro "lavorazione per conto terzi" nel conto economico tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

L'utilizzazione da parte di un soggetto pubblico degli uffici di altro ente

Sezione Lavoro – Ordinanza n. 33816 del 21 dicembre 2024

L'utilizzazione da parte di un soggetto pubblico degli uffici di altro ente, solitamente indicata con l'espressione «avvalimento dell'ufficio», si verifica allorquando l'amministrazione, anziché dotarsi di una struttura propria per lo svolgimento della funzione ad essa assegnata, si avvale, di solito a fini istruttori o di esecuzione, degli uffici di altro ente, al quale, però, non viene delegata la funzione stessa, che resta in capo, quanto alla titolarità ed alla responsabilità, al soggetto pubblico che utilizza gli uffici altrui.

La notifica diretta degli atti impositivi

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 33803 del 21 dicembre 2024

In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica.

La domanda di rimborso del credito IVA

Sezione Tributaria - Ordinanza n. 33585 del 20 dicembre 2024

La domanda di rimborso del credito IVA va distinta da quella di compensazione con altro debito fiscale, sicché, laddove l'istanza sia formulata in termini di compensazione e non denoti l'inequivoca volontà di ottenere il rimborso del credito mediante l'indicazione dello stesso nel quadro "RX4"

della dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ad es., per cessazione dell'attività o morte del contribuente) – il termine decennale di prescrizione, bensì quello biennale di decadenza ex art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.

La responsabilità del liquidatore nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 33582 del 20 dicembre 2024

La Corte di cassazione ha ribadito che il liquidatore di una società risponde direttamente e autonomamente nei confronti dell'Erario per il mancato pagamento delle imposte societarie, in virtù di quanto previsto dall'art. 36 del D.P.R. n. 602/1973. Tale responsabilità non si basa sull'obbligazione tributaria societaria, ma su un titolo diverso: il liquidatore può essere chiamato a rispondere qualora, durante l'attività di liquidazione, violi i propri obblighi, ad esempio assegnando beni ai soci o soddisfacendo crediti di grado inferiore rispetto a quelli tributari, lasciando quindi insolute le obbligazioni fiscali.

L'abitudine e la professionalità nell'attività economica: delimitazione tra attività abituale e occasionale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 33568 del 20 dicembre 2024

L'elemento dell'abitudine ossia della reiterazione nel tempo, abbinato a quello della professionalità delimita un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. Al contrario, l'attività occasionale si concretizza nei caratteri della contingenza, eventualità e secondarietà (Cass. 1052/1988; Cass. 15031/2014; Cass. n. 4419 del 2021) di talché anche l'effettuazione di una sola operazione, in presenza dei predetti comportamenti, integra l'esercizio di una abituale attività economica.

Requisiti per l'inclusione di un'area nel demanio stradale e la qualificazione come strada pubblica

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 33562 del 20 dicembre 2024

Affinché un'area venga a far parte del demanio stradale e assuma, dunque, la natura di strada pubblica, non basta né che vi si espliciti di fatto il transito del pubblico (con la sua concreta, effettiva e attuale destinazione al pubblico transito), né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica, né l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'Amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta, ma è necessario che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà anche tacita dell'ente, all'uso pubblico.

Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 33384 del 19 dicembre 2024

Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i mil-

lecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.

Pluralità di “rationes decidendi”: inammissibilità delle censure per sopravvenuto difetto di interesse

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 33375 del 19 dicembre 2024

Qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle “rationes decidendi” rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa.

Validità delle clausole nell'accordo di separazione o divorzio con trasferimento di diritti reali

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 33360 del 19 dicembre 2024

Le clausole dell'accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni - mobili o immobili - o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l'attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni.

Associazioni non riconosciute: responsabilità solidale degli amministratori per debiti tributari e sanzioni

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 33121 del 18 dicembre 2024

In tema di associazioni non riconosciute, per i debiti d'imposta, i quali non sorgono su base negoziale ma ‘ex lege’, è chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione nel periodo considerato, dovendosi presumere che, quale rappresentante, abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell'associazione.

La motivazione apparente

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 33085 del 18 dicembre 2024

La motivazione è solo «apparente» e la sentenza è nulla quando benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci-

mento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

L'IVA determinata in via forfetizzata

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 33076 del 18 dicembre 2024

In tema di IVA determinata in via forfetizzata, connessa all'imposta sugli intrattenimenti, gli artt. 14 ter, 14 quater e 14 quinquies d.P.R. n. 640/1972 nel testo vigente *ratione temporis* devono essere interpretati nel senso che di per sé non impongono che l'accertamento sia preceduto dal contraddittorio con il contribuente e concluso da p.v.c. e consentono all'Amministrazione di procedere, in alternativa, attraverso iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento.

Il trasferimento come cessione d'azienda o di ramo d'azienda

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 33054 del 18 dicembre 2024

Per qualificare il trasferimento come cessione d'azienda o di ramo d'azienda, non è necessaria la cessione di tutti gli elementi che normalmente costituiscono l'azienda, ma occorre verificare se nel complesso dei beni ceduti permanga un residuo di organizzazione, che costituisca un insieme organicamente finalizzato *ex ante* all'esercizio dell'attività d'impresa, di per sé idoneo a consentire l'inizio o la continuazione di quella determinata attività.

Appalto: riconoscimento dei vizi dell'opera da parte dell'appaltatore e decorso dei termini di prescrizione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 33053 del 18 dicembre 2024

Anche in presenza di un riconoscimento dei vizi e delle difformità dell'opera da parte dell'appaltatore - riconoscimento che elide l'onere di effettuare la denuncia - non può farsi discendere automaticamente dal riconoscimento medesimo l'assunzione in capo all'appaltatore dell'obbligo di emendare l'opera, in assenza della prova di un impegno in tal senso, con la conseguenza che il predetto riconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi della prescrizione previsti in tema di appalto.

IVA a misura

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 33025 del 18 dicembre 2024

In tema di IVA, a misura che per essa è prevista (pur solo) la (mera) possibilità della rivalsa ("sub specie" cioè di una rivalsa finanche facoltativa), scatta la preclusione dell'ineducibilità *ex art.* 99, comma 1, primo periodo, *tuir*.

Il danno biologico tra lesione e morte: personalizzazione e limiti delle tabelle standard nella liquidazione

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 33009 del 17 dicembre 2024

Il danno biologico, subito nell'apprezzabile lasso di tempo tra la lesione e la conseguente morte, è un danno nel quale, in considerazione della tendenza ad un aggravamento progressivo, i fattori della personalizzazione deb-

bono valere in grado assai elevato; esso, pertanto, non può essere liquidato attraverso la meccanica applicazione di criteri contenuti in tabelle che, per quanto dettagliate, nella generalità dei casi sono predisposte per la liquidazione del danno biologico o delle invalidità, temporanee o permanenti, di soggetti che sopravvivono all'evento dannoso.

Il giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 33007 del 17 dicembre 2024

Nel giudizio di responsabilità dell'avvocato per negligente svolgimento dell'attività professionale verso il cliente, la valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, avendo ad oggetto il nesso di causalità tra l'attività omessa e il possibile esito favorevole che sarebbe potuto derivare al cliente, attiene al merito di quel giudizio e, come tale, non è sindacabile in sede di legittimità, a meno che tale valutazione si fondi su un presupposto manifestamente e totalmente errato di modo che la questione posta al giudice del merito sia di puro diritto, poiché l'errore di sussunzione è deducibile con il ricorso per cassazione.

Effetti del fallimento successivo all'omologazione degli accordi di ristrutturazione: impossibilità sopravvenuta e ammissione al passivo

Sezione Prima Civile – Sentenza n. 32997 del 17 dicembre 2024

La dichiarazione di fallimento successiva all'omologazione degli accordi di ristrutturazione fa sì che l'attuazione del piano sia resa impossibile per l'intervento di un evento che, sovrapponendosi alla procedura minore, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; ne discende il venir meno della causa di risanamento posta a base di ciascuno dei singoli accordi di ristrutturazione dei debiti, cui consegue la loro risoluzione per impossibilità giuridica sopravvenuta della prestazione ex art. 1463 cod. civ. e la riespansione dell'originaria obbligazione, da ammettere al passivo del fallimento nel suo iniziale ammontare, detratti i pagamenti eventualmente intervenuti e non più revocabili ex art. 67, comma 3, lett. e), L. fall..

La domanda di insinuazione tardiva al fallimento

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 32995 del 17 dicembre 2024

La domanda di insinuazione tardiva è ammissibile solo se diversa, per petitem e causa petendi, rispetto alla domanda di insinuazione ordinaria, essendo altrimenti preclusa dal giudicato interno formatosi sull'istanza tempestiva (Cass. n. 14936/2016 e Cass. n. 10882/2012); ciò in quanto il sistema della legge fallimentare – in ragione del principio generale che riconosce carattere giurisdizionale e decisorio al procedimento di verifica del passivo - esclude la possibilità di proporre una nuova insinuazione per un credito o parte di esso che siano già stati in precedenza esclusi dal novero del passivo.

Decreto ingiuntivo ed estratti conto

Sezione Terza Civile – Ordinanza n. 32959 del 17 dicembre 2024

Gli estratti conto nella fase monitoria sono prova idonea ad ottenere l'emis-

sione del provvedimento ingiuntivo e parimenti assolvono all'onere della prova dell'esistenza e dell'ammontare del credito nel processo a cognizione piena introdotto con l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., allorquando l'ingiunto non ne abbia in modo specifico contestato la conformità alle scritture contabili della banca.

Inammissibilità del ricorso per sopravvenuta maggiore età del figlio in giudizi di affidamento

Sezione Prima Civile – Ordinanza n. 32750 del 16 dicembre 2024

Quando, nelle more del giudizio di legittimità avente ad oggetto l'affidamento di figlio minore ad uno degli ex coniugi a seguito di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopravvenga la maggiore età del figlio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente all'impugnazione.

Imposte sui redditi e irregolarità della fattura

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 32732 del 16 dicembre 2024

In tema di imposte sui redditi, l'irregolarità della fattura, non redatta in conformità ai requisiti di contenuto prescritti dall'art. 21 del d.P.R. n. 633/1972, fa venir meno la presunzione di veridicità di quanto ivi rappresentato e la rende inidonea a costituire titolo per il contribuente ai fini del diritto alla deduzione del costo relativo, per cui l'Amministrazione finanziaria può contestare l'effettività delle operazioni ad essa sottese e ritenere indeducibili i costi nella stessa indicati.

Truffa e dolo contrattuale

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 32725 del 16 dicembre 2024

L'archiviazione del procedimento penale per truffa non preclude al giudice civile di valutare autonomamente gli stessi fatti ai fini dell'accertamento del dolo quale vizio del consenso, che ben può sussistere anche in assenza degli estremi del reato di truffa. D'altra parte, i presupposti e gli elementi costitutivi dell'accertamento del dolo contrattuale non coincidono necessariamente con quelli del reato di truffa, essendo diversi i beni giuridici tutelati e gli scopi perseguiti nei due ambiti.

Nullità dell'ordinanza emessa fuori udienza per mancato avviso al difensore

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 32724 del 16 dicembre 2024

Il mancato avviso al difensore della parte costituita del deposito dell'ordinanza emessa fuori udienza determina, a norma del secondo comma dell'art. 176 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 134 e 156 dello stesso codice, la nullità di detto provvedimento per difetto dei requisiti formali indispensabili al conseguimento dello scopo, nonché la conseguente nullità ex art. 159 cod. proc. civ. degli atti successivi, ivi compreso il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo.

Ritardo ingiustificato dell'assicuratore r.c.a.: effetti su interessi e rivalutazione monetaria

Sezione Terza Civile – Sentenza n. 32720 del 16 dicembre 2024

In ipotesi di ingiustificato ritardo dell'assicuratore della r.c.a. nell'adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti del danneggiato (cosiddetta «mala gestio» impropria), la rivalutazione monetaria e gli interessi dovuti dall'assicuratore al danneggiato oltre il limite del massimale decorrono della scadenza del termine previsto – quale «spatium deliberandi» – dall'art. 22 della legge n. 990/1969 (norma, applicabile «ratione temporis», oggi sostituita dall'art. 145 del d.lgs. n. 209/2005), che si identifica con quello della costituzione in mora.

Il divieto di prova testimoniale del pagamento

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 32717 del 16 dicembre 2024

Il divieto di prova testimoniale del pagamento si riferisce al debito contrattuale oggetto del giudizio, che deve essere provato dalle parti, e non al pagamento quale fatto storico, sicché, quando una delle parti in giudizio intenda dimostrare l'esistenza di un pagamento avvenuto tra terzi o da una parte in favore di terzi estranei alla controversia, il pagamento, in tal caso, costituisce una *res inter alios acta*, che – sotto il profilo dell'ammissibilità della prova testimoniale – non differisce da qualsiasi altro fatto giuridico semplice.

Contratto di compravendita e Usucapione

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 32709 del 16 dicembre 2024

Il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non è affetto da nullità, anche se l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass., n. 7853/2018; Cass. n. 2485/2007), ciò in quanto l'acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione del diritto ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass. n. 2717/1982; Cass. n. 8650/1994).

Accesso al fondo altrui ex art. 843 c.c.: obbligazione propter rem e indennità equitativa

Sezione Seconda Civile – Sentenza n. 32707 del 16 dicembre 2024

In materia di rapporti di vicinato, la previsione speciale dell'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem, cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa, quale conseguenza presunta della raggiunta prova del danno da occupazione temporanea dell'area in cui è avvenuto l'accesso, anche per il solo fatto della preclusione della potenziale facoltà di uso del fondo.

L'esercizio della servitù: obblighi del proprietario del fondo servente e diritto al libero accesso

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 32337 del 13 dicembre 2024

La servitù va esercitata secondo le norme regolatrici di cui agli artt. 1063 e ss. c.c., senza necessità che il provvedimento di costituzione del giudice riporti nel dettaglio le disposizioni analitiche che devono governare i singoli casi. È dunque evidente che il proprietario che abbia chiuso il fondo servente, dotandolo di cancello automatico, è tenuto all'installazione di dispositivi ovvero ad individuare modalità atte a garantire, ai sensi dell'art. 1064, comma 2, c.c., il diritto al libero e comodo accesso ad esso da parte del proprietario del fondo dominante e dei terzi - da lui autorizzati, nei limiti della normalità - senza che ciò comporti alcun ampliamento delle facoltà del proprietario del fondo dominante, con aggravamento della servitù.

Avviso di accertamento: legittimità della motivazione per relationem e tutela del contraddittorio

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 32328 del 13 dicembre 2024

In tema di avviso di accertamento la motivazione per relationem, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

Pro rata IVA: criterio ordinario di determinazione e onere della prova per metodi alternativi

Sezione Tributaria – Sentenza n. 32326 del 13 dicembre 2024

Il criterio ordinario per la determinazione del pro rata di detraibilità dell'IVA concernente i costi promiscui, imputabili sia ad attività imponibili che ad attività esenti, è quello che prende in considerazione il volume d'affari annuo di dette attività, gravando sulla parte che contesta l'applicazione del criterio ordinario l'onere di fornire la prova che l'applicazione di un metodo differente determini un risultato più preciso e, quindi, più idoneo a rappresentare, in concreto, il rapporto esistente tra attività imponibili ed attività esenti.

La modifica dell'art. 12 D.P.R. 602/1972: ampliamento delle ipotesi di tutela giurisdizionale sull'estratto di ruolo

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 32319 del 13 dicembre 2024

La modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602 del 1972 dall'art. 12 del d.lgs. 110/2024 si limita all'ampliamento delle ipotesi per le quali il legislatore riconosce l'accesso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dell'estratto di ruolo, e ciò quale eccezione rispetto al principio generale della preclusione della tutela anticipata, così come affermata dalla norma ed interpretata dalla Corte di legittimità.

Sospensione discrezionale del processo ex art. 337 c.p.c.:

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 32298 del 13 dicembre 2024

Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, c.p.c., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.

Rapporti familiari, conti correnti e presunzioni fiscali: onere della prova e riferibilità delle operazioni all'attività societaria

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 32108 del 12 dicembre 2024

In tema di imposte sui redditi, lo stretto rapporto familiare e la composizione ristretta del gruppo sociale sono sufficienti a giustificare, salva la prova contraria, la riferibilità delle operazioni riscontrate sui conti correnti bancari di tali soggetti all'attività economica della società sottoposta a verifica, sicché in assenza di prova di attività economiche svolte dagli intestatari dei conti, idonee a giustificare i versamenti e i prelievi riscontrati, ed in presenza di un contestuale rapporto di collaborazione con la società, deve ritenersi soddisfatta la prova presuntiva a sostegno della pretesa fiscale, con spostamento dell'onere della prova contraria sul contribuente.

L'errore revocatorio

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 32101 del 12 dicembre 2024

L'ammissibilità dell'istanza di revocazione di una pronuncia di questa Corte presuppone un errore di fatto riconducibile all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e dunque un errore di percezione, o una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti invece incontestabilmente escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, postulando, l'errore revocatorio, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una desumibile dalla sentenza e l'altra dagli atti e dai documenti processuali, e non concernendo un fatto che sia stato discusso dalle parti e quindi trattato nella pronuncia del giudice.

Inammissibilità dell'atto introduttivo e irrilevanza delle considerazioni di merito ai fini dell'impugnazione

Sezione Tributaria – Sentenza n. 32092 del 12 dicembre 2024

Ogni qual volta che il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l'inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l'assenza di valenza decisoria, potendosi l'impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all'ammissibilità della domanda.

Il diniego di rateizzazione del debito tributario: natura giuridica e limiti di sindacabilità

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 32085 del 12 dicembre 2024

Il diniego dell'istanza di rateizzazione del debito tributario, relativo a cartella che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integra un nuovo e autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito, e tali ultimi vizi, dunque, non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'atto di diniego, non ricorrendo l'ipotesi che il contribuente sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'atto predetto.

La modifica dell'art. 12 D.P.R. 602/1972: ampliamento delle ipotesi di tutela giurisdizionale sull'estratto di ruolo

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 32081 del 12 dicembre 2024

La modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. 602/1972 dall'art. 12 del D.Lgs. 110/2024 si limita all'ampliamento delle ipotesi per le quali il legislatore riconosce l'accesso alla tutela giurisdizionale anche nei confronti dell'estratto di ruolo, e ciò quale eccezione rispetto al principio generale della preclusione della tutela anticipata, così come affermata dalla norma ed interpretata dalla Corte di legittimità.

Spossessamento e fallimento: la presa in consegna dei beni senza interruzione del possesso del fallito

Sezione Seconda Civile – Ordinanza n. 32078 del 12 dicembre 2024

La privazione dell'amministrazione e della disponibilità dei beni prevista dall'art. 42 R.D. 267/1942, anche se comunemente definita spossessamento, comporta soltanto la presa in consegna dei beni medesimi da parte del curatore e non la sottrazione al fallito "ope legis" del loro possesso, non costituendo il fallimento una causa interruttiva del potere di fatto esercitato in concreto.

Disconoscimento della copia fotostatica: effetti e valore probatorio della conformità all'originale

Sezione Tributaria – Ordinanza n. 32062 del 12 dicembre 2024

Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, al che consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.

Sezione Penale

Il giudizio di equivalenza o di prevalenza delle aggravanti

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 1842 del 15 gennaio 2025

Il giudice, nel formulare il giudizio di equivalenza o di prevalenza delle aggravanti, può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.

L'annullamento per vizio di motivazione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 1826 del 15 gennaio 2025

In tema di annullamento per vizio di motivazione, il giudice del rinvio mantiene, nell'ambito del capo colpito dall'annullamento, piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto e nella valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche sulla base di elementi prima trascurati, il proprio libero convincimento, colmando in tal modo i vuoti motivazionali e le incongruenze rilevate, ma pur sempre con il limite di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'Interpretazione ivi data alle questioni di diritto.

Il reato di estorsione

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 1812 del 15 gennaio 2025

Integra il reato di estorsione, e non di truffa aggravata, la minaccia di un male, indifferentemente reale o immaginario, dal momento che identico è l'effetto coercitivo esercitato sul soggetto passivo, tanto che la sua concretizzazione dipenda effettivamente dalla volontà dell'agente, quanto che questa rappresentazione sia percepita come seria ed effettiva dalla persona offesa, ancorché in contrasto con la realtà, a lei ignota.

La prova dichiarativa

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 1787 del 15 gennaio 2025

In tema di prova dichiarativa, allorché venga in rilievo la veste che può assumere il dichiarante, spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, e quindi al di là del riscontro di indici formali, come l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reato, l'attribuibilità allo stesso della qualità di indagato nel momento in cui le dichiarazioni stesse vengano rese, e il relativo accertamento si sottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità.

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 1760 del 15 gennaio 2025

Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia

gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. Non può invece essere dedotta l’illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di cui alla lett. E) dell’art. 606 cod. proc. pen..

Il riconoscimento del diritto al gravame

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 1728 del 14 gennaio 2025

In tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso.

La concessione del lavoro ai detenuti agli arresti domiciliari

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 1718 del 14 gennaio 2025

La concessione dell’autorizzazione a recarsi al lavoro non si configura come un diritto del detenuto agli arresti domiciliari e la valutazione sul punto deve prendere le mosse dalla condizione di assoluta indigenza ed essere improntata a particolare rigore, ciò in quanto l’apprezzamento non può prescindere dalla considerazione della compatibilità dell’attività lavorativa proposta alle esigenze cautelari poste alla base della misura stessa, la quale costituisce pur sempre una forma di custodia cautelare. Sotto tale profilo, pertanto, il giudice deve valutare se l’attività lavorativa richiesta e gli orari per questa prevista comportano un protratto allontanamento dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari o spostamenti continui tali vanificare la possibilità di sottoporre la persona ai controlli necessari a fini cautelari.

Il delitto di istigazione a delinquere

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 1700 del 14 gennaio 2025

Il delitto di istigazione a delinquere si configura quale reato di pericolo concreto, non essendo sufficiente ai fini della configurabilità dello stesso la esternazione di un giudizio positivo di un episodio criminoso per quanto riprovevole e odioso, ma essendo necessario uno specifico comportamento dell’agente che determini il concreto rischio della commissione di reati lesivi di Interessi omologhi a quelli offesi dal crimine approvato. È penalmente rilevante solo l’istigazione che, sulla base di un giudizio ex ante e in concreto, si riveli idonea ad indurre in un intervallo temporaneo ristretto taluni a commettere un reato.

L’accertamento del reale stato patologico del detenuto

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 1671 del 14 gennaio 2025

Il giudice è sempre tenuto ad accertare il reale stato patologico del detenuto, onde verificare se la detenzione carceraria comporti una sofferenza

ed un'afflizione di tale intensità da eccedere il livello che, inevitabilmente, deriva dalla legittima esecuzione della pena e da rendere incompatibile la prosecuzione della carcerazione nel rispetto della dignità umana (Sez. 1, n. 1033 del 13/11/2018); il giudice, inoltre, deve effettuare un bilanciamento tra le istanze sociali correlate alla pericolosità del detenuto e le condizioni complessive di salute di quest'ultimo con riguardo sia all'astratta idoneità dei presidi sanitari e terapeutici disponibili, sia alla concreta adeguatezza della possibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare, valutando anche le possibili ripercussioni del mantenimento del regime carcerario in termini di aggravamento del quadro clinico (Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018).

Le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e la persona offesa

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 1648 del 14 gennaio 2025

Le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, precisando che, nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012).

L'extraneus e il reato di bancarotta fraudolenta

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 1323 del 13 gennaio 2025

L'extraneus concorre nel reato di bancarotta fraudolenta tutte le volte in cui fornisce un contributo causale, volontario e consapevole, al depauperamento del patrimonio sociale posto in essere extraneus. Del tutto irrilevante, invece, è la specifica conoscenza del dissesto della società, che può, al massimo, rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi del creditore.

L'ordinanza del tribunale del riesame e l'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 1318 del 13 gennaio 2025

L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante.

La confisca cd. “allargata”

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 1289 del 13 gennaio 2025

Ai fini della confisca cd. “allargata” prevista dall’art. 240 bis cod. pen., a nulla rileva il “quantum” ricavato dalla commissione dei cd. “reati spia”, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta dell’interessato, purché dichiarato responsabile di uno di tali reati, e che il loro valore sia sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica esercitata (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022). Ne consegue che, ai fini della confisca allargata, non rileva la individuazione del quantum oggetto di profitto illecito dei singoli reati sicché il relativo giudizio deve essere condotto con riferimento a tutti i reati per i quali è intervenuta la condanna.

Il divieto di reformatio in peius

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 1185 del 10 gennaio 2025

Non viola il divieto di reformatio in peius previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se l’illecito satellite diventa quello più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificati dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore.

Misure cautelari e ricorso per cassazione

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 1101 del 10 gennaio 2025

In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cessazione che deduca l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.

Il reato continuato

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 1083 del 10 gennaio 2025

In tema di reato continuato, la parte che intende beneficiare della relativa disciplina in grado di appello ha l’onere di allegare, ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen., elementi specifici e concreti a sostegno della richiesta, non essendo sufficienti, a pena di inammissibilità dell’impugnazione, né la nera produzione delle sentenze relative alle condanne di cui si chiede l’unificazione quoad poenam ex art. 81, comma 2, cod. pen., né la generica istanza di riconoscimento del beneficio.

La rivalutazione delle esigenze cautelari

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 847 del 9 gennaio 2025

Le esigenze cautelari sono sempre rivalutabili, e un nuovo e successivo giudizio può intervenire a seguito della ricorrenza di fatti o avvenimenti nuovi o non valutati nemmeno implicitamente dalle pregresse decisioni, per cui si

presenti necessario, ai fini della persistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, anche sotto l'aspetto della individuazione della misura cautelare più idonea, rivalutare la posizione dell'indagato (Sez. 2, n. 18645 del 03/12/2002). Inoltre la doppia presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, valevole per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., trova applicazione anche ove sia richiesta la sostituzione della misura, come dispone l'art. 299 comma 2 cod. proc. pen.. (Sez. 3, n. 46241 del 20/09/2022)

Misure cautelari e pluralità di reati

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 832 del 9 gennaio 2025

In tema di misure cautelari emesse ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. in relazione ad una pluralità di reati, l'inefficacia della misura, prevista dall'art. 302 cod. proc. pen., in conseguenza del mancato espletamento dell'interrogatorio per effetto della contestazione di elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, opera limitatamente ai fatti-reato rispetto ai quali sia stato omesso il predetto adempimento.

Il controllo di legittimità sul vizio di motivazione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 823 del 9 gennaio 2025

Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorché i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione.

Divieto di rilettura alternativa degli elementi di fatto

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 821 del 9 gennaio 2025

L'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006). Inoltre, quanto al vizio di manifesta illogicità esso, come quello di mancanza e contraddittorietà della medesima, deve essere di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento, senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999; Sez. un., n. 12 del 31 maggio

2000; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003).

Indulto e esecuzione della pena in caso di revoca del beneficio

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 652 dell'8 gennaio 2025

Una pena alla quale è stato applicato l'indulto non è eseguibile e diviene tale solo in caso di revoca del beneficio: ad essa si applica, pertanto, il disposto dell'art. 172, quinto comma, cod. pen., secondo cui «se l'esecuzione della pena è subordinata ...al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno in cui ...la condizione si è verificata». L'indulto, infatti, è un beneficio soggetto a condizione, in quanto può essere revocato al verificarsi delle condizioni previste dalla legge; la sua eventuale revoca costituisce, pertanto, la condizione a cui è subordinata l'esecuzione della pena a cui esso sia stato applicato. Sino all'eventuale verificarsi della descritta condizione, la pena rimane non eseguibile e la sua prescrizione non può decorrere, stante il chiaro dettato della norma sopra citata, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 1441 del 28/02/2000, nella parte in cui afferma che «Nell'ipotesi di indulto sottoposto a condizione risolutiva della commissione di un nuovo reato, il termine di prescrizione della pena deve farsi decorrere dal momento in cui, verificatasi la decadenza dal beneficio, la pena può essere concretamente posta in esecuzione»).

L'esito dell'indagine genetica condotta sul DNA

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 645 dell'8 gennaio 2025

L'esito dell'indagine genetica condotta sul DNA, atteso l'elevatissimo numero delle ricorrenze statistiche confermate tale da rendere infinitesimale la possibilità di un errore, lungi dall'aver valore meramente indiziario, ai sensi dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., ha natura di prova dell'identità del contribuente, sicché costituisce a carico del medesimo la prova del fatto-reato, secondo un percorso logico deduttivo che poggia sulla particolare localizzazione della traccia e dei rapporti tra le parti, in forza dei quali debba escludersi un contatto da trasferimento secondario od occasionale.

Il controllo del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimento

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 643 dell'8 gennaio 2025

Il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 dep. 1996; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004). Esula quindi dai poteri della Corte di cassazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di

fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione.

Il decreto di sequestro di beni

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 640 dell'8 gennaio 2025

Il decreto con il quale il pubblico ministero disponga il sequestro di beni senza indicare specificamente le cose da sottoporre a vincolo, rimettendo alla discrezionalità della polizia giudiziaria delegata l'esatta individuazione delle stesse, che non sia seguito da convalida, non è impugnabile mediante riesame, con la conseguenza che, qualora il pubblico ministero non disponga la restituzione ai sensi dell'art. 355, comma 2, c.p.p., l'interessato può avanzare al medesimo la relativa istanza, con facoltà di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari nell'ipotesi di diniego.

La richiesta di giudizio abbreviato c.d. "secco"

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 629 dell'8 gennaio 2025

La richiesta di giudizio abbreviato c.d. "secco", di cui all'art. 438, comma primo, cod. proc. pen., comporta la definizione del processo allo stato degli atti, che determina la formazione della "res iudicanda" sulla base del quadro probatorio già esistente, con la conseguenza che nessuna prova, documentale od orale, può essere successivamente acquisita, salva la facoltà dell'imputato, ammesso al giudizio abbreviato, di sollecitare il giudice all'esercizio dei poteri di cui all'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen..

Denuncia per Cassazione del vizio di motivazione

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 611 dell'8 gennaio 2025

Quando è denunciato, con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/3/2000; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007). Restano fuori dal vaglio del giudice di legittimità, dunque, le censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017).

La liquidazione delle spese giudiziali alla parte civile

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 484 del 7 gennaio 2025

La parte civile ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali

sostenute nel giudizio di legittimità che si sia svolto -come nel caso in esame- secondo le forme del rito cartolare, soltanto quando abbia effettivamente esplicitato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione.

Il legittimo impedimento a comparire del difensore

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 482 del 7 gennaio 2025

In tema di legittimo impedimento a comparire del difensore, l'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determina il difetto di assistenza dell'imputato, con la conseguente nullità assoluta di cui agli artt. 178, comma primo, lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen..

Il patteggiamento e l'accordo tra le parti

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 339 del 7 gennaio 2025

In caso di patteggiamento, l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di una delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost.

Il delitto di bancarotta documentale

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 335 del 7 gennaio 2025

Il delitto di bancarotta documentale sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, nonché quando la documentazione possa essere ricostruita "aliunde", poiché la necessità di acquisire i dati documentali presso terzi costituisce riprova che la tenuta dei libri e delle altre scritture contabili era tale da rendere, se non impossibile, quantomeno molto difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento di affari.

Misure cautelari e gravità indiziaria

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 323 del 7 gennaio 2025

In materia di misure cautelari la gravità indiziaria, richiesta dall'art. 273 cod. proc. pen. per la loro emissione, deve essere interpretata quale insieme di elementi che fornisce una elevata probabilità della sussistenza del reato ipotizzato dalla pubblica accusa e della responsabilità per esso dell'indagato.

La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 310 del 7 gennaio 2025

In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare,

la nozione di anteriore “desumibilità”, dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare, delle fonti indiziarie poste a fondamento dell’ordinanza cautelare successiva, consiste non nella mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma nella condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concluzione e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare.

Le preclusioni del giudice di legittimità

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 298 del 7 gennaio 2025

Sono precluse al giudice di legittimità le dedotte riletture degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021); analoga inammissibilità di realizzare allorché si sollecita una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021).

Trasferimento fraudolento di valori

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 290 del 3 gennaio 2025

In tema di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall’art. 12-quinquies del d.l. n. 306 del 1992, il dolo specifico - costituito dal fine di eludere l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali - non è escluso dall’esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente ed esclusivamente collegate alla necessità di “liberarsi” dei beni in vista di una loro possibile ablazione (Sez. 2, n. 46704 del 09/10/2019, con la quale, in applicazione del principio, la Corte ha annullato la sentenza di assoluzione che aveva escluso la configurabilità del dolo specifico, con riferimento al trasferimento della titolarità di quote di una società, finalizzato anche a consentire alla società medesima di partecipare a gare d’appalto, senza essere colpita da misura interdittiva antimafia. In punto di compatibilità tra il dolo specifico e la presenza di finalità concorrenti, anche: Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015).

Il delitto di ricettazione

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 288 del 3 gennaio 2025

Integra il delitto di ricettazione la condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (Sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, relativa a una fattispecie concernente il rinvenimento della somma complessiva di oltre € 153.000,00 in contanti, occultata in luoghi diversi nella disponibilità dell’imputato, privo di stabile occupazione, che non aveva saputo indicarne la provenienza. Nello stesso senso: Sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021).

Reato continuato e della determinazione della pena finale

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 131 del 3 gennaio 2025

Nell'ipotesi di reato continuato, ai fini della determinazione della pena finale, una volta individuato il reato più grave, la pena base è determinata in relazione a tale reato ed è sul reato più grave che si operano gli eventuali aumenti o diminuzione di pena legati rispettivamente al riconoscimento della recidiva e delle aggravanti (aumenti) o al riconoscimento delle circostanze attenuanti (diminuzioni) nonché gli eventuali giudizi di bilanciamento tra circostanze attenuanti o aggravanti. Solo successivamente, sulla pena determinata a seguito di siffatti calcoli, si procede all'aumento di pena per il riconosciuto vincolo della continuazione con il reato cd. Satellite.

Procedimento celebrato davanti al giudice di pace, la causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 121 del 3 gennaio 2025

Nell'ambito del procedimento celebrato davanti al giudice di pace, la causa di improcedibilità della particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, può essere riconosciuta basandosi sui diversi profili della esiguità del danno, ovvero del pericolo che ne è derivato, nonché in forza della sussistenza degli ulteriori indici della occasionalità della condotta, del basso grado di colpevolezza e dell'eventuale pregiudizio sociale per l'imputato. Trattasi di indici che, rispetto a quello della esiguità del danno o del pericolo, si pongono in una relazione non di alternative, bensì di concorrenza. La declaratoria di improcedibilità, quindi, resta esclusa laddove manchi il sopra detto requisito basilare della esiguità del danno o del pericolo, anche se, eventualmente, ricorrano gli altri aspetti.

La configurabilità del tentativo

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 110 del 2 gennaio 2025

Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo i veri e propri atti esecutivi, ma anche quelli che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo.

Recidiva e calcolo dei termini prescrizionali

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 109 del 2 gennaio 2025

Della recidiva, qualora non abbia determinato un aumento della pena, non può tenersi conto ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato (Sez. Un. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019). È stato, in proposito, affermato che il significato di "applicazione" della recidiva va limitato ai casi in cui questa abbia comportato l'aumento della pena ovvero abbia impedito l'attenuazione della pena derivante da concorrenti circostanze attenuanti; che, per converso, è da ritenere non applicata allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri.

La registrazione fonografica di una conversazione telefonica effettuata da uno dei partecipi al colloquio

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 108 del 2 gennaio 2024

La registrazione fonografica di una conversazione telefonica effettuata da uno dei partecipi al colloquio costituisca una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento quale prova documentale, rispetto alla quale la trascrizione rappresenta una mera trasposizione del contenuto del supporto magnetico contenente la registrazione; ciò anche nell'ipotesi in cui la registrazione sia stata effettuata su suggerimento o incarico della polizia giudiziaria ovvero con mezzi da questa forniti, atteso che nel sistema processuale non sussistono limiti di utilizzabilità rispetto alla assunzione della testimonianza del privato sul contenuto di quelle dichiarazioni: il contenuto del colloquio, invero, ben potrebbe essere introdotto nel processo attraverso la testimonianza del partecipe che ha effettuato la registrazione.

L'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen.

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 36 del 2 gennaio 2025

Ai fini dell'individuazione dell'ambito di cognizione attribuito al giudice di secondo grado dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., per punto della decisione deve ritenersi quella statuizione della sentenza che può essere considerata in modo autonomo, e non anche le argomentazioni esposte in motivazione, che riguardano il momento logico e non già quello decisionale del procedimento, con la conseguenza che, per la parte di sentenza suscettibile di autonoma valutazione relativa ad una specifica questione decisa in primo grado, il giudice dell'impugnazione può pervenire allo stesso risultato sulla base di considerazioni e argomenti diversi o alla luce di dati di fatto non valutati in primo grado, senza con ciò violare il principio dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione.

Limiti del Tribunale del riesame nella motivazione del sequestro probatorio: prerogative del pubblico ministero e invalidità delle integrazioni d'ufficio

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 47725 del 31 dicembre 2024

Il Tribunale del riesame, chiamato a decidere su un sequestro probatorio, a fronte dell'omessa indicazione, nel decreto, delle relative esigenze probatorie che non siano state chiarite dal pubblico ministero nemmeno nel contraddittorio camerale, non può integrare e porre rimedio a tale carenza di motivazione individuando, di propria iniziativa, le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di prerogativa esclusiva del pubblico ministero in quanto titolare del potere di condurre le indagini preliminari e di assumere le determinazioni sull'esercizio dell'azione penale (cfr., in tal senso, tra le tante, Sez. 2, n. 49536 del 22/11/2019, resa in una fattispecie in cui la Corte, evidenziata l'assenza di motivazione dell'originario decreto e l'avvenuta integrazione della motivazione da parte del tribunale del riesame, ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata); conf., Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021).

La nozione di “attualità del pericolo”

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 47723 del 31 dicembre 2024

L’attualità del pericolo non significa imminenza (cfr. in tal senso Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022), essendo necessaria una seria valutazione prognostica ma non la previsione di specifiche occasioni di recidivanza, nel caso specifico il riferimento alla concretezza del pericolo in relazione all’esigenza dell’indagato di provvedere al proprio sostentamento, fornisce uno specifico quadro in termini di immediatezza, e quindi attualità, del pericolo, così soddisfacendo, pur se in via implicita, lo standard contestato come carente dalla difesa.

Sospensione condizionale della pena e obbligo risarcitorio: necessità di valutazione delle condizioni economiche del condannato

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 47719 del 31 dicembre 2024

Il giudice che intende subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo risarcitorio è tenuto a valutare, motivando pur sommariamente sul punto, le reali condizioni economiche del condannato, onde verificare se lo stesso sia in grado di effettuare il pagamento entro il termine fissato.

Circonvenzione di persone incapaci

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 47718 del 31 dicembre 2024

In tema di circonvenzione di persone incapaci, nell’ipotesi in cui ad un unico atto di induzione conseguano plurime condotte appropriate, il momento di consumazione del delitto va individuato nell’ultima apprensione in ordine cronologico, diversamente, nell’ipotesi in cui la pluralità di condotte appropriate derivi da plurimi atti di induzione, ciascuno dei quali con un obiettivo di approfittamento, ancorché originati dalla stessa circonvenibilità della vittima, il reato deve ritenersi reiterato e consumato al momento del conseguimento di ciascun singolo profitto.

Consegna in esecuzione e tutela dei minori: onere della prova su carenze nello Stato richiedente

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 47707 del 31 dicembre 2024

L’autorità giudiziaria di esecuzione non può rifiutare la consegna sol perché la persona richiesta sia madre di prole con lei convivente di età inferiore a tre anni, essendo onere della parte allegare specifiche circostanze rivelatrici della esistenza, nello Stato richiedente, di carenze strutturali e di sistema tali da esporre a concreto rischio la tutela dei diritti dell’infanzia.

Notificazioni: invalidità della mera indicazione della residenza nell’atto di nomina del difensore come dichiarazione di domicilio

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 47651 del 31 dicembre 2024

In tema di notificazioni che non costituisce valida dichiarazione di domicilio la mera indicazione da parte dell’imputato nell’atto di nomina del difensore della propria residenza, perché la stessa non contiene la manifestazione di un consapevole atto di volontà volto ad effettuare una scelta tra uno

dei luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen., ferma restando ovviamente la validità della dichiarazione anche ove contenuta nell'atto di nomina del difensore di fiducia se risultano osservate le forme previste dall'art. 152 cod. proc. pen..

Il sequestro preventivo

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 47540 del 30 dicembre 2024

Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del “periculum in mora”, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili “ex lege”.

Il sequestro preventivo di immobile abusivo e il cd. “dissequestro temporaneo”

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 47541 del 30 dicembre 2024

In tema di sequestro preventivo di immobile abusivo, la figura del cd. “dissequestro temporaneo”, al pari dell'autorizzazione temporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, non attiene alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, consentendo esclusivamente l'ingresso momentaneo nel bene secondo rigorose modalità prestabilite, con la conseguenza che eventuali questioni ad esso relative vanno proposte in sede di incidente di esecuzione.

Contestazione della recidiva nelle ipotesi previste dall'art. 99 cod. pen.

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 47564 del 30 dicembre 2024

In caso di contestazione della recidiva nelle ipotesi previste dall'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e ad ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.

La partecipazione nel delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 47571 del 30 dicembre 2024

Integra la partecipazione nel delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 la stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti di cui l'illecito sodalizio fa traffico, perché agevolando lo svolgimento dell'attività assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si accerti che la condotta dell'agente sia posta in essere avvalendosi delle risorse

dell'organizzazione e vi siano la coscienza e la volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento.

Ricorso per cassazione in tema di mandato di arresto europeo: limitazioni e modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 47539 del 27 dicembre 2024

In tema di mandato di arresto europeo, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18 d.lgs. n. 10 del 2021 all'art. 22 della legge n. 69 del 2005, non è ammissibile il ricorso per cassazione per vizi di motivazione avverso i provvedimenti che decidono sulla consegna dell'interessato, essendo stato espunto dalla norma il riferimento alla proponibilità del ricorso «anche nel merito» e, al contempo, essendosi circoscritto il potere di sindacato della Corte di cassazione ai soli motivi previsti dall'art. 606, lett. a), b) e c). (cfr. Sez. 6, n. 8299 del 08/03/2022).

Misure cautelari personali: limiti del controllo di legittimità sul vizio di motivazione del tribunale del riesame

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 47537 del 24 dicembre 2024

In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova.

La valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 47538 del 24 dicembre 2024

In tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato.

Partecipazione nel delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 47537 del 24 dicembre 2024

Integra la partecipazione nel delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 anche la stabile disponibilità alla cessione di sostanze stupefacenti di cui l'illecito sodalizio fa traffico, perché agevolando lo svolgimento dell'attività assicura la realizzazione del suo programma delittuoso, sempre che si

accerti che la condotta dell'agente sia posta in essere avvalendosi delle risorse dell'organizzazione e vi siano la coscienza e la volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento.

Estinzione della pena e “reati della stessa indole”

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 47387 del 23 dicembre 2024

In tema di estinzione della pena, per individuare la nozione di “reati della stessa indole”, rilevante ai fini della configurabilità della causa ostativa alla vicenda estintiva per decorso del tempo prevista dall'art. 172, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento all'art. 101 cod. pen., secondo cui ricorre il requisito di identità di indole, non solo nell'ipotesi di reati che violano la stessa disposizione di legge, ma anche quando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa. (Sez. 1, Sentenza n. 44255 del 17/09/2014).

Il vizio di “contraddittorietà processuale”

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 47386 del 23 dicembre 2024

In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di “contraddittorietà processuale” (o “travisamento della prova”) vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova.

La configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 47382 del 23 dicembre 2024

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi.

L'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 47378 del 23 dicembre 2024

L'individuazione fotografica effettuata nel corso delle indagini preliminari, confermata dal testimone che nel corso dell'esame dibattimentale abbia

dichiarato di avere compiuto la ricognizione informale e reiterato il riconoscimento positivo, seppure in assenza delle cautele e delle garanzie delle ricognizioni, costituisce, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, un accertamento di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, la cui affidabilità dipende dall'attendibilità del teste e della deposizione da questi resa.

L'illogicità della motivazione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 47368 del 23 dicembre 2024

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile *ictu oculi*, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento.

La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 47367 del 23 dicembre 2024

L'affidamento in prova al servizio sociale può essere revocato per la sopravvenienza di una misura cautelare, relativa a fatti antecedenti alla concessione del beneficio penitenziario, soltanto se la valutazione del provvedimento cautelare introduca nuovi elementi rispetto a quelli valutati in occasione della concessione della misura.

Il vizio di mente

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 47364 del 23 dicembre 2024

Il vizio di mente incide sull'imputabilità, quale capacità di intendere e di volere, e non sulla colpevolezza, quale coscienza e volontà del fatto illecito. Imputabilità e colpevolezza esprimono concetti diversi e operano su piani diversi, sebbene la prima, quale componente naturalistica della responsabilità, debba essere accertata con priorità rispetto alla seconda, con la conseguenza che il dolo generico è compatibile con il vizio parziale di mente, (da ultimo Sez. 1, n. 17496 del 29/11/2022, che, in una fattispecie in tema di tentato omicidio ha ritenuto sussistente il dolo, pur a fronte di disturbo della personalità ed etilismo cronico, giudicati tale da non avere compromesso il potere di critica e la rappresentazione dell'evento).

Il divieto di porre domande suggestive al testimone

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 47281 del 20 dicembre 2024

In tema di esame testimoniale, la violazione del divieto di porre domande suggestive non comporta né l'inutilizzabilità né la nullità della deposizione, non essendo prevista una tale sanzione dall'art. 499, comma 3, cod. proc. pen., né potendo la stessa essere desunta dalle previsioni contenute nell'art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 3 n. 49993 del 16/09/2019, avendo precisato la Corte, in motivazione, che la domanda suggestiva può compromettere la genuinità della dichiarazione ove abbia inciso sul risultato della prova in maniera da rendere il materiale raccolto globalmente inidoneo ad essere

valutato). Ciò che viene in rilievo, quindi, è una modalità di acquisizione della prova dichiarativa in dibattimento che riverbera effetti - non sulla utilizzabilità della prova - ma sulla genuinità della fonte, e, dunque, sulla valutazione della stessa spettante al Giudice di merito nell'esercizio del suo potere discrezionale che, se adeguatamente motivato, non è assoggettabile al vaglio del giudice di legittimità.

Misure di prevenzione patrimoniali

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 47266 del 20 dicembre 2024

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l'onere probatorio di dimostrazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per gli acquisti, non essendo egli, per definizione, il soggetto portatore di pericolosità, poiché il primo passaggio della dimostrazione della scissione tra titolarità formale del bene e impiego delle risorse spetta comunque alla pubblica accusa.

L'onere probatorio del condannato per l'applicazione del reato continuato: criteri distintivi tra progetto criminoso e abitudine illecita

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 47256 del 20 dicembre 2024

In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità o analogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di una abitudine criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti.

Concessione di benefici penitenziari per reati ostativi: criteri e presupposti in assenza di collaborazione con la giustizia

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 47254 del 20 dicembre 2024

I benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia' possono essere concessi "anche in assenza di collaborazione con la giustizia", purché l'istante dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghi elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza; elementi, questi, che devono consentire di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile.

L'impugnazione per Cassazione dell'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 47014 del 19 dicembre 2024

L'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, emessa ai sensi dell'art. 411, comma 1 -bis, cod. proc. pen., può, a certe condizioni (ed, in particolare, a condizione che sia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento, v. Sez. 6, Sentenza n. 611 del 22/11/2023, dep. 2024) essere impugnata per cassazione. L'impugnazione può avvenire, però, soltanto per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., che prevede in modo generale che “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge” (Sez. 5, Sentenza n. 36468 del 31/05/2023; conforme Sez. 3, Sentenza n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023).

Bilanciamento tra pericolosità e salute del detenuto: valutazione di compatibilità e praticabilità delle cure ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen.

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 47010 del 19 dicembre 2024

Il bilanciamento tra la valutazione di pericolosità del soggetto sottoposto a misura e le esigenze di salute dello stesso è formulata a monte dal comma 4-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., che prevede che, sulla complessiva valutazione delle esigenze cautelari e della adeguatezza e proporzionalità della misura che il giudice deve effettuare ai sensi dell'art. 274 e dell'art. 275 cod. proc. pen. si deve innestare, qualora ne sussistano i presupposti, la ulteriore valutazione della compatibilità con la detenzione e della praticabilità delle cure in carcere richiesta dal comma 4-bis citato, valutazione che, però, è stata effettuata nel caso in esame dall'ordinanza impugnata, che ha verificato per l'appunto compatibilità con la detenzione e praticabilità delle cure, in conformità a quanto richiesto dalla norma citata.

Deduzione di motivi nuovi in Cassazione

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 46990 del 19 dicembre 2024

È noto che, ex artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne non siano rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o si tratti di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello (perché, ad esempio, prospettate per la prima volta proprio nel provvedimento impugnato in Cassazione): se così non fosse, sarebbe invero inevitabile l'annullamento del provvedimento a causa di un altrettanto inevitabile, da parte del giudice a quo, difetto di motivazione su una questione sottratta - in ipotesi, anche strumentalmente - alla sua cognizione, non essendogli stata devoluta (così, tra le tante, Sez. 2, n. 26721 del 26/04/2023; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013).

Inammissibilità delle censure in fatto e limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione ex art. 606 cod. proc. pen.

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 46981 del 19 dicembre 2024

È radicalmente inammissibile ogni censura che si risolva in doglianze in fatto che sottopongono al giudice di legittimità una diversa valutazione delle prove raccolte. Tanto esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.: salvo non emergano omissioni, contraddizioni o illogicità manifeste. Queste ultime, in quanto «manifeste», devono essere tali da apparire di lapalissiana evidenza per essere la motivazione fondata su congetture implausibili o per avere la stessa trascurato dati di superiore valenza: tanto più nel caso di decisioni di merito conformi, che, come noto, si saldano tra loro in un unicum motivazionale da valutare nel suo complesso.

Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione delle decisioni di merito

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 46828 del 19 dicembre 2024

In tema di ricorso per cassazione, che è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009). Inoltre, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta «prova di resistenza», in quanto gli elementi di prova acquisiti Illegittimamente diventano irrilevanti ed influenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015).

La corretta valutazione di una chiamata in correità

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 46734 del 19 dicembre 2024

Ai fini di una corretta valutazione di una chiamata in correità, deve in primo luogo verificare la credibilità del dichiarante, valutando la sua personalità, le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i suoi rapporti con i chiamati in correità e le ragioni che lo hanno indotto all'accusa dei coautori; in secondo luogo, deve verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, valutandone l'intrinseca consistenza e le caratteristiche, avendo riguardo, tra l'altro, alla loro spontaneità ed autonomia, alla loro precisione, alla completezza della narrazione dei fatti, alla loro coerenza e costanza; deve, infine, verificare l'esistenza di riscontri esterni, onde trarne la necessaria conferma di attendibilità.

L'impugnazione delle misure cautelari reali e la preclusione del giudicato cautelare

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 46706 del 18 dicembre 2024

In tema di impugnazione delle misure cautelari reali, la preclusione del giudicato cautelare, derivante da una precedente pronuncia del tribunale del riesame sul disposto sequestro preventivo, concerne le sole questioni dallo stesso trattate, in quanto formalmente dedotte, nonché quelle con queste ultime inscindibilmente connesse, essendo preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento, sicché può essere superata solo laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito.

Il principio del divieto di “bis in idem”

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 46705 del 18 dicembre 2024

Il principio del divieto di “bis in idem”, il cui fine è quello di evitare che, per lo stesso fatto, si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l’uno indipendentemente dall’altro: principio che assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza (art. 28 e segg. cod. proc. pen.), nel divieto di un secondo giudizio (art. 649 cod. proc. pen.) e nell’ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto (art. 669 cod. proc. pen.), come riconosciuto dalla giurisprudenza.

Vizi della motivazione e controllo di legittimità

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 46697 del 18 dicembre 2024

In tema di vizi della motivazione, il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condiderne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000; Sez. 2, n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994), ciò perché la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

La motivazione per relationem

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 46691 del 18 dicembre 2024

Al giudice di secondo grado è consentito motivare per relationem (della qual cosa si lamenta il ricorrente in seno al secondo motivo), mediante il richiamo alla motivazione della sentenza di primo grado (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, secondo cui, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale).

Il delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 46604 del 18 dicembre 2024

L’elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309

del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato nel carattere stabile dell'accordo criminoso, e, quindi nella presenza di un reciproco impegno alla commissione di una pluralità di reati e richiede che la reiterazione si collochi nell'ambito dell'esecuzione del programma associativo di commissione di una serie indeterminata di reati.

Responsabilità del datore di lavoro nel distacco: obbligo di verifica preventiva e controllo dei dispositivi

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 46567 del 18 dicembre 2024

Sussiste la responsabilità del datore di lavoro distaccante se quest'ultimo dispone il distacco presso altra impresa senza il previo controllo delle condizioni di sicurezza del luogo ove il dipendente è incaricato a svolgere la propria attività lavorativa: ciò in quanto il trasferimento degli obblighi di prevenzione e protezione in capo al distaccatario attiene alla sola fase esecutiva della prestazione. Con altra successiva pronuncia (Sez. 4 - , n. 4480 del 17/11/2020), in applicazione del predetto principio, si è poi specificato che il datore di lavoro mantiene un obbligo di controllo circa la perdurante funzionalità e idoneità dei dispositivi da lui stesso forniti al lavoratore prima del distacco, strumentali alla lavorazione.

L'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 46349 del 17 dicembre 2024

L'estrazione di dati archiviati in un supporto informatico, quale è la memoria di un telefono cellulare, non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l'entrata in vigore della legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l'obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione delle parti al riguardo comportano l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti.

Il principio del “ne bis in idem” nel procedimento di prevenzione

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 46345 del 17 dicembre 2024

Il principio del “ne bis in idem” è applicabile anche nel procedimento di prevenzione, ma la preclusione del giudicato opera “rebus sic stantibus” e, pertanto, non impedisce la rivalutazione della pericolosità ai fini dell'applicazione di una nuova o più grave misura ove si acquisiscano ulteriori elementi, precedenti o successivi al giudicato, ma non valutati, che comportino un giudizio di maggiore gravità della pericolosità stessa e di inadeguatezza delle misure precedentemente adottate.

Il riconoscimento degli elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 46307 del 17 dicembre 2024

Ai fini del riconoscimento degli elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva,

nonché, diversamente da quanto richiesto dal sistema processuale, per formulare un giudizio di responsabilità “al di là di ogni ragionevole dubbio” - non sia necessario acquisire la dimostrazione, in termini di certezza, in ordine alla sussistenza dei detti collegamenti, essendo invece necessaria e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile, in forza degli elementi di valutazione e conoscenza acquisiti.

La sentenza di proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen. e gli effetti civili

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 46287 del 17 dicembre 2024

Agli effetti civili, la sentenza di proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen. equivale alla sentenza di condanna; come infatti è stato condivisibilmente affermato recentemente da Sez. 6, n. 50235 del 21/11/2023, in tema di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2022, il giudice che emette sentenza ai sensi dell’art. 131- bis cod. pen. è tenuto a pronunciarsi sulla domanda di restituzione o risarcimento presentata dalla parte civile e l’accoglimento di essa costituisce il presupposto necessario e sufficiente per la liquidazione delle spese processuali sostenute dalla parte civile.

I rapporti fra la violenza sessuale per induzione con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica e la violenza sessuale per costrizione

Sezione Quarta Penale – Sentenza n. 46261 del 17 dicembre 2024

Il tema dei rapporti fra la violenza sessuale per induzione con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica e la violenza sessuale per costrizione, attuata con violenza o minaccia o abuso di autorità, di cui all’art. 609 bis, comma 1, cod. pen., è stato compiutamente delineato dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo anche dalle Sezioni Unite. Il Supremo Collegio ha affermato che l’art. 609 bis cod. pen. distingue tra violenza sessuale coattiva, nella quale il soggetto passivo attua o subisce un evento non voluto perché la sua capacità di autodeterminazione viene annullata o limitata mediante coercizione, e violenza sessuale induttiva, nella quale l’agente persuade la vittima a sottostare ad atti che diversamente non avrebbe compiuto, ovvero a subirli strumentalizzando la vulnerabilità. In entrambi i casi l’autore del reato incide sul processo di formativo della volontà della persona offesa, ma nel primo caso tale volontà è compressa fino ad impedirne ogni diversa determinazione, nel secondo caso orientata secondo le intenzioni dell’agente (Sez U n. 27326 del 16.7.2020).

Collaboratori di giustizia e misure cautelari: il valore indiziario delle dichiarazioni sull’appartenenza a sodalizi criminali

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 46223 del 16 dicembre 2024

La convergenza di plurime dichiarazioni, provenienti da collaboratori di giustizia, che si risolvano nell’affermazione generica dell’appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale, possono integrare meri indizi di colpevolezza, privi del requisito della gravità e quindi, come tali, neppure idonei a consentire l’adozione di misura cautelare personale ai sensi dell’art. 273 cod. proc. pen. e che soltanto quando a siffatta indicazione si accompa-

gni la descrizione di specifici comportamenti o fatti, riferibili all'accusato e da ritenersi, sul piano logico, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio, allora tali propalazioni potranno validamente assumere la valenza di prova ma sempre in riferimento ad azioni o situazioni concrete la cui descrizione è necessaria per affermare la rilevanza penale del ruolo svolto e procedere alla corretta qualificazione giuridica di siffatto ruolo.

Patteggiamento in appello: limiti alla motivazione del giudice sui presupposti ex art. 129 c.p.p.

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 46021 del 16 dicembre 2024

A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ad opera dell'art. 1, comma 56, L. n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'Imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia. (In applicazione del principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen., con cui l'imputato deduceva la mancanza di motivazione sulle condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018; Sez. 2, n. 30990 del 1/06/2018).

La distruzione dei beni deperibili o pericolosi sottoposti a sequestro

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 46005 del 16 dicembre 2024

La distruzione dei beni deperibili o pericolosi sottoposti a sequestro è consentita, anche durante la fase delle indagini preliminari, dall'art. 260, comma 3 e comma 3-bis, cod. proc. pen., e non costituisce, pertanto, una violazione dei diritti difensivi, potendo l'indagato opporsi ad essa mediante l'incidente di esecuzione, indicando le specifiche esigenze difensive che impongono il mantenimento del sequestro, ovvero chiedendo immediatamente l'effettuazione di una perizia sui beni in questione (vedi Sez. 3, n. 12021 del 23/11/2022, dep. 2023). In merito al sequestro di sostanze stupefacenti, inoltre, l'art. 87 d.P.R. n. 309/1990 prescrive esplicitamente l'immediata distruzione delle sostanze stupefacenti sottoposte a sequestro, previa effettuazione di campionatura, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga la loro conservazione indispensabile per la prosecuzione delle indagini.

La riparazione per l'ingiusta detenzione

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 45999 del 16 dicembre 2024

In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della configurabilità dello *strepitus fori* di cui tener conto nella liquidazione dell'indennizzo, è necessario che le doglianze fatte valere in ordine alle conseguenze personali siano non solo allegare, ma circostanziate e corroborate da elementi che inducano a ritenere la fondatezza di un rapporto con la carcerazione subita (Sez. 3, n. 17408 del 30/03/2023) e che il giudice, nel liquidare l'indennità,

fermo restando l'importo massimo stabilito dalla legge, può discostarsi dal parametro aritmetico ove la parte assolva all'onere di allegare l'esistenza di danni ulteriori rispetto alle normali conseguenze della privazione della libertà personale, la loro natura e i fattori che ne sono causa, e sia raggiunta la prova, anche sulla base del fatto notorio o di presunzioni, di tali danni e del nesso causale con la detenzione (Sez. 4, n. 19809 del 19/04/2019).

La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 416 bis, terzo comma, cod. pen.

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 45974 del 16 dicembre 2024

La circostanza attenuante speciale di cui all'art. 416 bis, terzo comma, cod. pen. si fonda sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione prestata dal partecipe all'associazione di tipo mafioso e non può pertanto essere disconosciuta, o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni che hanno determinato l'imputato alla collaborazione (Sez. 2, n. 18875 del 30/04/2021; Sez. 2, n. 34148 del 05/05/2015; Sez. 1, n. 31413 del 19/06/2015).

Indagini difensive e revisione del giudizio: requisiti di ammissibilità e fondatezza della richiesta di prova nuova e decisiva

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 45953 del 13 dicembre 2024

In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, questa Corte ha chiarito che il giudice dell'esecuzione deve valutare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta del condannato, onde verificare che la stessa abbia ad oggetto una prova nuova, ossia sopravvenuta o scoperta dopo la condanna, e decisiva, ossia in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, e non sia meramente esplorativa, ma indichi il diverso specifico risultato al quale si intende pervenire grazie al chiesto accertamento.

Misure di prevenzione e foglio di via obbligatorio: condizioni imprescindibili e illegittimità in caso di mancanza di requisiti

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 45952 del 13 dicembre 2024

In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune, oggetto dell'ordine di allontanamento, costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio. Dal che consegue che la mancanza di una sola delle due condizioni determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente Insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159 del 2011.

Reati in materia di armi: il porto illegale e la detenzione contestuale come unico reato

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 45951 del 13 dicembre 2024

In tema di reati concernenti le armi, il delitto di porto illegale assorbe per

continenza quello di detenzione, escludendone il concorso materiale, solo quando la detenzione dell'arma inizi contestualmente al porto della medesima in luogo pubblico e sussista altresì la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (Sez. 1, n. 27343 del 04/03/2021, ove in motivazione, si è affermato che, in mancanza di alcuna specificazione circa la contemporaneità delle due condotte, il giudice di merito non è tenuto ad effettuare verifiche, potendo attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto).

Concorso di persone nel reato: requisiti per l'attenuante della minima partecipazione

Sezione Prima Penale – Sentenza n. 45889 del 13 dicembre 2024

In tema di concorso di persone nel reato, per l'integrazione dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'art. 114 cod. pen., non è sufficiente una minore efficacia causale dell'attività prestata da un correo rispetto a quella realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve, rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale del crimine commesso.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui: configurazione e differenze con l'appropriazione indebita

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 45840 del 13 dicembre 2024

Il peculato mediante profitto dell'errore altrui, previsto dall'art. 316 cod. pen. è, infatti, configurabile solo nel caso in cui l'agente profitti di un errore preesistente, in cui il soggetto passivo spontaneamente versi, ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo (Sez. 6, n. 6658 del 15/12/2015, dep. 2016). Ipotesi che non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato, invece, determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 cod. pen., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

Mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello e diritto all'integrazione probatoria nel rito abbreviato

Sezione Terza Penale – Sentenza n. 45795 del 13 dicembre 2024

Può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello. Infine, si precisa che, qualora l'imputato abbia prescelto il rito abbreviato, in grado di appello la parte non ha diritto all'assunzione di prove nuove, ma solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta (Sez.6, n. 1256 del 28/11/2013).

Bancarotta fraudolenta distrattiva: pericolo per i creditori e valutazione giuridica della condotta

Sezione Quinta Penale – Sentenza n. 45789 del 12 dicembre 2024

La circostanza che per la bancarotta fraudolenta distrattiva non è necessario che sia derivato un danno ai creditori, essendo sufficiente la esposizione a pericolo, in concreto, delle loro ragioni non consente di concludere che non ricorre, rispetto ad essa, alcuno degli aspetti che assumono rilievo ai fini della valutazione della diversità del fatto, risolvendosi la messa in pericolo delle ragioni creditorie comunque in un connotato distintivo della condotta (che peraltro si ripercuote anche sulla dimensione soggettiva del fatto-reato), e ciò non solo sotto il profilo strettamente giuridico ma anche dal punto di vista fenomenico- giuridico (la natura di reato di pericolo concreto impone di tener conto di tale risvolto fattuale ai fini della integrazione del reato).

Il ricorso per cassazione dei provvedimenti cautelari reali

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 45644 del 12 dicembre 2024

Il ricorso per cassazione dei provvedimenti cautelari reali è consentito solo per violazione di legge ex art. 325 cod. proc. pen. che può involgere quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento, o del tutto mancante o privo di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008), perché sprovvisto dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato.

Cessazione della convivenza more uxorio e configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia

Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 45640 del 12 dicembre 2024

Nei casi di cessazione della convivenza more uxorio, è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia, e non invece quello di atti persecutori, quando tra i soggetti permanga un vincolo assimilabile a quello familiare, per il mantenersi di una consuetudine di vita comune o dell'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale ex art. 337-ter cod. civ..

Mandato di arresto Europeo

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 45638 del 12 dicembre 2024

In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguardi fatti commessi in tutto o in parte nel territorio dello Stato o in altro luogo assimilato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall'art. 18-bis, comma 1, lett. b), della legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo se, al momento della ricezione della richiesta di consegna, risulti l'effettivo e pregresso esercizio della giurisdizione nazionale sul medesimo reato oggetto del mandato.

La condotta di impossessamento e privazione del potere di dominio sulla cosa sottratta

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 45605 del 12 dicembre 2024

La condotta di impossessamento, invero, si realizza non appena l'agente abbia la disponibilità materiale della cosa sottratta, intesa come passaggio nella propria esclusiva detenzione, instaurando una relazione diretta con la res, con conseguente privazione per la vittima della detenzione, del potere di dominio e di vigilanza sulla cosa stessa. A nulla rileva la circostanza che l'impossessamento abbia avuto durata minima, e persino che non ci sia stato allontanamento dal luogo in cui si è verificata la sottrazione, ovvero la mera temporaneità della condizione di dominio sulla refurtiva, per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica o per altra causa.

Travisamento della prova e doppia conforme: limiti e possibilità di deduzione in cassazione

Sezione Seconda Penale – Sentenza n. 45589 del 12 dicembre 2024

Nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.

OFFERTA JURANEWS

JURANEWS è un quotidiano di informazione giuridica, innovativo ed empatico, dotato di una banca dati completa di normativa, prassi e giurisprudenza, che si distingue per il carattere altamente “selettivo” delle informazioni giuridiche che fornisce.

Si tratta di una proposta editoriale che offre una rapida selezione dei temi di interesse con i relativi approfondimenti: massime redazionali, sintesi giurisprudenziali, commenti e schede autorali. JURANEWS si è, infatti, dotata di un parterre di autori di importante rilievo, al fine di fornire un prodotto affidabile e di grande qualità.

JURANEWS oggi è il sistema più rapidamente aggiornato: la normativa e la prassi sono aggiornate in tempo reale, non appena i siti ufficiali pubblicano i documenti, la redazione provvede ad inserirli nell'archivio Banca Dati, e a darne immediata notizia in Home page; la giurisprudenza di legittimità è aggiornata alla data del deposito, sin dalle prime ore del pomeriggio, si possono visualizzare le prime sentenze del deposito della corte di cassazione dello stesso giorno, per avere poi la disponibilità del deposito completo entro la mattina successiva.

La nostra proposta comprende:

- Utilizzo del portale JURANEWS:
- Visualizzazione delle News quotidiane
- Visualizzazione delle rassegne quotidiane (Corte di Cassazione Civile deposito del giorno precedente - Corte di Cassazione Penale deposito del giorno precedente – Gazzetta Ufficiale – Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea – Gazzetta Ufficiale della Corte Costituzionale (giovedì mattina)
- Visualizzazione di tutti i contenuti autorali presenti nelle aree tematiche (dottrina)
- Visualizzazione della sezione Massime (ufficiali della Cassazione e Autorali, massime di merito, massime della corte costituzionale)
- Visualizzazione della sezione Codici (tutta la normativa è aggiornata ed è possibile consultare le versioni vigenti e previgenti)
- Visualizzazione della sezione Real Time
- Utilizzo dell'Intelligenza Artificiale per generare sintesi e massime delle sentenze della Corte di Cassazione
- Utilizzo della **Chat AI** per conversare con l'intelligenza artificiale e generare contenuti attinti esclusivamente dalle fonti ufficiali presenti nell'archivio JURANEWS
- Utilizzo dell'agenda
- Visualizzazione della Banca Dati completa ed aggiornata di normativa-prassi-giurisprudenza
- Consultazione ed utilizzo dei formulari
- Consultazione delle riviste JURANEWS Lex & Law
- Utilizzo dei fascicoli all'interno dell'area personale
- Possibilità di attivare le notifiche push per materia
- Utilizzo della versione app per smartphone
- Servizio di newsletter settimanale
- Servizio JURANEWS WebTv
- Call center (assistenza clienti) dedicato disponibile dalle 9:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì

Accedendo al nostro sito internet www.juranews.it si potrà prendere visione della struttura del prodotto, e chiedere una demo per conoscere tutto il potenziale del sito

Sommario

L'editoriale del Presidente

- L'amnistia e l'indulto, non solo atti di clemenza, ma veri e propri atti di giustizia per restituire legalità alla pena **5**
Avv. Angelo Ruberto - Presidente - Rete Nazionale Forense

L'editoriale del Direttore Scientifico

- Il ritorno di Lombroso **9**
Prof. Avv. Francesca Mazza

Approfondimenti RNF

- Il potere di certificazione dell'autenticità della firma nella procura alle liti: limiti territoriali e nuove prospettive **14**
Avv. Roberta Errico

- Estinzione immediata del sequestro preventivo in caso di sgravio **18**
Avv. Mario Tocci

- L'esenzione dall'imposta di registro dell'accordo di mediazione. Il caso della conciliazione conclusa con contratto di compravendita e successivo definitivo stipulato fuori dalla procedura di mediazione **26**
Avv. Mario Antonio Stoppa

- Come trattare i dati personali nell'amministrazione di sostegno: la cybersecurity riguarda anche l'amministratore? **29**
Avv. Federica De Stefani

- Il Danno Parentale – Breve panoramica alla luce delle ultime sentenze della Cassazione **33**
Avv. Carmen Reina

- Alcuni indici grafologici per valutare la genuinità del testamento olografo **36**
Dott.ssa Romina Casella

- La tutela dei diritti fondamentali nei procedimenti di estradizione: il caso Abedini e il bilanciamento tra obblighi internazionali e sovranità nazionale **38**
Avv. Leonardo Lucente

- Nuova causa di estinzione del giudizio, una giustizia per ricchi **40**
Avv. Francesca D'Alessandro

Approfondimenti JURANEWS

Provvedimenti tributari: Il divieto di integrazione della motivazione in sede processuale <i>Calogero Commandatore - Primo Referendario TAR Sicilia</i>	44
Legittimità dell'esclusione di un operatore economico da una gara pubblica <i>Manuela Bucca - Referendario TAR Sicilia - Catania</i>	47
Coubicazione degli impianti di comunicazione elettronica <i>Luca Pavia - Referendario TAR Piemonte</i>	49
Il diritto all'oblio oncologico <i>Avv. Elisa Brino</i>	51
Certificazione Covid e privacy: la deroga all'obbligo di informazione <i>FAIRPLAY Privacy</i>	55
Dalla Corte di Cassazione: massime delle sentenze più rilevanti - Dicembre 2024 - Gennaio 2025 <i>Sezione Civile</i>	53
<i>Sezione Penale</i>	102



RNF *magazine*

PERIODICO DI APPROFONDIMENTO E INFORMAZIONE FORENSE

Anno 2 / N° 1 - Gennaio 2025